



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE

CORPI VEICOLI TERRESTRI

Condizioni Speciali Veicoli Storici
"OLDTIMER" - Codice OLDCL.2018.001-2025.001
"OLDTIMER ASI" - Codice OLDTASI.2018.001-2025.001
Convenzione gestita da Bartolini & Mauri Assicuratori S.r.l.

Edizione 2025-05

**GRUPPO
NOBIS**

CONDIZIONI SPECIALI VEICOLI STORICI

Articolo 1 – Oggetto delle Condizioni Speciali OLDTIMER e OLDTIMER ASI

Attraverso le presenti Condizioni Speciali, l'Impresa presta la copertura relativa alla R.C.A. e alle garanzie C.V.T. in favore dei veicoli immatricolati da almeno 20 anni, secondo le modalità dettagliate nel successivo art. 2.

Le norme che regolano il presente rapporto contrattuale, a seconda della tipologia del veicolo, sono contenute:

- nel Set Informativo Nobis Car (Norme generali per le autovetture)
- nel Set Informativo Nobis Bike (Norme generali per i ciclomotori non destinati al trasporto di merci, i motocicli, i tricicli, i quadricicli, i quadricicli leggeri, le motocarrozze, i motoveicoli per trasporto promiscuo)
- nel Set Informativo Nobis Truck (Norme generali per gli autocarri, i motocarri e gli autocaravan)
- nel presente documento, ove sono trascritte le deroghe e le modifiche specificatamente accordate ai soggetti assicurati con le Condizioni Speciali "OLDTIMER®" e "OLDTIMER ASI"

In caso di contrasto tra le norme dei Set Informativi sopracitati e quelle delle presenti Condizioni Speciali, devono intendersi sempre prevalenti queste ultime.

Resta espressamente inteso che l'accesso alle condizioni tariffarie di miglior favore previste nella presente Appendice è subordinato al gradimento da parte dell'Impresa, fermo comunque l'obbligo a contrarre con l'applicazione delle tariffe standard.

Resta espressamente inteso che il termine **"veicoli assicurabili"** comprende esclusivamente le autovetture, i ciclomotori non destinati al trasporto di merci, i motocicli, i tricicli, i quadricicli, i quadricicli leggeri, le motocarrozze, i motoveicoli per trasporto promiscuo, gli autocarri, i motocarri e gli autocaravan.

Queste tipologie di mezzi sono definite come segue:

AUTOVETTURA: veicolo definito dall'art. 54, comma 1, lettera a) del Codice della Strada, destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

CICLOMOTORE: veicolo definito dall'art. 52, comma 1 del Codice della Strada

MOTOCICLO: veicolo definito dall'art. 53, comma 1, lettera a) del Codice della Strada;

TRICICLI: veicolo definito dall'art. 52 comma 2 del Codice della Strada;

QUADRICICLO TRASPORTO PERSONE: veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore a 400 Kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15Kw (D.M. Trasporti 05.04.1994);

QUADRICICLO LEGGERO: veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata, o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore (D.M. Trasporti 05.04.1994);

MOTOCARROZZETTA: veicolo definito dall'art. 53, comma 1, lettera b) del Codice della Strada;

MOTOVEICOLO TRASPORTO PROMISCUO: veicolo definito dall'art. 53, comma 1, lettera c) del Codice della Strada;

AUTOCARRI: veicoli definiti all'art 54, comma 1, lettera d) del Codice della Strada;

MOTOCARRI: veicolo definito dall'art. 53, comma 1, lettera d) del Codice della Strada, a tre ruote destinato al trasporto di cose;

AUTOCARAVAN: veicoli definiti dall'art. 54, comma 1, lettera m) del Codice della Strada.

Restano inoltre applicabili, salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge (il Decreto Legislativo n. 209 del 07.09.2005, Codice delle Assicurazioni Private).

Articolo 2 – Ambito di applicazione

L'assicurazione è rivolta ai proprietari, sia persone fisiche che persone giuridiche, ed è prestata per i veicoli aventi targa italiana che abbiano le caratteristiche di interesse storico e collezionistico.

Per il prodotto OLDTIMER, i veicoli dovranno essere iscritti in uno dei seguenti Registri:

- Storico Lancia
- Italiano FIAT
- Italiano Alfa Romeo
- Storico FMI
- Altri Registri legalmente costituiti.

I veicoli con certificazione ASI dovranno invece essere assicurati solo con il prodotto OLDTIMER ASI.

Si specifica che le Condizioni di Assicurazione per i prodotti OLDTIMER e OLDTIMER ASI sono identiche, differenziandosi tra di loro unicamente per la tariffa applicata per il calcolo del premio.

Tutti i mezzi saranno classificati come:

- **PLATINUM:** se il modello di veicolo ha una data d'immatricolazione superiore ai 30 anni.
- **GOLD:** se il modello ha una data di immatricolazione compresa tra i 20 e i 30 anni

Tutti i veicoli devono avere data di costruzione, ovvero di prima immatricolazione, non inferiore ai 20 anni riferiti al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione.

L'attestato di rischio del veicolo non deve presentare alcun sinistro negli ultimi 5 anni interamente conclusi e in quello in corso.

Il veicolo assicurato potrà essere intestato al Contraente di polizza oppure a un componente del nucleo familiare di quest'ultimo, purché risultante dallo stato di famiglia.

Il Contraente, per accedere alle Condizioni Speciali, deve:

- a) presentare all'intermediario il certificato di stato di famiglia o un'autocertificazione;
- b) possedere almeno un veicolo di uso abituale non considerato di interesse storico. Il veicolo può anche essere intestato a un componente del suo nucleo familiare. Nel caso in cui il Contraente o un suo familiare convivente non risulti intestatario al PRA di alcun veicolo non di interesse storico, si applicherà una franchigia frontale pari a € 750,00 per ogni sinistro.
- c) fornire all'intermediario copia della tessera d'iscrizione a un Club di auto o moto storiche, in corso di validità per l'anno di stipula del contratto di assicurazione oppure la certificazione ASI.

La mancata presentazione di tutti i predetti documenti comporta l'applicazione di una franchigia frontale pari a € 750,00 per ogni sinistro.

Articolo 3 – Norme che regolamentano la polizza

L'assicurazione è operante per tutti i veicoli inizialmente descritti in polizza e per quelli successivamente inseriti in garanzia mediante appendice di inclusione, a condizione che non siano stati oggetto di esclusione tramite appendice di variazione.

Per i veicoli inclusi in garanzia successivamente all'emissione della polizza originaria, la garanzia opera a partire dalle ore 24 del giorno riportato sul certificato o da eventuale diversa ora riportata sul Certificato d'inclusione.

In caso di "esclusione" dei veicoli registrata tramite apposita appendice, l'Assicurato è obbligato alla restituzione dei certificati e Carte Verdi (se rilasciate) relativi.

L'assicurazione è operante esclusivamente per l'utilizzo di un solo veicolo per volta salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.

Articolo 4 – Uso del veicolo

La presente assicurazione è prestata sul presupposto che, in base alle dichiarazioni e alle documentazioni fornite dal Contraente all'Impresa e/o all'Agenzia, il veicolo assicurato, per le sue caratteristiche di veicolo storico:

- venga utilizzato per il tempo libero, per la partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni ed incontri di collezionisti, per sfilate, manifestazioni e simili.
- non venga utilizzato per "uso professionale", cioè non venga impiegato per lo svolgimento dell'attività lavorativa finalizzata alla produzione di reddito del Contraente e/o dell'Assicurato.

Non è considerato "uso professionale" l'utilizzo occasionale del veicolo descritto in polizza da parte del Contraente e/o dell'Assicurato durante il trasferimento dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa, nonché l'utilizzo del veicolo da parte di meccanici ed elettrauto in genere, in occasione di prova, collaudo e dimostrazione conseguenti ad operazioni di riparazione o di manutenzione.

Articolo 5 – Sospensione di garanzia / Riattivazione

A parziale deroga di quanto previsto nei Set Informativi di riferimento, si precisa che il termine dalla sospensione non potrà superare in alcun caso la data originaria di scadenza del contratto sottoscritto dal Contraente.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere la sospensione della copertura tramite operazione di "Esclusione per sospensione".

Al termine del periodo di sospensione la copertura sarà riattivata tramite operazione di re-inclusione veicolo.

Articolo 6 – Set Informativo

Nobis Car (Norme generali - Articoli non operanti)

Resta espressamente inteso che in relazione alla "Condizioni Speciali Veicoli storici – OLDTIMER" e "Condizioni Speciali Veicoli storici – OLDTIMER ASI" gli articoli delle Norme generali Nobis Car qui di seguito dettagliati NON risultano operanti:

- Sezione II – Condizioni di Assicurazione:
 - Art. 1.9 lettera b) - Cessione del contratto
 - Art. 1.14 – Polizze vincolate.
- Sezione III 1 - Garanzie offerte dall'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.):
 - Capitolo 1 - Responsabilità Civile Autoveicoli:
 - Art. 2.1 – Oggetto del contratto;
 - Art. 2.9 – Risarcimento del danno in forma specifica;
 - Capitolo 2 – Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria:
 - Art. 2.10 – Limitazione all'azione di rivalsa, rinuncia alla rivalsa e condizioni aggiuntive, limitatamente ai punti C) e D);
 - Capitolo 3 – Condizioni Speciali di assicurazione:
 - Art. 2.11 – Forma tariffaria e altre condizioni speciali, limitatamente ai punti D), E), F), G), H)

Nobis Bike (Norme generali - Articoli non operanti)

Resta espressamente inteso che in relazione alla "Condizioni Speciali Veicoli storici – OLDTIMER" e "Condizioni Speciali Veicoli storici – OLDTIMER ASI" gli articoli delle Norme generali Nobis Bike qui di seguito dettagliati NON risultano operanti:

- Sezione II – Condizioni di Assicurazione:
 - Art. 1.9 lettera b) - Cessione del contratto
 - Art. 1.14 – Polizze vincolate.
- Sezione III 1 – Garanzie offerte dall'assicurazione Responsabilità Civile Motoveicoli (R.C.A.):
 - Capitolo 1 – Responsabilità Civile Motoveicoli:
 - Art. 2.1 – Oggetto del contratto;
 - Capitolo 2 - Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria:
 - Art. 2.9 – Limitazione all'azione di rivalsa, rinuncia alla rivalsa e condizioni aggiuntive, limitatamente ai punti C) e D);
 - Capitolo 3 – Condizioni Speciali di assicurazione:
 - Art. 3.0 – Forma tariffaria e altre condizioni speciali, limitatamente ai punti D) e E);
- Sezione III 2 – Garanzie offerte dall'assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (CVT) (detta Sezione risulta integralmente abrogata).

Nobis Truck (Norme generali - Articoli non operanti)

Resta espressamente inteso che in relazione alla "Condizioni Speciali Veicoli storici – OLDTIMER" e "Condizioni Speciali Veicoli storici – OLDTIMER ASI" gli articoli delle Norme generali Nobis Truck qui di seguito dettagliati NON risultano operanti:

- Sezione II – Condizioni di Assicurazione:
 - Art. 1.9 lettera b) - Cessione del contratto
 - Art. 1.14 – Polizze vincolate.
- Sezione III 1 – Garanzie offerte dall'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.):
 - Capitolo 1 – Responsabilità Civile Autoveicoli:
 - Art. 2.1 – Oggetto del contratto;
 - Capitolo 2 – Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria:
 - Art. 2.9 – Limitazione all'azione di rivalsa, rinuncia alla rivalsa e condizioni aggiuntive, limitatamente ai punti C), D), D2). Si precisa che le prestazioni indicate ai punti A) e B) sono offerte senza sovrapprezzo;
 - Capitolo 3 – Condizioni Speciali di assicurazione:
 - Art. 2.10 – Forma tariffaria e altre condizioni speciali, limitatamente al punto G)
- Sezione III 2 – Garanzie offerte dall'assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (CVT) (detta Sezione risulta integralmente abrogata).

Sezione 1 – R.C. da Circolazione

Articolo 7– Oggetto della garanzia

L'Impresa assicura, in conformità alle norme di legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dall'utilizzo del veicolo descritto nel contratto.

L'assicurazione copre anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione, fermo il disposto dell'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali). Resta inteso che la copertura assicurativa all'interno di aree diverse rispetto a quelle destinate alla pubblica circolazione opererà a condizione che l'Assicurato abbia ottenuto le relative autorizzazioni all'accesso, in tal caso la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di Legge. Qualora il veicolo assicurato fosse destinato, in tutto o in parte, alla circolazione all'interno di aree aeroportuali, si ricorda che detta circostanza dovrà essere dichiarata al momento della sottoscrizione del contratto;
2. la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, **effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici** (valida solo per le autovetture);
3. la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con l'utilizzo del Veicolo assicurato, **restando esclusi i danni al veicolo assicurato**;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" **a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili** (valida solo per le autovetture);
5. la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in polizza che il Veicolo sia omologato per il traino, traini un rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulti agganciato al veicolo trainante: **in questo caso il Contraente dovrà pagare un premio aggiuntivo.**

In deroga alle "Norme generali", sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive – purché entrambe abbiano esclusivamente carattere di regolarità pura – e alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. **Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive – nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara – diverse da quelle aventi carattere di regolarità pura e/o che rivestono la tipologia di velocità – rallies – fuoristrada – accelerazione.**

Articolo 8 – Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è utilizzato in modo non conforme a quanto indicato nell' art. 4;
- qualora si trovi alla guida una persona diversa da quelle previste all'art. 11 o da quelle indicate in polizza;
- nel caso in cui il veicolo assicurato non abbia i requisiti descritti all'art. 1 e all'art. 2;
- nel caso in cui circolino più veicoli assicurati contemporaneamente, salvo quanto previsto al successivo art. 12
- al verificarsi di una delle fattispecie previste nel Set Informativo Nobis Car, con particolare riferimento alla Sezione III 1 – Garanzie offerte dall'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) – Capitolo 1 – Responsabilità Civile Autoveicoli, art. 2.3 "Esclusioni e rivalsa (Clausola contratto base)", o nel Set Informativo Nobis Truck, con particolare riferimento alla Sezione III 1 – Garanzie offerte dall'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) – Capitolo 1 – Responsabilità Civile Autoveicoli, art. 2.3 "Esclusioni e rivalsa", o nel Set Informativo Nobis Bike, con particolare riferimento alla Sezione III 1 – Garanzie offerte dall'assicurazione Responsabilità Civile Motoveicoli (R.C.A.) – Capitolo 1 – Responsabilità Civile Motoveicoli, art. 2.3 "Esclusioni e rivalsa (Clausola contratto base)".

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 144 della Legge, Nobis eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'insonniponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Articolo 9 – Rinuncia e limitazioni al diritto di rivalsa

A parziale deroga dell'art. 8, l'Impresa rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i seguenti casi:

- sinistri cagionati da conducente con patente idonea, ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso;

Articolo 10 – Condizioni per la determinazione del premio

Le tariffe dedicate alle presenti Condizioni Speciali sono in deroga a quelle generali depositate per la copertura RCA e, pertanto, sono disponibili presso l'Intermediario.

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro (con torto o responsabilità paritaria), nell'ammontare di euro 250,00.

Il premio non è soggetto a bonus/malus.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Nobis l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Nobis conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Inclusione ed esclusione dei veicoli

In considerazione della struttura tariffaria operante, in caso di inserimento o di esclusione di veicoli, si procederà all'integrazione o al rimborso del premio relativo al nuovo scaglione tariffario risultante da detta operazione. Per l'attività in parola l'Assicurato dovrà comunque versare un importo pari a euro 30,00 a titolo di costo amministrativo.

Articolo 11 – Conducenti autorizzati

Ai sensi delle presenti Condizioni Speciali, si specifica che la guida dei veicoli s'intende libera per tutti i Conducenti che abbiano compiuto i 25 anni di età.

Sarà facoltà dell'Impresa quella di autorizzare alla guida un numero massimo di 5 conducenti di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 25 anni, per ciascuno dei quali il Contraente dovrà corrispondere all'Impresa un sovrappremio.

La rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, non sarà esercitata nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del Codice Penale), nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo a seguito di fatto doloso di terzi.

Articolo 12– Circolazione contemporanea

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3 e dall'art. 8, qualora sia richiamata in polizza la presente condizione speciale e sia stato corrisposto il relativo sovrappremio, l'assicurazione è operante anche in caso di circolazione contemporanea di 2 veicoli.

Sezione 2 – Garanzie Corpi Veicoli Terrestri/Accessorie

Articolo 13 – Garanzie Corpi Veicoli Terrestri/Accessorie

(La garanzia Incendio è sempre operante previo pagamento del relativo premio).

Le garanzie Infortuni del conducente, Assistenza, Tutela Legale sono operanti qualora vengano specificatamente richieste dall'Assicurato e a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio)

In merito alle predette garanzie, **se richiamate nella Scheda di polizza di ciascun Assicurato**, s'intendono espressamente operanti le norme trascritte nel Set Informativo Nobis Car (indipendentemente dalla tipologia del veicolo assicurato) e, in particolare, quelle contenute nelle seguenti Sezioni:

- **Sezione III 2 – Garanzie offerte dall'assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (CVT)** (operante solo la garanzia Incendio);

All'atto della stipulazione della polizza l'Assicurato dichiara:

a) la marca, il modello e l'allestimento del veicolo da assicurare;

b) il mese/anno di prima immatricolazione del veicolo, anche se l'immatricolazione fosse avvenuta all'estero; il veicolo dovrà comunque essere reimmatricolato in Italia.

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni delle presenti Condizioni Speciali: l'Assicurato deve contattare l'Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 10 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della denuncia del sinistro.

L'Impresa, accertato il diritto all'indennizzo, rimborsa direttamente l'Assicurato.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

La presente garanzia opera a primo rischio assoluto, forma di assicurazione in base alla quale l'Impresa, a prescindere dal valore commerciale del veicolo, risponde del danno fino alla concorrenza di € 7.000,00, senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Fermo l'anzidetto limite, in ogni caso l'entità dell'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del mezzo di trasporto al momento del sinistro.

Si precisa che la garanzia è prestata senza applicazione di alcuna franchigia.

1 Danno Parziale

L'indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado;

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con il limite del valore assicurato in polizza ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero.

2 Danno Totale

L'Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro (con il limite del valore assicurato in polizza) come riportato nella rivista "Ruoteclasse" (o, in subordine, su analoga pubblicazione) a condizione che lo stato di conservazione del veicolo, al momento della sottoscrizione del contratto, non risulti inferiore all'80%, fermo restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del veicolo stesso.

- **Sezione III 3 - Garanzie Accessorie**

Capitolo 1 – Garanzia Assistenza, art. 4.2 delle Condizioni di Assicurazione:

Sono previste le seguenti deroghe con un massimale di € 200,00 per prestazione:

- ✓ In relazione alle prestazioni "Soccorso stradale" il limite di 50 km indicato nel testo s'intende modificato in *"200 km complessivi (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo"*;
- ✓ Le prestazioni "Soccorso stradale", indipendentemente dalla causa che le rende necessarie, operano fino a tre volte complessive per ciascun anno assicurativo;
- ✓ non risulta operante in nessun caso e per nessun Veicolo la prestazione "Veicolo sostitutivo";
- ✓ per gli autocarri, i motocarri e i camper non risulta operante in nessun caso la prestazione "Trasporto / Rimpatrio del veicolo".

Capitolo 2 – Garanzia Tutela Legale:

Sotto Sezione 1 – Tutela della Circolazione, art. 5.5: è prevista una deroga con un massimale di € 10,000 per ogni sinistro e senza limite annuo;

Capitolo 3 – Infortuni del Conducente, con esclusione della sezione denominata "SEZIONE ESTENSIONE INFORTUNI DEI TRASPORTATI E RIMBORSO - SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO" di cui agli artt. 6.9 e 6.10 delle Condizioni di Assicurazione e della sezione denominata "SEZIONE ESTENSIONE PROTEZIONE FAMIGLIA" di cui all'art. 6.11 delle Condizioni di Assicurazione;

- **Sezione IV – Denuncia di sinistro ed indennizzo** di cui agli artt. 7.1 e 7.2 delle Condizioni di Assicurazione.

FERMO IL RESTO



Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Via Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE **RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE** **NOBIS BIKE**

CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
- b) Dip Aggiuntivo;
- c) Glossario;
- d) Condizioni di assicurazione

che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

GRUPPO
NOBIS



SCARICA CON NOBIS, L'ASSISTENZA A PORTATA DI APP!

Tutti i prodotti Nobis Filo diretto includono CON NOBIS: l'app per smartphone e tablet grazie alla quale, in caso di necessità, potrai richiedere assistenza di qualità con un touch!

Scaricala gratuitamente e accedi con il tuo numero di polizza.

GOOGLE PLAY



APPLE STORE



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Nobis Bike

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E' iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre l'RC ciclomotori, quadricicli leggeri, motoveicoli e motoslitte e i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Furto e Incendio, Ricorso terzi da incendio, Assistenza, Tutela Legale e Infortuni del conducente e dei trasportati**. Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.



CHE COSA È ASSICURATO?

Copertura Obbligatoria

✓ RC ciclomotori, quadricicli leggeri, motoveicoli e motoslitte (in seguito abbreviato in RCA)

La copertura offerta assicura i Rischi della RCA, per i quali è obbligatoria l'assicurazione, per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo (ciclomotore, quadriciclo leggero, motoveicolo e motoslitte) descritto in Polizza nelle aree pubbliche o a queste equiparate, compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. L'Impresa si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza.

Coperture Aggiuntive

✓ Furto e Incendio

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;
- furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.

La somma assicurata è l'importo, indicato sulla Scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

✓ Ricorso terzi da incendio

Danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato, entro i limiti convenuti nel contratto.

✓ Assistenza

L'Impresa si obbliga a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto (es: soccorso stradale, invio pezzi di ricambio all'estero, spese di albergo).

✓ Tutela Legale

L'impresa assume a proprio carico l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dalle sezioni contrattuali denominate "Tutela della Circolazione" e "Tutela recupero punti patente".

✓ Infortuni del conducente

L'Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsi mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi anche gli infortuni che colpiscono il legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso. Le somme assicurate saranno determinate in base alla Combinazione prescelta. E' prevista altresì la possibilità di estendere la copertura anche ai trasportati ed il Rimborso delle spese mediche da infortunio dovuto alla circolazione.

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza sottoscritta dal Contraente.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Copertura Obbligatoria

- ✗ L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da ciclomotori, quadricicli leggeri, motoveicoli e motoslitte.

Copertura Aggiuntive

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli immatricolati da più di 10 anni.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

La Copertura RCA e tutte le Garanzie Aggiuntive non comprendono:

- ! L'assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro (valido per Garanzia RCA);
- ! i danni provocati od agevolati da dolo del contraente e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- ! i danni provocati da atti di terrorismo, scioperi, sommosse, guerra, guerra civile (dichiarata o meno) nonché da ogni altro evento socio-politico;
- ! i danni meccanici senza danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
- ! i danni da bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
- ! i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- ! i danni indiretti e/o non materiali;
- ! i danni causati da aspirazione dell'acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- ! i danni conseguenti a difetto di manutenzione dell'eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;
- ! i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti nonché ogni altra calamità naturale che comporti la dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte;
- ! Sono esclusi i danni conseguenti a eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi;
- ! Si intendono non compresi i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- ! l'appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente.
- ! Qualora il veicolo assicurato risulti adibito – temporaneamente o permanentemente – ad un uso diverso rispetto a quello dichiarato all'Impresa in sede di stipula del contratto, l'Impresa stessa si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta d'indennizzo.
- ! In ogni caso, l'assicurazione non potrà spiegare i propri effetti nei confronti di:
 - società di autonoleggio o società finanziarie eroganti finanziamenti nella forma del c.d. leasing;
 - veicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
 - macchinari e attrezzature ad uso industriale;
 - veicoli utilizzati in ambito aeroportuale;
 - veicoli immatricolati con targa diversa da quella della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ! La copertura assicurativa non sarà operante per possesso, esercizio, utilizzo, manutenzione di veicoli destinati a:
 - trasporto di esplosivi, genericamente intesi;
 - trasporto di petrolio o benzina;
 - trasporto di sostanze chimiche, infiammabili e/o gas siano essi in forma liquida, compressa o gassosa.
- ! Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi di proprietà e/o in uso del medesimo assicurato e qualora tali mezzi siano assicurati con diverse polizze emesse dall'Impresa, l'esborso massimo complessivo esigibile da quest'ultima non potrà superare l'importo di euro 500.000,00.
- ! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.



DOVE VALE LA COPERTURA?

✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza. Le garanzie prestate restano operanti sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

In presenza della Garanzia RCA, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato.

**ASSICURAZIONE R.C. AUTO E CORPI DI VEICOLI TERRESTRI
CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE**
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.
(DIP Aggiuntivo R.C.)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Prodotto Nobis Bike
Versione n. 1 del 01 dicembre 2018 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni R.C. e Corpi di Veicoli Terrestri), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) alla viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E' iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2017

Bilancio approvato il 10/05/2018

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 38.516.840 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 4.103.076

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 124,67% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 262,98% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it dell'impresa.

Al contratto si applica la normativa vigente per lo stato italiano e soggetta alla medesima giurisdizione.



CHE COSA È ASSICURATO?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base Nobis Bike. L'impresa si impegna a risarcire l'assicurato per i danni coperti dalla Responsabilità Civile entro il Massimale concordato con il contraente e riportato in polizza; in presenza di altre garanzie il limite massimo dell'indennizzo corrisponde alla somma assicurata.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Il limite minimo assicurabile del Massimale sulla Responsabilità Civile (al di sotto del quale per norma non si può assumere un contratto) corrisponde a 6.070.000,00€ per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle persone e a euro 1.220.000,00 € per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle cose. E' facoltà del contraente scegliere Massimali superiori a quelli minimi previsti dalla norma accettando il relativo adeguamento del premio.
Garanzie estese	L'assicurazione copre anche: - la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione; - la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato; - la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo; PER I MOTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA: la responsabilità dell'istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente; PER I MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento; PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi. NOBIS assicura i Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, indicati nelle "Condizioni Aggiuntive", a condizione che le predette "Condizioni Aggiuntive" siano state espressamente richiamate in Polizza. In questo caso, come pure nelle fattispecie di cui ai precedenti punti 1, 2, 4, 5 e 6, i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni. Le ulteriori seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e si intendono automaticamente operanti se viene acquistata la garanzia di responsabilità civile da circolazione: A) Rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00 per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope NOBIS, a parziale deroga dell'articolo 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione, limita all'importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa: - nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; - nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. NOBIS si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà; - nei confronti del Proprietario del Veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest'ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa. B) Rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall'Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, NOBIS, a parziale deroga dell'articolo 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione, limita all'importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa. C) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza e Rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (Estensione operante solo se ne sia stato pagato il relative sovrapprezzo e se espressamente richiamata in Polizza) D) Rinuncia alla rivalsa e Rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria (Estensione operante solo se ne sia stato pagato il relative sovrapprezzo e se espressamente richiamata in Polizza)
Tipo di guida	Salvo diversamente esplicitato in polizza, l'impresa risponde dei danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato indipendentemente dall'esperienza del conducente, purché in regola con quanto previsto dal Codice della Strada e dalle altre normative vigenti.

QUALI COPERTURE POSSO AGGIUNGERE ALLA R.C. CICLOMOTORI PAGANDO UN PREMIO AGGIUNTIVO?

In aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile Ciclomotori è possibile, **ma non obbligatorio**, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza, quali:

Incendio, Ricorso Terzi da Incendio, Furto Le garanzie sopra indicate sono acquistabili dal Contraente in maniera facoltativa, tuttavia, nel caso lo stesso richiedesse di acquistarle vi è l'obbligo ad acquistarle con Forma a "pacchetto", che le comprende tutte. In alternativa al pacchetto è possibile, da parte del Contraente, richiedere, sempre in maniera facoltativa, l'acquisto del solo Ricorso Terzi da Incendio.	
Incendio	L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: • incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia non comprende il caso di incendio a seguiti di atto doloso di terzi, nonché ogni evento diverso dall'autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma. Se assicurabile il veicolo, in base alla provincia di residenza dell'intestatario del veicolo assicurato presso il PRA, rimane a carico dell'assicurato uno scoperto pari al 20% di ciascun sinistro con un minimo di € 750,00, salvo che in presenza di un sinistro da incendio che prevede la distruzione totale del veicolo ove in ogni caso non verrà applicato da parte dell'impresa alcuno scoperto. Restano salvi eventuali franchigie e scoperti diversi risultanti dal Modulo di polizza.
Furto Totale/Parziale	L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: • furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo stesso.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia non comprende il caso di incendio a seguiti di atto doloso di terzi, nonché ogni evento diverso dall'autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma. Se assicurabile il veicolo, in base alla provincia di residenza dell'intestatario del veicolo assicurato presso il PRA, rimane a carico dell'assicurato uno scoperto pari al 20% di ciascun sinistro con un minimo di € 750,00, salvo che in presenza di un sinistro da incendio che prevede la distruzione totale del veicolo ove in ogni caso non verrà applicato da parte dell'impresa alcuno scoperto. Restano salvi eventuali franchigie e scoperti diversi risultanti dal Modulo di polizza In caso di furto consumato o tentativo di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo, l'Impresa indennizza all'assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a Euro 250,00 , i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia. L'applicazione di tale franchigia sarà valida ed operante anche se la garanzia furto è prestata senza scoperto e senza franchigia o con una franchigia inferiore a Euro 250,00. In caso di furto parziale limitato esclusivamente all'impianto di navigazione satellitare e/o all'impianto multimediale - fissati inamovibilmente al veicolo - la garanzia opererà con un massimale di Euro 7.500,00 per evento e per anno.
Ricorso Terzi da Incendio	L'Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione, risponde, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 delle somme che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono in ogni caso esclusi i danni: a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo; b) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; c) alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; d) subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

Garanzia Assistenza

La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Assistenza	Soccorso Stradale Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo: • Soccorso Stradale per guasto - al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all'officina più vicina in grado di riparare il guasto. La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento nonché il montaggio delle catene da neve. • Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto - alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla "Rete Convenzionata" le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato). E' data facoltà all'assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell'immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete. Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.
-------------------	--

Assistenza	Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada). Invio pezzi di ricambio all'estero Se il veicolo si trova all'estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l'evento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l'Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice. La prestazione non è operante nel caso in cui l'assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali. Spese di albergo Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell'assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Struttura Organizzativa organizza e l'Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al massimale di Euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'assicurato. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all'estero di Euro 500,00 per evento. Invio taxi Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Struttura Organizzativa invia un taxi fino all'officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l'immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. L'Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di Euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri. Trasporto/Rimpatrio del veicolo Se il veicolo è immobilizzato all'estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Struttura Organizzativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall'assicurato. L'Impresa terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell'eventuale custodia del veicolo entro un massimale di Euro 2.500,00. Trasporto in autoambulanza Qualora l'assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza. Le spese di trasporto sono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ ritorno). La prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l'anno ed è valida soltanto in Italia.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti. • Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. • Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono. • L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'assicurato. • L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'assicurato. • L'Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell'evento sinistroso. • Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni. • Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Tutela Legale La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.	
Tutela Legale	L'assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall'assicurato, quali: • l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio; • le spese peritali per un perito di parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese liquidate in favore del Consulente d'Ufficio (CTU) dal Giudice; • le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; • le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp); • per un legale di controparte, in caso di soccombenza dell'assicurato con condanna alle spese; • per arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000; • per transazioni preventivamente autorizzate dall'Impresa; • per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti. TUTELA CIRCOLAZIONE La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino ad un massimale di Euro 10.000 per ogni sinistro e senza limite annuo. Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo identificato. La garanzia è operante nei seguenti casi: 1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni. Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di Euro 500 per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Ciclomotori in merito alla applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi: • inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell'offerta • mancata comunicazione o diniego di offerta; • mancato accordo tra le parti. 2. danni subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo; 3. danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo; 4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo; 5. istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione; PATENTE A PUNTI La garanzia Recupero punti patente è operante solo se l'assicurato al momento dell'effetto della presente polizza è in possesso di almeno 15 punti sulla propria patente di guida. Per la verifica della presenza di 15 punti saranno considerate valide solo le decurtazioni punti relative ad infrazioni commesse dopo l'effetto della presente polizza. L'Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero dei punti e/o le spese sostenute per sostenere l'esame per la revisione della patente fino alla concorrenza di Euro 1000 per evento e per anno assicurativo in conseguenza alla perdita di: • punti 6 per le patenti A e B; • punti 9 per le patenti superiori. dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi dalla garanzia: • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali; • le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore; • le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale; • le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato; • le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; • le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione; • spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto) • tasse di registro ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE: La garanzia non è operante: a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizioni vigenti; c) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; d) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo; e) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Ciclomotori agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE: La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti motivi: Gare di velocità, Guida in stato d'ebbrezza, Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, Omissione di soccorso, Violazione di posti di blocco

Infortuni Conducente NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura il Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo sino al momento in cui ne discende.	
Infortuni Conducente	Le garanzie prestate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. nei limiti dei valori assicurati riguardano - l'invalidità permanente: Vengono indennizzate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l'infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall'infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili. Se l'Assicurato, al momento dell'infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra. - la morte: L'indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta anche se la morte si verifica, a causa dell'infortunio subito, – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall'evento lesivo. L'indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	L'invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la "liquidazione dell'indennità di invalidità permanente" per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell'invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l'indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l'asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l'indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.
Infortuni Trasportati	La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L'estensione di garanzia vale per il caso di morte o di invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l'ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all'entità del danno sofferto da ciascuno.

 CHE COSA NON È ASSICURATO?	
Rischi esclusi	Rispetto a quanto indicato nel DIP Base, si specifica quanto segue: L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. L'Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: a) il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b). L'assicurazione non comprende la copertura di: denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Eventuali limitazioni ed esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base, di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.

Di seguito vengono riportate le principali esclusioni comuni a tutte le garanzie:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente rinnovi il documento di guida nei tre mesi successivi alla data del sinistro;
- se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
- se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del conducente.
- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;

Esclusioni Specifiche relative a ciascuna garanzia

Responsabilità civile, restano esclusi:

- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - nel caso di Veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
 - nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: restano esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.

Garanzia Incendio:

- Non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall'autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.

Principali Esclusioni valide per le garanzie Danni al Veicolo:

NOBIS non indennizza i danni causati al veicolo da:

- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l'azione diretta del fulmine e salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria "Fenomeno Elettrico";
- dolo del Contraente/Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il veicolo. Per la garanzia "furto" sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Cosa fare in caso di sinistro	La Denuncia, redatta sul modulo "Constatazione Amichevole di incidente – denuncia di sinistro" fornita da Nobis, deve essere presentata in originale entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all'Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall'Italia) o il numero +39 011 4518751 (dall'estero) o all'Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto. La Denuncia deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso. È possibile comunicare la Denuncia del Sinistro, anche qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 148, 149 e 150 del Codice, tramite lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma posta elettronica all'indirizzo mail sinistrirca@nobis.it o tramite fax al n. +39 011 4518753. Assistenza diretta/in convenzione: Sul sito internet di NOBIS (www.nobis.it) l'Assicurato potrà trovare l'elenco dei Riparatori convenzionati, con i relativi riferimenti. L'Assicurato potrà, inoltre trovare, in maniera dettagliata l'elencazione dei costi relativi alle spese amministrative e gestionali nonché le tariffe che vengono riconosciute agli Autoriparatori convenzionati. L'Impresa, nel caso in cui l'Assicurato - al verificarsi di un sinistro - non faccia eseguire le riparazioni presso un Riparatore Convenzionato con NOBIS o con altra azienda eventualmente preposta dall'Impresa stessa avrà diritto ad applicare dall'Assicurato ulteriori limitazioni. L'impresa supporterà l'assicurato al fine di individuare il Riparatore più vicino alla propria residenza ed eventualmente offrire il servizio "ritiro e riconsegna a domicilio". Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958. Rimborso del sinistro per evitare il malus: L'Assicurato può evitare la maggiorazione del Premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annuale della Polizza, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto non rinnovato. I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nell'ultima annualità assicurativa trascorsa, indipendentemente dalla data di accadimento. Per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro per il quale abbia trovato applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, l'Assicurato deve rivolgersi alla CONSAP per conoscere l'ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso. Seguendo le modalità indicate da CONSAP, l'Assicurato può riscattare il sinistro rimborsandolo all'ente in questione, che rilascia un'attestazione di avvenuto pagamento da consegnare all'Impresa, anche per il tramite dell'Intermediario che amministra il contratto. Nel caso invece si tratti di Sinistro non rientrante nella suddetta procedura, lo stesso potrà essere riscattato versando la somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati direttamente all'Impresa, anche per il tramite dell'Intermediario che amministra il contratto. A riscatto avvenuto, l'Impresa procede alla depenalizzazione e conseguente riqualificazione del contratto. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 180 giorni dalla scadenza. Gestione da parte di altre imprese: Si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. Prescrizione: indicare il termine entro cui i diritti derivanti dal contratto si prescrivono. ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il contraente/assicurato effettui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all'impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell'Impresa.
Obblighi dell'impresa	L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo a partire dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Premio	Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore. L'Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 40/2018 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettate dall'eventuale intermediario comunque inteso. Il premio è comprensivo di imposta.
Rimborso	Nel caso di cessazione del rischio per: - Trasferimento della proprietà del veicolo - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo - Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo la Compagnia rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Ciclomotori, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Durata	Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza. NOBIS è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Sospensione	La sospensione del contratto è prevista unicamente per i motocicli. Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a NOBIS restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Intermediario al quale è assegnato il contratto. Qualora tali documenti non fossero più in suo possesso, il Contraente dovrà consegnare copia della denuncia presentata all'Autorità competente. NOBIS rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dalle ore 24:00 della data indicata sulla predetta appendice.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto ha durata annuale e non si rinnova tacitamente alla scadenza. Al termine dell'annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. NOBIS provvederà alla consegna del certificato. Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.
Ripensamento dopo la stipulazione	Solo per le polizze stipulate a distanza, il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata a.r. contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all'Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e Carta Verde. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti NOBIS è tenuta a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Risoluzione	Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: - Trasferimento di proprietà del veicolo; - Cessazione del rischio per a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato; - Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come ciclomotore, quadriciclo leggero, motoveicolo e motoslitte.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Costi di intermediazione

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario è pari al 13,34% sul premio netto imponibile per la garanzia RC, del 37,02% per le garanzie Infortuni, del 31,07 per le garanzie Cvt, del 35,70 per le Garanzie Perdite Pecuniarie, del 24,69% per la garanzia Tutela Legale e del 50,15% per la garanzia Assistenza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 - Agrate Brianza - MB - fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.
All'IVASS	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito www.ivass.it , sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Verificata la fondatezza del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

INDICE

GLOSSARIO	1/30
1.CONDIZIONI GENERALI	4/30
2.SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	7/30
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE	
OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE	9/30
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE.....	10/30
3. SEZIONE DANNI AL VEICOLO	17/30
4. SEZIONE ASSISTENZA STRADALE.....	21/30
5. SEZIONE TUTELA LEGALE.....	23/30
6. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	25/30
SEZIONE ESTENSIONE INFORTUNI DEI TRASPORTATI E RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO.....	26/30
DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI	28/30
INFORMATIVA PRIVACY	30/30

GLOSSARIO

COASSICURAZIONE

Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (di seguito Codice)

Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

COMMITTENTE

Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it).

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendone i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.

CONTRATTO

Il contratto di assicurazione.

DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia, salvo diversa pattuizione, decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio.

DELITTO COLPOSO

Danno determinato da un fatto, espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà o intenzione di causare l'evento lesivo.

DANNO DOLOSO

Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa commesso volontariamente.

DANNO EXTRACONTRATTUALE

Danno conseguente a fatto illecito che non presume l'esistenza di alcun rapporto contrattuale.

DANNO PARZIALE

Ogni danno il cui ammontare sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

DANNO PRETERINTENZIONALE

Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa dal quale derivano conseguenze più gravi rispetto a quelle volute da colui che ha agito per commettere l'illecito.

DANNO TOTALE

Ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

DEGRADO

Deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura compreso il chilometraggio.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'Assicuratore.

DURATA CONTRATTO

Il periodo di validità del contratto che ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FATTO ILLECITO

Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.

FRANCHIGIA

Importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

FURTO

E' il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

IMPRESA

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.

INCENDIO

L'autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

INCIDENTE

Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale. **Per la garanzia Assistenza stradale è il sinistro** che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INDENNIZZO O INDENNITA'

La somma dovuta dall'Impresa **all'Assicurato** in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.

INFORTUNIO

L'evento, connesso con la circolazione del veicolo, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

INSORGENZA DEL SINISTRO

Per insorgenza del sinistro si intende:

- il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento di danni extracontrattuali;
- il momento in cui l'assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto in tutti gli altri casi.

INTERMEDIARIO

La persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel R.U.I., che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa, e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.

INVALIDITA' PERMANENTE

Perdita o diminuzione, in via definitiva ed irrimediabile, della capacità lavorativa generica del soggetto assicurato.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LEGGE

Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 - "Codice delle Assicurazioni Private", i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.

LEGITTIMO CONDUCENTE

Proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile. Per le altre garanzie è la somma assicurata che costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dall'Impresa.

MEDIAZIONE

istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione tra soggetti privati dei conflitti relativi a "diritti disponibili".

MOTOCARROZZETTA

Veicolo definito dall'art. 53 lett. b) del Codice della Strada.

MOTOCICLO

Veicolo definito dall'art. 53 lettera a) del Codice della Strada.

MOTOSLITTA

Veicolo a motore destinati al trasporto di persone e di cose il cui contatto sul suolo innevato si realizza mediante pattino o pattini direzionali anteriori e uno o due cingoli posteriori costituenti il sistema di propulsione (Circ. Ministero dei Trasporti n. 180 del 24/12/1970).

MOTOVEICOLI

Veicoli definiti dall'art. 53 del Codice della Strada.

MOTOVEICOLO TRASPORTO PROMISCUO

Veicolo definito dall'art. 53 lett. c) del Codice della Strada.

NORME TARIFFARIE

Le norme di NOBIS che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.

PERCORSI FUORI STRADA

Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" di cui all'Art. 2 Codice della Strada.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e dell'annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati. Il periodo d'osservazione inizia:

- per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo d'assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
- i periodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Impresa, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PROCEDIMENTO PENALE

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, di norma attraverso l'informazione di garanzia.

PROCESSO CIVILE

Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice di Pace o al Tribunale.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

L'intestatario al PRA del veicolo o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

PRESTAZIONE

Per la garanzia Assistenza Stradale è l'aiuto che, in caso di sinistro, l'Impresa deve fornire all'Assicurato, nel momento del bisogno, tramite la Struttura Organizzativa.

QUADRICICLO LEGGERO

Veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata, o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore (D.M. Trasporti 05.04.1994).

QUADRICICLO TRASPORTO PERSONE

Veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore a 400 Kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 Kw (D.M. Trasporti 05.04.1994).

RAPINA

Reato, previsto all'art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

RECESSO

Atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi delle circostanze previste dall'art 1.7 delle Condizioni di Assicurazione.

REATO

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

RELITTO

Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

RESIDENZA

Il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico.

RESPONSABILITÀ MINORITARIA

La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

RIPARATORE CONVENZIONATO (STRUTTURA CONVENZIONATA)

Riparatore convenzionato con NOBIS o con altra società eventualmente preposta da NOBIS.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

La polizza riprende i suoi effetti dopo il periodo di sospensione.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dall'Impresa a terzi danneggiati in caso di sinistro.

RISARCIMENTO/INDENNIZZO

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' la facoltà concessa all'Assicurato di risolvere il contratto a seguito di vendita, distruzione o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato.

SCOPERTO

Importo espresso in percentuale sull'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro, con un minimo espresso in cifra fissa.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

La polizza che cessa i suoi effetti sino alla data della sua eventuale riattivazione.

SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

Spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio.

SPESE DI SOCCOMBENZA

Spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.

STATO DI NECESSITÀ

L'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura dell'Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza.

TARIFFA

La Tariffa di NOBIS in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

TRANSAZIONE

Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso anche giudiziale.

USURA

Forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti.

VALORE A NUOVO

Valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate richiamate oppure in via sussidiaria il valore indicato nella fattura di acquisto comprensivo degli accessori e dell'IVA (salvo che all'Assicurato/Contraente sia consentita la detrazione a norma di Legge).

VALORE COMMERCIALE

A. Il valore del listino "Veicoli Usati" riportato dalla rivista specializzata "Dueruote" o, in mancanza, il valore corrispondente evincibile da altra rivista di settore specializzata;

B. per tutti i veicoli non riconducibili ad alcuna rivista specializzata, il valore del bene in comune commercio.

VEICOLO

Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.

Con il termine "Veicolo" s'intendono ai sensi del presente contratto unicamente i Ciclomotori, i Quadricicli leggeri, i Motoveicoli e le Motoslitte.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante Legale
Dr. Giorgio Introvigne



1. CONDIZIONI GENERALI

CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE – Edizione tariffaria 01.12.2018 – SINBK-001.12.2018-2018.12.31

NOTA BENE:

le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in **polizza** se è stato pagato il **premio** o la prima rata di **premio**; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza.

In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga alle singole scadenze, l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l'assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (Art. 1901 comma 2 Codice Civile).

Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.

NOBIS rilascia, su richiesta del **Contraente**, un duplicato del certificato di assicurazione nel caso in cui tale documento sia stato sottratto, smarrito, distrutto o si sia deteriorato. In quest'ultimo caso NOBIS rilascia il duplicato previa restituzione del documento deteriorato.

NOBIS si riserva la facoltà di richiedere, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

1.1 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO – DUPLICATO DI POLIZZA

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, NOBIS vi provvede **previa restituzione di quello da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio.**

Nel caso in cui il certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, NOBIS rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese del Contraente.**

Se la perdita del certificato sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento **il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

In caso di richiesta di duplicato o copia della Polizza ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, NOBIS rilascia un duplicato o una copia **su richiesta ed a spese del Contraente.**

Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, **il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo **premio** è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal **Contraente** e riportate in **polizza**.

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Sono rilevanti ai fini della determinazione del **premio** le dichiarazioni relative alla residenza del **proprietario** o alle caratteristiche tecniche del **veicolo**.

La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a NOBIS e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.

La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile, NOBIS qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all'art. 144 della Legge in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata, su richiesta, da NOBIS al Contraente.

Per la circolazione all'estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. NOBIS risponde, inoltre, entro i massimali della polizza ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).

La **Carta Verde** è valida per il periodo in essa indicato. NOBIS, qualora sia applicabile la normativa prevista dall'Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile in materia di sospensione di garanzia o quella prevista alla scadenza contrattuale dall'Art. 170 bis del dglg 209/2005 (vedi anche art. 1.5 "Durata del contratto"), risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del **premio** o delle rate di **premio** successive, **a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.**

Qualora la **polizza**, in relazione alla quale è rilasciata la **Carta Verde**, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla **Carta Verde**, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed **il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a NOBIS; l'uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.**

Per le Sezioni "Danni", "Infortuni del conducente" e "Estensione trasportati e rimborso spese mediche da infortunio", l'assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde" la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.

Per le Sezioni "Tutela Legale" e "Assistenza Stradale", vale l'ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.

1.4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

NOBIS è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal **Contraente** per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

1.5 RINNOVO DEL CONTRATTO

Al termine dell'annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. NOBIS provvederà alla consegna del certificato.

Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.

1.6 DIRITTO DI RECESSO

(valido solo per le polizze stipulate a distanza)

Il **Contraente** entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del **premio**, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all'**Intermediario** con cui il contratto è stato concluso e a NOBIS, allegando in originale scheda di **polizza**, certificato di assicurazione e **Carta Verde**.

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti NOBIS è tenuta a rimborsare la parte di **premio** riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.7 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO (valida esclusivamente per i motocicli)

Non è prevista dalla tariffa base.

1.8 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il **Contraente** è tenuto a comunicare immediatamente a NOBIS l'eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante, **previa restituzione all'Intermediario, al quale è assegnato il contratto, del certificato e dell'eventuale Carta Verde relativi al Veicolo alienato**, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, **di sua proprietà o di proprietà del coniuge o del convivente di fatto o di persona unita civilmente. Nel caso di Società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa**: in questo caso NOBIS procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito **purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato**. NOBIS provvede, **limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile**, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del Veicolo in conto vendita; **tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore**.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al Veicolo alienato viene ceduto all'acquirente, **il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a NOBIS e comunque entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di compravendita certificata, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio. Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.**

Per l'assicurazione dello stesso Veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: NOBIS pertanto non rilascerà l'Attestazione.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; **in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a NOBIS restituendo contestualmente certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde**. NOBIS, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti**.

Il contratto si risolve, **senza rimborso del Premio**, anche nel caso di documentata consegna del Veicolo in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti all'Intermediario di NOBIS il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde**. In caso di successivo trasferimento di proprietà del Veicolo stesso il Contraente ha diritto, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, al rimborso del Premio pagato e non goduto, **al netto di imposte e contributi**, dal momento della consegna in conto vendita del Veicolo.

1.9 CESSAZIONE DEL RISCHIO

1.10.1 DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di Rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo il certificato di assicurazione e l'eventuale la Carta Verde all'Intermediario al quale è assegnato il contratto**.

Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del Veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, di sua proprietà o del coniuge, o del convivente di fatto o di persona unita civilmente. **Nel caso di Società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa**.

NOBIS procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, **limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile**, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito **purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato**.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del Veicolo e NOBIS rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti**.

Qualora certificato e Carta Verde siano andati distrutti con il Veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.

1.1.2 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e l'eventuale la Carta Verde all'Intermediario al quale è assegnato il contratto. Il Contraente deve **inoltre consegnare a NOBIS copia della denuncia presentata all'Autorità competente.**

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, di sua proprietà o del coniuge, o del convivente di fatto o di persona unita civilmente. **Nel caso di Società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa.**

NOBIS procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, **limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile**, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito **purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.**

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e NOBIS rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia residua.

1.10.3 SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI

Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile, in caso di cessazione del rischio a seguito di **sinistro** indennizzabile ai sensi di **polizza** che comporti la perdita totale e definitiva del **veicolo** assicurato e senza sostituzione con altro **veicolo**, **non si procede ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto a completarne il pagamento annuo.**

1.10 FORO COMPETENTE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

1.11 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da NOBIS.

1.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

1.13 POLIZZE VINCOLATE

Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la Polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell'Ente vincolatario. NOBIS si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:

- **non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;**
- comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stata coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo di NOBIS, **fermo restando che, il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.**

Resta inteso che, **ai sensi dell'art. 1891 2° comma del Codice Civile, in caso di danni relativi al Veicolo assicurato l'indennizzo da liquidarsi verrà corrisposto all'Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.**

1.14 CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 1260 del Codice Civile, le Parti pattuiscono che il Contraente e/o l'Assicurato non potranno/potrà cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell'Impresa che dovrà essere rilasciato dalla stessa entro 4 giorni da quando l'Assicurato ne ha fatta eventuale richiesta. Una volta trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte di NOBIS, il Contraente e/o l'Assicurato potranno/potrà liberamente cedere i diritti derivanti dal presente contratto.

Tale consenso si intende già prestato, da parte dell'Impresa, nel caso di riparazione del Veicolo presso un Autoriparatore convenzionato con l'Impresa o con altra società eventualmente preposta dall'Impresa stessa.

1.15 CLAUSOLA BROKER

(valida solo per le polizze intermedie da Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con NOBIS.

Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, fax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

2. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

NOBIS assicura, in conformità alle norme di Legge, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza.

L'assicurazione copre anche:

- 1.1 la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private **escluse le Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione**;
- 2.1 la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;
- 3.1 la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, **purché conseguenti alla circolazione del Veicolo**;
- 4.1 **PER I MOTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA**: la responsabilità dell'istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame**, e l'istruttore **soltanto durante l'esame dell'allievo conducente**;
- 5.1 **PER I MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO**: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto**; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
- 6.1 **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE**: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.**

NOBIS inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, **in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza.**

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 4, 5 e 6 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

2.2 SOGGETTI ESCLUSI

L'Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).

2.3 ESCLUSIONI E RIVALSA

Salvo che non sia diversamente convenuto, l'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di Veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- nel caso di Veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul Veicolo indicato in Polizza;
- per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

NOBIS rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il conducente guida con patente scaduta, purché la patente venga rinnovata entro i successivi 180 giorni ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.

2.4 OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

NOBIS, nella sezione del proprio sito internet dedicata ai suoi Clienti, mette a disposizione del **Contraente**, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione che contiene:

- la data di scadenza del contratto;
- le indicazioni per acquisire informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto;
- le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i sinistri, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto).

2.5 ATTESTAZIONE DI RISCHIO

NOBIS consegna al **Contraente**, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del **veicolo** assicurato, secondo quanto previsto dall'Art. 134 del Codice (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell'Area Clienti del sito www.nobis.it.

Alla scadenza del contratto, qualora il **Contraente** intenda assicurare il medesimo **veicolo** presso altra Impresa, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

NOBIS rilascia altresì al **Contraente**, in caso di cessazione del rischio, se il **periodo di osservazione** risulta concluso, l'attestazione relativa all'annualità in corso riportante le classi contrattuale e **universale** (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.

In caso di riattivazione del contratto sospeso, NOBIS consegna l'attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

NOBIS consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, attestazione relativa all'ultima annualità compiuta. **NOBIS non rilascia l'attestazione nel caso di:**

- **sospensione di garanzia nel corso della polizza non seguita da riattivazione;**
- **polizza che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;**
- **polizza che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;**
- **polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;**
- **polizza annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d'osservazione;**
- **cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.**

2.6 PERIODI DI OSSERVAZIONE

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalla Condizione Speciale C, sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

2.7 RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, **la richiesta di risarcimento è presentata, alla Sede dell'Impresa con lettera raccomandata - con avviso di ricevimento o con consegna a mano - telegramma, fax al n. +39.039.6890794 o tramite posta elettronica all'indirizzo sinistrirca@nobis.it; o all'Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto, con lettera raccomandata - con avviso di ricevimento o con consegna a mano - telegramma o fax.**

In ogni caso **deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale** redatta sul modulo, fornito da NOBIS, "Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro", conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.

La predetta Denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all'Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall'Italia) o il numero +39.039.9890017 (dall'estero).

La Denuncia deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.

È possibile anticipare la Denuncia del Sinistro tramite posta elettronica all'indirizzo mail sinistrirca@nobis.it o tramite fax al n. +39.039.6890794.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro, come sopra indicati, può comportare per NOBIS gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

2.8 GESTIONE DELLE VERTENZE

NOBIS assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

NOBIS non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora NOBIS lo richieda espressamente.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

NOTA BENE:

le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2.9 LIMITAZIONE ALL'AZIONE DI RIVALSA E CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI IN ABBINAMENTO ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE

(Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e si intendono automaticamente operanti se viene acquistata la garanzia di responsabilità civile da circolazione)

A) Rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00 per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

NOBIS, a parziale deroga dell'articolo 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione, **limita all'importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa**:

- nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. **NOBIS si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà**;
- nei confronti del Proprietario del Veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest'ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, **sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa**.

B) Rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria

Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall'Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, NOBIS, a parziale deroga dell'articolo 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione, **limita all'importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa** nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

C) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza e Rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (Estensione operante solo se ne sia stato pagato il relativo sovrapprezzo e se espressamente richiamata in Polizza)

NOBIS, a parziale deroga dell'articolo 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione, **rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di:**

- Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza;
- Nei confronti dell'assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. **Nobis si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà**;
- Nei confronti del Proprietario del veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest'ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, **sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa**.

Nobis, a parziale deroga dell'art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di assicurazione, **limita, inoltre, all'importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

D) Rinuncia alla rivalsa e Rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria (Estensione operante solo se ne sia stato pagato il relativo sovrapprezzo e se espressamente richiamata in Polizza)

Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall'Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, NOBIS, a parziale deroga dell'articolo 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione, **rinuncia al diritto di rivalsa, nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:**

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente guida in stato di ebbrezza.

Nobis, a parziale deroga dell'art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione, **limita, inoltre, all'importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

In ogni caso, l'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

NOTA BENE:

le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2.10 FORMA TARIFFARIA E ALTRE CONDIZIONI SPECIALI

Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

C) BONUS/MALUS

C.1 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 (sessanta) giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

C.2 - Classe di merito di conversione universale (Classe CU) e Classe NOBIS (Classe Interna)

1) Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale

1. Per i Veicoli **sforniti della classe di merito di conversione universale (CU)**, l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
 - a. In caso di prima immatricolazione del Veicolo o di voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.
 - b. In caso di Veicolo già assicurato:
 - i. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale (vedi Tabella 1):

Tabella 1 – Determinazione della classe di merito sulla base del numero di annualità

Anni senza sinistri	Classe di merito C.U.
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la rilevazione della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

- ii. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (inclusa l'annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il Rischio assicurato da 5 anni con un Sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un Sinistro);
- il Rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).

2. Nel caso di Veicoli **già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del Premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri**, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza (Classe Interna), tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata in base alla seguente Tabella 2:

Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tra classe CU e Classe NOBIS (Classe Interna)

Classe CU indicata nell'Attestazione rilasciata dall'altra impresa	Classe di assegnazione NOBIS (Classe Interna)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

2) Regole di assegnazione della classe di merito CU e Classe NOBIS (Classe Interna)

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe NOBIS di assegnazione	Documentazione da consegnare
1	Mancanza di attestazione e/o carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto oppure casi non espressamente indicati	Classe 18	Classe 18	1) Copia del libretto di circolazione 2) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
2	Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto	Classe 14	Classe 14	1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
3	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta	Classe 14	Classe 14	1) Copia del libretto di circolazione 2) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
4	Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura o cessione di contratto - comma 4 bis dell'art.134 del D. Lgs. 209/2005, c.d. "Legge Bersani"	Classe CU risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia già assicurato	Classe 14 o migliore Classe NOBIS corrispondente alla CU acquisita	1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Copia del libretto di circolazione del familiare da cui si eredita la classe di merito 3) Originale del duplicato (se non disponibile in Banca Dati) dell'attestazione dello stato del rischio relativo al veicolo della medesima tipologia di proprietà del familiare 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO) 5) Fotocopia certificato valido (se stessa targa ATR) 6) Stato di famiglia
5	Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1)	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
6	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da non oltre 15 giorni	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18 3) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
7	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
8	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da oltre 60 mesi	Classe di merito 18	Uguale a Classe CU	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
9	Veicolo venduto, demolito, esportato all'estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia della documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
10	Veicolo venduto, demolito, esportato all'estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in altra forma tariffaria con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1)	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia della documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe NOBIS di assegnazione	Documentazione da consegnare
11	Veicolo assicurato presso compagnia estera	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU	Uguale a classe CU	1) Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
12	Veicolo in leasing acquistato dal soggetto utilizzatore in occasione della scadenza del contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi)	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1)	Uguale a classe CU	1) Duplicato dell'ultima Attestazione dello stato del rischio relativa al Veicolo in uso (se non disponibile in Banca Dati) 2) Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
13	Veicolo assicurato con contratto temporaneo	Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata	Uguale a classe CU	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Copia del contratto temporaneo; 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo. Se il contratto temporaneo risulta scaduto da più di 12 mesi. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe 18 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
14	Veicolo assicurato con un'altra Compagnia a cui è vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa	Classe riportata nella dichiarazione presentata	Uguale a classe CU	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o la classe di assegnazione CU, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale 3) Fotocopia della raccomandata di richiesta di attestazione inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
15	Polizza annullata ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della B/M maturata entro un anno dalla data del furto	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Denuncia di furto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
16	Polizza annullata ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della classe B/M maturata oltre il dodicesimo mese dalla data del furto ma entro i 60 mesi	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Denuncia di furto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Dichiarazione di non aver utilizzato tale classe per nessun altro veicolo 5) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
17	Polizza annullata e ritrovamento del veicolo entro un anno dalla data del furto	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Denuncia di furto 3) Denuncia di ritrovamento 4) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 5) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
18	Polizza annullata e ritrovamento del veicolo oltre il dodicesimo mese dalla data del furto ma entro 60 mesi senza aver usufruito della classe di merito	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Denuncia di furto 3) Denuncia di ritrovamento 4) Dichiarazione di non aver utilizzato tale classe per nessun altro veicolo 5) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
19	Ritrovamento del veicolo successivamente all'utilizzo della classe di merito maturata per altro veicolo	Classe di merito risultante dall'ultima attestazione dello stato del rischio maturata	Uguale a classe CU	1) Denuncia di furto 2) Denuncia di ritrovamento 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO)
20	Proveniente da polizza sospesa (stesso veicolo)	Classe di merito risultante dall'attestato dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 4) Appendice di sospensione 5) Dichiarazione di non aver circolato dal momento della sospensione

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe NOBIS di assegnazione	Documentazione da consegnare
21	Proveniente da polizza sospesa (veicolo diverso)	Classe di merito risultante dall'attestato dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 4) Appendice di sospensione 5) Atto di vendita o conto vendita o certificato di rottamazione o denuncia di furto del veicolo assicurato dalla polizza sospesa 6) Dichiarazione che la classe risultante dall'ATR non è stata utilizzata per nessun altro veicolo 7) Libretto veicolo assicurato nella polizza sospesa
22	Da conto vendita	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/PASSAPORTO) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Dichiarazione di mancata vendita rilasciata dal venditore presso il quale il veicolo era stato consegnato

3) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche

- Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi, o conviventi di fatto o unite civilmente di un Veicolo, NOBIS riconosce la classe CU già maturata sul Veicolo. Tale facoltà è concessa anche nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una ditta individuale alla persona fisica titolare della stessa, e da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa; nel caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda, di società di persone o capitali, Nobis riconosce il trasferimento della classe CU maturata sul veicolo, alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.
- In caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l'Attestazione è inviata a quest'ultimo e NOBIS riconosce la classe CU maturata sul Veicolo.
- Qualora sia stata trasferita su altro Veicolo, di proprietà dello stesso soggetto, la classe di merito CU attribuita ad un Veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero a Veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, NOBIS attribuisce al suddetto Veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento la stessa classe di merito risultante dall'attestazione dello stato di rischio precedente alla perdita di possesso.
- Nel caso del proprietario di un Veicolo che, con riferimento ad altro e precedente Veicolo di sua proprietà, **possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze** intervenute in data successiva al rilascio dell'Attestazione, ma entro il periodo di validità della stessa:
 - vendita,
 - demolizione,
 - furto di cui sia esibita Denuncia,
 - certificazione di cessazione della Circolazione,
 - definitiva esportazione all'estero,
 - consegna in conto vendita,
 NOBIS assegna al Veicolo la medesima classe CU del precedente Veicolo. Tale facoltà è inoltre concessa anche al coniuge dell'Assicurato, o al convivente di fatto o alla persona con cui lo stesso è unito civilmente. **Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo, da società di persone a socio della società stessa o viceversa.**
- Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe universale CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro che, conviventi con il de cuius al momento della morte, abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.
- Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito NOBIS di pertinenza, in base alla Tabella 4 - Regole evolutive Classe NOBIS sotto riportata, a seconda che NOBIS abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
- È data facoltà al Contraente di evitare o ridurre le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, di cui alla Tabella 4 riportata di seguito, rimborsando, alla data di scadenza del contratto, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri cagionati. **I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa**, indipendentemente dalla data di accadimento.
Tale facoltà può essere esercitata:
 - **in caso di Sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto** ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, rimborsando il Sinistro alla CONSAP; la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare va inoltrata alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A., ai seguenti recapiti: CONSAP S.p.A. - Stanza di Compensazione, Via Yser, 14 - 00198 ROMA; Tel. 06.85796530; Fax: 06.8579546/547; sito internet: www.consap.it; indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it;
 - **in caso di Sinistro non rientrante nella suddetta procedura**, rimborsando il Sinistro direttamente a NOBIS, anche per il tramite dell'Intermediario che ha in gestione il contratto.
 Tale facoltà è concessa anche in caso di mancato rinnovo del contratto, **entro 180 giorni dalla scadenza contrattuale.**
- In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso - comportando quindi il mantenimento della classe di merito - purché il proprietario (nel caso di contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.
- La sostituzione del Veicolo dà luogo alla sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro Veicolo della stessa tipologia - della classe di merito in corso, solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto o rapina, sempreché il Proprietario del Veicolo sostituito (nel caso dei contratti di leasing/noleggio, il locatario/intestatario temporaneo) sia lo stesso o sia il convivente di fatto o la persona con cui lo stesso è unito civilmente. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. L'Attestazione relativa ad un Veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto o rapina può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso Veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni.**
- In caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992, è possibile mantenere la classe di merito CU già maturata, ferma la scadenza di polizza.

4) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (vedi Tabella 3).

Tabella 3 - Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati

Classe di merito di provenienza CU	Classe di merito di assegnazione CU				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

C.3 – Classi NOBIS e loro regole evolutive

La formula tariffaria “Bonus/Malus” si articola in 18 classi di merito (Classi Interne o Classi NOBIS) corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe “1” (classe di massimo sconto) alla classe “18”:

Formula tariffaria “Bonus/Malus” - Classi NOBIS (Classi Interne)		
1	7	13
2	8	14
3	9	15
4	10	16
5	11	17
6	12	18

W

Sono previste riduzioni o aumenti di Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri nel “periodo di osservazione”, definito al punto C.1; di seguito si riporta la tabella di attribuzione della Classe NOBIS per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (Tabella 4).
Le variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella Tabella 5.

Tabella 4 - Regole evolutive Classe NOBIS

Classe NOBIS (Classe Interna) di provenienza	Classe NOBIS (Classe Interna) di assegnazione in base al numero complessivo di:				
	a. sinistri con responsabilità principale pagati				
	b. volte in cui la responsabilità paritaria cumulata per sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%				
	(a+b)	(a+b)	(a+b)	(a+b)	(a+b)
	0	1	2	3	4 o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 5 - Variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri

Classe NOBIS di provenienza	Classe NOBIS di assegnazione	Variazione % del premio - Ciclomotori e Quadricicli leggeri	Variazione % del premio - Motoveicoli e Motoslitte
1	1	0%	0%
2	1	-10,80%	-5,37%
3	2	-10,89%	-5,57%
4	3	-11,04%	-5,43%
5	4	-10,03%	-4,86%
6	5	-5,46%	-5,46%
7	6	-6,07%	-6,07%
8	7	-5,48%	-5,48%
9	8	-4,85%	-4,85%
10	9	-4,74%	-4,74%
11	10	-6,89%	-6,89%
12	11	-6,82%	-6,82%
13	12	-5,41%	-5,41%
14	13	-13,18%	-13,18%
15	14	-11,90%	-11,90%
16	15	-13,11%	-13,11%
17	16	-14,36%	-14,36%
18	17	-12,52%	-10,68%

3. SEZIONE DANNI AL VEICOLO

NOTA BENE:

le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

NOBIS tiene indenne l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del **veicolo**, causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate **che siano indicate in polizza**, con **il limite del valore indicato in polizza** e con l'applicazione delle franchigie o degli scoperti eventualmente indicati sulla **stessa** o, in mancanza, sul presente **Set Informativo**.

3.2 FURTO TOTALE E PARZIALE

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

NOBIS si obbliga a indennizzare l'assicurato, **nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo** identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- **furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo stesso.**

In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo, l'Impresa indennizza all'assicurato, **previa detrazione di una franchigia pari a Euro 250,00**, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.

L'applicazione di tale franchigia sarà valida ed operante anche se la garanzia furto è prestata senza scoperto e senza franchigia o con una franchigia inferiore a Euro 250,00.

In caso di furto parziale limitato esclusivamente all'impianto di navigazione satellitare e/o all'impianto multimediale – fissati inamovibilmente al veicolo – **la garanzia opererà con un massimale di Euro 7.500,00 per evento e per anno.**

3.3 DEFINIZIONE DI FURTO TOTALE

Il Furto o la rapina del **veicolo** si considerano "totali" qualora lo stesso non venga ritrovato.

Parimenti, il caso assicurativo è considerato "furto totale" qualora il ritrovamento del veicolo assicurato non avvenga entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti.

3.4 INCENDIO

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato, **nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo** identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;

La garanzia non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall'autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.

1.4.1 RICORSO TERZI DA INCENDIO (sempre compresa nella garanzia Incendio)

L'Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, fino alla concorrenza di **Euro 100.000,00** delle somme che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, **quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.**

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

3.5 ESCLUSIONI

NOBIS non indennizza i danni causati al veicolo da:

- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l'azione diretta del fulmine;
- dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia "furto" sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali.

Sono sempre escluse le spese sostenute dall'Assicurato o da chi per esso al fine di apportare al veicolo modifiche e/o aggiunte e/o migliorie di qualsivoglia natura.

Sono sempre esclusi i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento), i danni consequenziali e i danni non materiali.

Sono sempre esclusi i danni derivanti dall'appropriazione indebita commessa da qualsivoglia soggetto e i danni derivanti dal furto e/o dalla rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente.

Relativamente alla garanzia 3.04.1) "Ricorso terzi da incendio" NOBIS non risarcisce i danni:

- subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario

- del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- b) subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- c) da inquinamento o da contaminazione;
- d) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

3.6 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Se il veicolo di prima immatricolazione è assicurato in concomitanza del suo acquisto, il Valore Assicurato è pari alla somma in Euro – corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo oltre al prezzo degli accessori (optionals) e degli audiofonovisivi, senza detrarre sconti, promozioni, incentivi e contributi ad ogni titolo rilasciati – risultante dalla fattura di acquisto del veicolo stesso emessa dal venditore.

Se il veicolo non è di prima immatricolazione, il Valore Assicurato è pari al valore commerciale, risultante dai listini di settore, al momento della stipula del contratto di assicurazione.

Se il veicolo è assicurato non in concomitanza dell'acquisto o l'Assicurato non sia in possesso della fattura, il Valore Assicurato è pari al valore commerciale, risultante dai listini di settore, al momento della stipula del contratto di assicurazione.

In ogni caso, il valore assicurato indicato nel modulo di polizza, o nella quietanza, deve comprendere anche il valore degli eventuali accessori non di serie risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nella polizza.

Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili mediante apposita pattuizione in polizza, solo se stabilmente installati sul veicolo.

3.7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e alla Direzione – Servizio Sinistri – di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Viale Colleoni n. 21 – 20864 Agrate Brianza, Fax: 039.9890690) entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni. Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Nei casi di furto, rapina dovrà essere effettuata denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a NOBIS, copia della stessa, vistata dall'Autorità. Se gli eventi si sono verificati all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità Italiana. Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.

Su richiesta di NOBIS, inoltre, il Contraente/Assicurato deve presentare la seguente documentazione, ove necessaria all'istruzione del sinistro:

- l'estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
- la procura a vendere o a demolire il veicolo a favore dell'Impresa: l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato, restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso rilasciata dal PRA, se presente, o la ricevuta con il codice di accesso alla Banca Dati del PRA;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le chiavi in dotazione di serie allo stesso;
- fornire prova dell'esistenza e della operatività degli impianti antifurto nonché dell'esistenza e della disponibilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente purché avente validità fiscale.

3.8 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a NOBIS appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere e NOBIS di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se NOBIS ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra NOBIS e l'Assicurato.

Qualora il veicolo venga ritrovato prima dell'erogazione dell'indennizzo, NOBIS liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.

3.9 ACCERTAMENTO ED INDENNIZZO DEL DANNO

L'accertamento dell'indennizzo e il suo ammontare sono concordati dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla NOBIS e uno dal Contraente.

I due periti hanno facoltà di nominarne un terzo imparziale quando si verifichi disaccordo tra di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi vengono prese a maggioranza.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola parte, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione in sinistro si è verificato.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese delle competenze del terzo.

Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

3.10 DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE

Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:

- furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- eventi fra quelli assicurati che determinano al veicolo danni di importo pari o superiore all'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

3.11 DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE

Per danno parziale si intende il danno che non rientra nella definizione di "danno totale" a sensi del precedente art. 3.10.

3.12 RELITTO

Qualora la riparazione del veicolo sia da considerarsi antieconomica, il bene che residua dal sinistro verrà considerato come "relitto".

Al verificarsi della circostanza poc'anzi indicata, NOBIS ha la facoltà di subentrare nella proprietà dello stesso liquidando all'Assicurato anche il relativo valore. Resta espressamente inteso come l'Assicurato – a semplice richiesta di NOBIS – dovrà produrre il certificato del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

3.13 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni della presente polizza, le modalità di liquidazione possono avvenire tramite:

3.13.1 Rete Convenzionata

L'assicurato deve contattare l'Impresa la quale autorizza la riparazione e provvede al pagamento diretto del sinistro presso la rete delle carrozzerie convenzionate. Restano comunque a carico dell'assicurato eventuali scoperti/franchigie previsti in polizza.

Per i danni avvenuti e riparati all'estero, l'Impresa liquida il sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata, ad eccezione della procedura di pagamento che sarà effettuata in modo indiretto.

3.13.2 Fuori Rete Convenzionata

L'assicurato deve contattare l'Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della denuncia del sinistro.

L'Impresa, accertato il diritto all'indennizzo, rimborsa direttamente l'assicurato, detraendo gli scoperti/franchigie previsti in polizza.

Nel caso in cui una carrozzeria convenzionata segnalata dall'Impresa abbia sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.

3.14 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

1.14.1 Danno Parziale

a) Rete Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato utilizzando la Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l'indennizzo, **per danni occorsi entro i prime sette (7) anni di età del veicolo**, verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado. Per i sinistri occorsi **successivamente a tale periodo, l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà ed allo stato d'uso del veicolo. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero. L'indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.**

b) Rete Non Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato al di fuori della Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che **l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale degli stessi al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà e allo stato d'uso del veicolo. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero. L'indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.**

In ogni caso, l'Impresa rimborserà il costo orario della mano d'opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata dell'Impresa [massimo Euro 35,00 (trentacinque/00) + IVA all'ora].

Qualora l'assicurato non intendesse provvedere alle riparazioni, l'Impresa applicherà gli scoperti e le franchigie previsti in polizza per le riparazioni effettuate fuori rete.

1.14.2 Danno Totale

L'Impresa rimborsa **il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, desumibile dalla rivista specializzata "Dueruote", aumentato del valore degli optional (se espressamente richiamati in polizza), applicando anche ad essi il degrado, in egual proporzione rispetto a quella applicata al veicolo, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.**

In caso di perdita totale conseguente a furto o incendio avvenuta **entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione** l'indennizzo verrà determinato sulla base del "valore a nuovo", fermo l'eventuale minor valore assicurato.

Resta espressamente inteso come l'eventuale indennizzo verrà erogato con l'applicazione dell'eventuale franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.

3.15 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'atto di liquidazione in originale debitamente firmato e sottoscritto.

3.16 SOMME ASSICURATE AL NETTO DI I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto) O CON I.V.A. PARZIALE

Su specifica richiesta del Contraente/Assicurato, a condizione che lo stesso sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge ed a patto che tale detrazione sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, le somme assicurate si intendono al netto di IVA o con IVA parziale. **Conseguentemente, si conviene che, sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, la liquidazione dell'importo indennizzabile verrà effettuata, a seconda dei casi, al netto dell'I.V.A. o al lordo della quota parte dell'imposta non recuperabile dal Contraente/Assicurato.**

3.17 DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio è determinato in base ai dati indicati nel Modulo di polizza con riferimento al tipo di veicolo, uso, marca, modello e allestimento - utilizzando il valore di listino per i veicoli nuovi ed il valore commerciale, desumibile dalla rivista specializzata di riferimento "Dueruote" o, in mancanza, di altra rivista di settore specializzata, al luogo di residenza del proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla polizza stessa; in caso di leasing, ferme le norme poc'anzi indicate, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario.

3.18 GARANZIE PRESTATE E RELATIVI SCOPERTI E FRANCHIGIE

Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle richiamate nel modulo di polizza.

Le franchigie e gli scoperti relativi alle garanzie prestate sono riportati nel Modulo di Polizza o in mancanza si intendono operanti quelli riportati nelle seguenti tabelle:

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO E FURTO, VALIDE SOLO PER MOTOCICLI, TRICICLI, QUADRICICLI E MOTOCARROZZETTE SUPERIORI A 50 cc		
PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS
Tutte le Regioni e le Province	Rimane a carico dell'Assicurato il 20% di ciascun sinistro col minimo di € 750,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 20% di ciascun sinistro col minimo di € 750,00
Targhe Speciali	Rimane a carico dell'Assicurato il 20% di ciascun sinistro col minimo di € 750,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 20% di ciascun sinistro col minimo di € 750,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO E FURTO VALIDE PER CICLOMOTORI NON SUPERIORI A 50 cc, TRICICLI E QUADRICICLI LEGGERI		
PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTE- STATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione della riparazione presso le strutture conven- zionate con NOBIS	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto in- dennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS
Tutte le Regioni e le Province	Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di cia- scun sinistro col minimo di € 1.000,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun sinistro col minimo di € 1.000,00
Targhe Speciali	Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di cia- scun sinistro col minimo di € 1.000,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun sinistro col minimo di € 1.000,00

L'elenco delle Strutture e delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli **Intermediari** o sul sito internet www.nobis.it.

3.19 REGOLA PROPORZIONALE

Se al momento del sinistro il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti all'art. 3.13) "Determinazione del valore assicurato", risulti maggiore del valore assicurato, NOBIS risponde dei danni **in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori**.
In nessun caso NOBIS, **indennizzerà un valore superiore a quello indicato sul Modulo di Polizza**.

4. SEZIONE ASSISTENZA STRADALE

NOTA BENE:

le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE 4 - ASSISTENZA

4.1 GARANZIA ASSISTENZA

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L'assistenza è materialmente erogata dalla Struttura Organizzativa dell'Impresa presso la quale opera la struttura organizzativa dell'assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.

Modalità per l'erogazione dell'assistenza

L'assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde 800.894147; dall'estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico +39.039.9890.720 ed in caso di chiamate dall'estero l'Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno per accogliere le richieste dell'assicurato. L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'assicurato, su richiesta dell'Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

Obblighi dell'assicurato

L'assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l'inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell'officina incaricata delle riparazioni.

L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'assicurato.

4.2 GARANZIE PRESTATE

Soccorso Stradale per guasto

Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all'officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. **Restano a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.**

Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.

Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).

La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento nonché il montaggio delle catene da neve.

Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto

Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla "Rete Convenzionata" le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato).

E' data facoltà all'assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell'immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete.

Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. **Restano a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.**

Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.

Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'assicurato qualora l'evento avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).

Invio pezzi di ricambio all'estero

Se il veicolo si trova all'estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l'evento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l'Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. **Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice.**

La prestazione non è operante nel caso in cui l'assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

Spese di albergo

Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell'assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Struttura Organizzativa organizza e l'Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. **Il tutto fino al massimale di Euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'assicurato.**

Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio

Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. **Il massimale è sia in Italia che all'estero di Euro 500,00 per evento.**

Invio taxi

Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Struttura Organizzativa invia un taxi fino all'officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l'immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. **L'Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di Euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri.**

Trasporto/Rimpatrio del veicolo

Se il veicolo è immobilizzato all'estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Struttura Organizzativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall'assicurato. **L'Impresa terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell'eventuale custodia del veicolo entro un massimale di Euro 2.500,00.**

Trasporto in autoambulanza

Qualora l'assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza.

Le spese di trasporto sono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l'anno ed è valida soltanto in Italia.

4.3 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA

• Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente.

Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.

- Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono.
- L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'assicurato.
- L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'assicurato.
- L'Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell'evento sinistro.
- Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
- Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

1.4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800.894147 o, se dall'estero, +39.039.9890720.

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di Polizza;
4. targa del veicolo;
5. modello del veicolo;
6. indirizzo del luogo in cui si trova il veicolo;
7. il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

5. SEZIONE TUTELA LEGALE

NOTA BENE:

le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

(Operante solo se riportata sul Modulo di Polizza)

5.1 CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA "TUTELA LEGALE"

L'Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dai successivi artt. 5.5 e 5.7. L'assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall'assicurato, quali:

- l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio;
- le spese peritali per un perito di parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese liquidate in favore del Consulente d'Ufficio (CTU) dal Giudice;
- le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
- le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp);
- per un legale di controparte, in caso di soccombenza dell'assicurato con condanna alle spese;
- per arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000;
- per transazioni preventivamente autorizzate dall'Impresa;
- per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti.

5.2 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA "TUTELA LEGALE"

Sono esclusi dalla garanzia:

- **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- **gli oneri fiscali;**
- **le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore;**
- **le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale;**
- **le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;**
- **le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;**
- **le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione;**
- **spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto)**
- **tasse di registro**

5.3 INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini dell'operatività della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Garanzia postuma: la garanzia è operante per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati entro 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto.

5.4 GESTIONE DEL SINISTRO

L'assicurato, dopo avere fatto all'Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l'Impresa comunicherà proprio benestare e l'assicurato procederà alla nomina.

L'Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni.

L'assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell'Impresa (che dovrà pervenire all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall'Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.

L'assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all'Impresa.

In caso di controversia fra il contraente/assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del contraente/assicurato.

In caso di disaccordo tra il contraente/assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

SOTTO SEZIONE 1 - TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

5.5 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con riferimento all'art. 5.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione della Sezione Tutela Legale, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino ad un massimale di Euro 10.000 per ogni sinistro e senza limite annuo.

Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo identificato.

La garanzia è operante nei seguenti casi:

1. arbitratore e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni.

Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di Euro 500 per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito alla applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:

- inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell'offerta;
- mancata comunicazione o diniego di offerta;

- mancato accordo tra le parti.
2. danni subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo;
 3. danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo;
 4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo;
 5. istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;

5.6 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA "TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE"

La garanzia non è operante:

- a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizioni vigenti;
- c) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso;
- d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo;
- f) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private

SOTTO SEZIONE 2 – TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

5.7 - PATENTE A PUNTI

La garanzia Recupero punti patente è operante solo se l'assicurato al momento dell'effetto della presente polizza è in possesso di almeno 15 punti sulla propria patente di guida.

Per la verifica della presenza di 15 punti saranno considerate valide solo le decurtazioni punti relative ad infrazioni commesse dopo l'effetto della presente polizza.

Oggetto della garanzia

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero dei punti e/o le spese sostenute per sostenere l'esame per la revisione della patente **fino alla concorrenza di Euro 1000** per evento e per anno assicurativo in conseguenza alla perdita di:

- punti 6 per le patenti A e B;
- punti 9 per le patenti superiori.

dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

5.8 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE

La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli:

Art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell'esame di revisione

Art. 141 – Gare di velocità

Art. 186 – Guida in stato d'ebbrezza

Art. 187 – Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

Art. 189 – Omissione di soccorso

Art. 192 – Violazione di posti di blocco

5.9 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'assicurato dovrà trasmettere all'Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell'avvenuta conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

In ogni caso l'assicurato deve trasmettere all'Impresa, con la massima urgenza, i provvedimenti, le notifiche e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni - ufficio Tutela Legale - viale Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB). Tel. 039/9890.001 o via posta elettronica all'indirizzo e mail: tutela@nobis.it

5.10 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Il rimborso viene corrisposto in seguito alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute ed entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Struttura Organizzativa dell'Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, telefonando al seguente numero verde

800.894137

dall'estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa telefonando al numero +39.039.9890710 comunicando subito le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome;
- Numero di polizza;
- Targa del veicolo e la sua reperibilità;
- Motivo della chiamata;
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri - Centro Colleoni
Viale Colleoni, 21 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

Per eventuali reclami scrivere a NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. con le modalità descritte nel DIP Aggiuntivo, allegando alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

IN CASO DI TUTELA LEGALE

Occorre inviare all'Impresa una descrizione dettagliata dei fatti che hanno originato la controversia legale, l'imputazione del reato, il sequestro del mezzo fornendo tutte le notizie, documenti, verbali od eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Se l'assicurato è sottoposto a procedi-

mento penale o pensa che ciò possa accadere, deve attivarsi celermente nella denuncia del sinistro affinché l'Impresa possa intervenire con la massima efficacia.

NOTA IMPORTANTE

Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.

L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.

E' necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).

Importante! In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

6. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

NOTA BENE:

le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

(La garanzia è valida solo per Motocicli, Motocarrozze, Tricicli e Quadricicli e solo se richiamata nel Modulo di Polizza)

6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura il Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo sino al momento in cui ne discende.

Le garanzie prestate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. nei limiti dei valori assicurati riguardano:

- l'invalidità permanente, **con franchigia fissa ed assoluta del 5%**
- la morte

6.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente rinnovi il documento di guida nei tre mesi successivi alla data del sinistro;
- in conseguenza di sue azioni delittuose, tentate o commesse, o di sue imprese temerarie;
- derivanti da guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- in occasione di gare motociclistiche e in genere, o delle relative prove ed allenamenti;
- in caso di dolo del Conducente.

6.3 INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE

La garanzia Infortuni è stipulata liberamente fra le Parti indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito dalla legge.

6.4 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.

6.5 GRADO DI INVALIDITA' PERMANENTE E RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA'

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, paga all'Assicurato un'indennità in funzione dell'invalidità permanente accertata, **al netto della franchigia contrattuale del 5%.**

Vengono indennizzate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l'infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall'infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.

Se l'Assicurato, al momento dell'infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella allegata per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell'invalidità preesistente.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l'indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l'asportazione totale.

Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l'indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.

6.6 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Sulla base della documentazione ricevuta, degli accertamenti effettuati e del valore assicurato, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. formula un'offerta di indennizzo. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.

6.7 RISOLUZIONE DELLE CONTRAVERSIE SUL GRADO DI INVALIDITA'

La quantificazione dell'indennità spettante all'Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall'Assicurato e da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a due medici, nominati uno per parte.

Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi a cura dello stesso Collegio; in tal caso il Collegio può anche convenire sulla opportunità di concedere un anticipo sull'indennizzo dovuto dall'Impresa.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti sia per NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. che per il Contraente/Assicurato.

6.8 MORTE DA INFORTUNIO

L'indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta anche se la morte si verifica, a causa dell'incidento subito, – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall'evento lesivo.

L'indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'incidento ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente.

SEZIONE ESTENSIONE DELLA GARANZIA INFORTUNI AI TRASPORTATI E AL RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

NOTA BENE:

le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

(La garanzia è valida solo per Motocicli, Motocarrozze, Tricicli e Quadricicli, solo se richiamata nel Modulo di Polizza contestualmente alla garanzia infortuni del guidatore)

6.9 OGGETTO DELLA GARANZIA INFORTUNI TRASPORTATI

La garanzia Infortuni del Guidatore di cui alla sezione Infortuni del Conducente, è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato.

L'estensione di garanzia vale per il caso di **morte** o di **invalidità permanente** a seguito di incidenti subiti dai trasportati sul veicolo assicurato.

Per l'accertamento e la liquidazione dei danni valgono le norme riportate ai precedenti articoli 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.7 – 6.8.

Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, **entro il limite massimo della somma assicurata in polizza.**

Nel caso l'ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all'entità del danno sofferto da ciascuno.

6.10 OGGETTO DELLA GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura **fino alla concorrenza di €2.500,00**, per ogni evento e per ogni anno assicurativo, **il rimborso delle spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio**, subito dal Conducente il veicolo assicurato e/o dai trasportati, e sostenute per:

- a) esami strumentali a scopo diagnostico ed analisi di laboratorio compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti;
 - b) gli onorari dei medici, nonché in caso di intervento chirurgico, effettuato anche in ambulatorio o in regime di day hospital, onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento;
 - c) le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi;
 - d) le rette di degenza;
 - e) il trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'Istituto di Cura o all'ambulatorio e viceversa.
- Il rimborso delle spese suindicate si intende operante anche in assenza di ricovero o di intervento chirurgico.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle spese sanitarie sopportate dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all'ammontare delle spese sostenute da ciascuno.

Il rimborso verrà effettuato da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a guarigione clinica avvenuta su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate nonché, ove ne ricorrano gli estremi, di regolare attestato di degenza in Istituto di Cura. Il rimborso verrà effettuato con l'applicazione di uno scoperto pari al 25% (venticinque per cento) delle spese con un minimo di €250,00 per sinistro.

Nel caso in cui il Conducente e/o i trasportati si avvalgano del "Servizio Sanitario Nazionale", la Società rimborserà le spese non riconosciute dal prestatario Servizio e sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte, senza deduzione di scoperto alcuno.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

La documentazione in originale delle spese sostenute trasmessa all'Impresa verrà restituita contestualmente alla liquidazione.

Qualora il Conducente e/o i trasportati debbano presentare l'originale delle notule, distinte e ricevute al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso, la Società effettua il rimborso dietro presentazione di copia delle notule, distinte e ricevute delle spese sostenute o del documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente: ovviamente dal rimborso dovuto dalla Società verrà detratto quanto già riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente.

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI INVALIDITA' PERMANENTE

L'indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità, facendo riferimento ai valori sotto elencati:

DESCRIZIONE	PERCENTUALE	
	des	sin
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:		
Un arto superiore	70%	60%
Una mano o un avambraccio	60%	50%
Un pollice	18%	16%
Un indice	14%	12%
Un medio	8%	6%
Un anulare	8%	6%
Un mignolo	12%	10%
Una falange ungueale del pollice	9%	8%
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
Amputazione di un arto inferiore:		
Al disopra della metà della coscia	70%	
Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio	60%	
Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba	50%	
Amputazione di un piede	40%	
Amputazione di ambedue i piedi	100%	
Amputazione di un alluce	5%	
Amputazione di un altro dito del piede	1%	
Amputazione della falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25%	
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	
Sordità completa di un orecchio	10%	
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40%	
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%	
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:		
Una vertebra cervicale	12%	
Una vertebra dorsale	5%	
12° dorsale	10%	
Una vertebra lombare	10%	
Esiti di frattura di un meta mero sacrale	3%	
Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme	5%	
Perdita anatomica di un rene	15%	
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per i destrorsi varranno per il lato sinistro e viceversa.

SETTORI TARIFFARI

SETTORE V

Ciclomotori non destinati al trasporto di merci, motocicli, tricicli, quadricicli, motocarrozze, motoveicoli per trasporto promiscuo, quadricicli leggeri.

ART. 129 > SOGGETTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed all'articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

ART. 134 > ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

1. L'IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'Impresa deve consegnare al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
- 1 - bis I contraenti hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni, secondo le modalità stabilite dall'IVASS con regolamento.
2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L'attestazione è consegnata dal Contraente all'Impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.
- 4 - bis L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
- 4 - ter Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le Imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.
- 4 - quater È fatto comunque obbligo alle Imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al Contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

ART. 144 > AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'Impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

ART. 2 > "CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO"

- Regolamento IVASS 19 maggio 2015 N. 9/2015

1. L'attestazione contiene:
 - a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
 - b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
 - c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
 - d) il numero del contratto di assicurazione;
 - e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
 - f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
 - g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
 - h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
 - i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
 - j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
 - k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.
2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
4. Ai sensi del comma 1, lett. i), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.

La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus.

In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus.

In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del malus.

Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELLA SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia") intende trattare dati personali che La riguardano, nell'ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia.

1. Titolarità e contatti

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO). E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) presso la Direzione Risorse Umane, viale Gian Bartolomeo Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB).

2. Trattamenti e finalità

I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o acquisiti, saranno utilizzati per:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta;
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce;
- finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso;
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso.

3. Profilazione

Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art.4 del reg. UE 2017/679 svolte sono unicamente asservite alla esecuzione dei trattamenti attinenti le pratiche assicurative di cui al punto (a) del paragrafo 2 nonché rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti di cui al punto (c) e all'esecuzione di attività di contatto per promuovere offerte di prodotti della Compagnia di cui al punto (d) del paragrafo 2.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e autocarrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, anti-terrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati

In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa.

I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

6. Diritti dell'interessato

L'interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l'esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi, mediante raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Notes



Notes





Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 dicembre 2018



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE

NOBIS CAR

AUTOVETTURE, AUTOTASSAMETRI E AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO

Il presente **Fascicolo Informativo**, contenente

- a. **Nota Informativa** (comprensiva del Glossario),
- b. **Condizioni di Assicurazione**,
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione
del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA NOTA INFORMATIVA**

INDICE

NOTA INFORMATIVA	1
GLOSSARIO.....	16
1. CONDIZIONI GENERALI.....	1
2.SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	8
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	13
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE	15
3. SEZIONE DANNI AL VEICOLO.....	29
4. SEZIONE ASSISTENZA STRADALE.....	46
5. SEZIONE TUTELA LEGALE	50
6. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE.....	54
SEZIONE ESTENSIONE INFORTUNI DEI TRASPORTATI E RIMBORSO - SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO	56
DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI.....	58
APPENDICE NORMATIVA.....	58
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELLA SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679	61

NOTA INFORMATIVA

Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

Contratto di assicurazione per i veicoli a motore: Responsabilità Civile per la circolazione e Rischi Diversi

NOBISCAR - AUTOVETTURE

Edizione: Dicembre 2018

(Ultimo aggiornamento dei dati 02.10.2018)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione è possibile richiedere presso gli Intermediari e nel sito Internet di NOBIS Compagnia di Assicurazioni il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato per autovetture, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché della formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da NOBIS Compagnia di Assicurazioni.

La nota informativa è composta da tre Sezioni:

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1) Informazioni generali

- **Denominazione sociale, forma giuridica dell'Impresa e Sede Legale**

Il contratto sarà concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., società iscritta alla Sez. 1 dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115, società del Gruppo Nobis iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita in Italia, 10071 Borgaro Torinese (TO), Via Lanzo n. 29 e Direzione Generale sita in Italia, 20864 Agrate Brianza (MB), Centro Direzionale Colleoni, Via Paracelso n. 14, tel: 039.9890.001 mail: assicurazioni@nobis.it – pec: nobisassicurazioni@pec.it. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al contraente da parte dell'Impresa e pubblicate sul sito internet aziendale: www.nobis.it

- **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1993 n. 258). Iscritta alla Sez. I dell'Albo delle imprese al n. 1.00115

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Esercizio 2017

Bilancio approvato il 10/05/2018

Il patrimonio netto della **Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.** ammonta ad € 38.516.840 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 4.103.076

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 124,67% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 262,98% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it

B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto offre garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli e dai danni subiti dal veicolo assicurato o dalle persone che lo utilizzano.

Le garanzie offerte e descritte ai punti 3 e 7 della presente Nota Informativa sono:

- 1) RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI;
- 2) RISCHI DIVERSI che sono costituiti dalle seguenti sezioni:

A) SEZIONE DANNI AL VEICOLO:

- Furto totale o parziale – Incendio
- Ricorso terzi da incendio
- Eventi Speciali – Atti vandalici – Eventi sociopolitici
- Eventi speciali – Eventi naturali
- Danni accidentali – Collisione
- Danni accidentali – Kasko
- Cristalli
- Garanzie accessorie “A” – Garanzie Accessorie “B”

B) SEZIONE ASSISTENZA STRADALE

C) SEZIONE TUTELA LEGALE:

- SOTTOSEZIONE 1 – GARANZIA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
- SOTTOSEZIONE 2 – GARANZIA TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE

D) SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

E) SEZIONE ESTENSIONE GARANZIA INFORTUNI AI TRASPORTATI E RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

N.B. Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.

AVVERTENZA: dal 18 ottobre 2015 con la “dematerializzazione” del contrassegno di assicurazione (Art. 31 della legge n. 27/2012 e decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 110/2013) cessa l'obbligo di esposizione del contrassegno che pertanto dalla stessa data anche se rilasciato non dovrà essere obbligatoriamente esposto.

Durata del contratto.

Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

NOBIS, in base all'Art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni è tenuta a mantenere operante la copertura sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto. Per maggiori dettagli consultare l'articolo 1.5) “Durata del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.

Sito Internet – Aggiornamenti Si rinvia al sito internet www.nobis.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

Informativa Area Clienti su sito Internet

Sul sito www.nobis.it è disponibile un'Area Clienti che permette di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre utili funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

3. COPERTURA ASSICURATIVA OFFERTA

3.1 Oggetto della garanzia di Responsabilità Civile

La garanzia di Responsabilità Civile tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo

assicurato, **come più dettagliatamente indicato all'Art. 2.1) "Oggetto del contratto" delle Condizioni di Assicurazione.**

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento.

Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";

2.1) "Oggetto del contratto";

2.2) "Soggetti esclusi";

2.3) "Esclusioni e rivalsa".

2.9) "Risarcimento del danno in forma specifica"

AVVERTENZA: sono previsti CASI DI RIVALSA, in cui NOBIS, dopo aver risarcito i terzi danneggiati, ha diritto a richiedere dall'Assicurato in tutto o in parte quanto pagato.

I casi di rivalsa sono dettagliatamente indicati ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

2.3) "Esclusioni e rivalsa";

2.7) "Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149, 149 bis e 150 del Codice – Denuncia dei sinistri";

Condizione Speciale D) – Guida Esclusiva

Condizione Speciale E) – Guida Esperta

AVVERTENZA: la garanzia è prestata nel limite dei MASSIMALI convenuti in polizza, la cui definizione è presente nel glossario sotto riportato.

Di seguito si indicano alcuni **esempi di liquidazione del danno in relazione al massimale assicurato:**

1)	valore del massimale per danni alla persona	€ 7.500.000,00
	- danni provocati per complessivi	€ 1.500.000,00
	- importo del risarcimento	€ 1.500.000,00
2)	valore del massimale per danni alla persona	€ 7.000.000,00
	- danni provocati per complessivi	€ 8.000.000,00
	- importo massimo del risarcimento	€ 7.000.000,00

N.B. L'importo dei danni eccedente il massimale di polizza resta a carico dell'Assicurato.

3.1.1 Estensioni della copertura

Sono **comprese** le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dal Codice delle Assicurazioni:

- circolazione in aree private;
- operazioni di carico e scarico;
- responsabilità civile dei terzi trasportati.

Per maggiori dettagli si veda l'articolo 2.1) "Oggetto del contratto" delle Condizioni di Assicurazione.

La copertura è altresì sempre estesa, **con rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00** ai seguenti Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria:

A) Danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

B) Nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria per danni subiti dai trasportati, per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Con pagamento di una maggiorazione di premio, è possibile richiedere l'eliminazione parziale della rivalsa, rispetto ai due punti precedenti, accedendo alla seguenti clausole:

C) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza e Rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

D) Rinuncia alla rivalsa e Rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 2.10 della SEZIONE CONDIZIONI AGGIUNTIVE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO.

3.2 Formula tariffaria

La garanzia è prestata nella forma "Bonus/Malus" che si articola in 24 classi di merito e che prevede **ad ogni scadenza annuale** riduzioni ("Bonus") o maggiorazioni ("Malus") di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte all'articolo 2.11) della **SEZIONE CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO**. Per i soli rimorchi la garanzia è prestata nella forma a "Tariffa fissa".

3.3 Risarcimento del danno in forma specifica

Questa clausola opzionale determina per il Contraente/Assicurato:

- in caso di Sinistro che rientri nella procedura di Indennizzo Diretto, totalmente risarcibile e per i soli danni a cose, **l'impegno a far eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con l'Impresa o con altra società eventualmente preposta dall'Impresa stessa** (elenco acquisibile rivolgendosi al n° verde 800.196.958);
- **uno sconto sul Premio RC Auto;**
- **nel caso in cui l'Assicurato violi la clausola relativa al risarcimento del danno in forma specifica, facendo riparare il Veicolo presso un Autoriparatore non Convenzionato, l'Impresa:**
 - avrà diritto ad esigere dall'Assicurato, a titolo di penale forfettizzata per inadempimento, il pagamento di un importo pari al 20% del risarcimento, con il minimo di euro 500,00 e con il massimo di euro 750,00, che il Contraente autorizza sin d'ora a detrarre dall'importo dovuto per la liquidazione del sinistro.
 - non riconoscerà all'Assicurato il rimborso di eventuali onorari dovuti a legali da lui incaricati, contestualmente o subito dopo la violazione dell'obbligo contrattuale e comunque prima che l'Impresa abbia comunicato allo stesso le proprie determinazioni in merito alla liquidazione del danno.

Per maggiori dettagli su quanto sopra riportato, sulle limitazioni della clausola e sulle condizioni di operatività del servizio "ritiro e riconsegna a domicilio" si rinvia all'articolo 2.9 - "Risarcimento del danno in forma specifica" delle Condizioni di Assicurazione e all'articolo 1.15 "Cessione del Credito" delle Condizioni di Assicurazione che vieta la cessione del Credito all'Autoriparatore non convenzionato, senza il preventivo consenso dell'Impresa.

4. SOGGETTI ESCLUSI

Alcuni soggetti sono esclusi dalla garanzia: si veda l'articolo 2.2) "Soggetti esclusi" delle Condizioni di Assicurazione.

5. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

L'Impresa si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'Attestazione sullo stato del rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

NOBIS ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri aggiuntivi, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

6. ATTESTAZIONE SULLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO

NOBIS consegna al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestazione dello stato del rischio, mettendola a disposizione nell'Area Riservata sul sito www.nobis.it.

NOBIS a seguito di specifica richiesta del Contraente da effettuarsi all'indirizzo mail attestatorischio@nobis.it invierà l'attestato di rischio, anche in formato elettronico, all'indirizzo e-mail indicato.

Qualora il Contraente lo desideri, potrà chiedere, senza applicazione di costi, una stampa dell'attestato telematico rivolgendosi all'Intermediario presso il quale ha appoggiato il proprio contratto, oppure al call center dedicato al numero verde **800.196.958**.

Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, NOBIS rilascia l'attestazione almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

Nei casi di anticipata risoluzione del contratto a seguito di vendita del veicolo, furto senza ritrovamento, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, e sempreché il "periodo di osservazione" risulti concluso, NOBIS rilascia al Contraente la relativa attestazione.

Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, **il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a cinque anni**, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce ed il proprietario (o il locatario in caso di leasing) ha diritto a mantenere la classe di merito conseguita per il medesimo veicolo o per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing). Trascorsi dodici mesi dalla scadenza del contratto, l'attestazione dello stato del rischio, ai fini dell'assegnazione della classe di merito, è valida a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.

Per maggiori dettagli in relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale (c.d. CU), compresi i casi di acquisto di un ulteriore veicolo nell'ambito del medesimo nucleo familiare (art 134 c. 4-bis del Codice delle Assicurazioni), si rinvia a quanto previsto dall'Art. 2.10) "Forma Tariffaria e altre condizioni speciali" delle Condizioni di Assicurazione e dall'allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale (c.d. CU) riportata sull'attestazione dello stato del rischio consente di confrontare le varie proposte di contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Compagnie.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI

7. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Le garanzie Rischi Diversi, a seconda della tipologia, sono raccolte in sezioni:

SEZIONE DANNI

Sono garantiti i danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo assicurato causati dagli eventi previsti dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:

- **Furto totale o parziale** - furto o rapina, consumato o tentato. La garanzia è regolamentata all'articolo 3.2) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Furto totale** - furto o rapina senza ritrovamento entro 60 giorni dalla denuncia alle Autorità. La garanzia è regolamentata all'articolo 3.3) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Incendio** - incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici o fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. Sono incluse le seguenti prestazioni: Ricorso terzi da incendio. La garanzia è regolamentata all'articolo 3.4) e 3.4.1) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Eventi speciali - Atti vandalici ed Eventi sociopolitici** - atti vandalici e dolosi in genere ed eventi sociopolitici. La garanzia è regolamentata all'articolo 3.5) delle Condizioni di Assicurazione.

- **Eventi speciali - Eventi naturali** - eventi naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, grandine, terremoti o eruzioni vulcaniche. La garanzia è regolamentata all'articolo 3.6) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Danni Accidentali - Collisione** - collisione con veicolo identificato durante la circolazione. La garanzia è regolamentata all'Art. 3.7) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Danni Accidentali - Kasko** - urto, collisione, ribaltamento ed uscita di strada durante la circolazione. La garanzia è regolamentata all'articolo 3.8) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Cristalli** - Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici o dolosi). La garanzia è regolamentata all'articolo 3.9) delle Condizioni di Assicurazione.
- **Garanzie accessorie** - tali garanzie sono suddivise in due pacchetti:

“Garanzie Accessorie A” comprendono le seguenti garanzie:

- Danni da imbrattamento
- Fenomeno elettrico
- Ripristino dispositivi di sicurezza
- Ripristino autorimessa
- Recupero, parcheggio e rimessaggio
- Sostituzione delle serrature
- Immatricolazione e/o passaggio di proprietà
- Duplicato patente
- Custodia
- Danni al bagagliaio
- Ripristino dell'impianto antifurto
- Acquisizione documenti per la liquidazione

Le garanzie che compongono le “Garanzie Accessorie A” sono regolamentate all'articolo 3.10) delle Condizioni di Assicurazione.

“Garanzie accessorie B” comprendono le seguenti garanzie:

- Kasko Pneumatici
- Malus Protetto
- Sinistro Sicuro
- Fattura Rimborsata
- Mobilità

Le garanzie che compongono le “Garanzie Accessorie B” sono regolamentate all'articolo 3.11) delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali nella misura risultante dalla scheda di polizza e dalle Condizioni di Assicurazione. Il relativo meccanismo di funzionamento opererà con le seguenti modalità:

Franchigia: a prescindere dall'ammontare del danno indennizzabile patito dall'assicurato a seguito del sinistro, un importo predeterminato in numero assoluto rimane a carico dell'assicurato (es: Euro 250,00);

Scoperto: a prescindere dall'ammontare del danno indennizzabile patito dall'assicurato a seguito del sinistro, una percentuale predeterminata rimane a carico dell'assicurato (es: 10% del danno);

Massimale: a prescindere dall'ammontare del danno indennizzabile patito dall'assicurato a seguito del sinistro, l'indennizzo corrisposto dall'Impresa non potrà eccedere la somma di denaro predeterminata (es: Euro 10.000,00)

SEZIONE ASSISTENZA STRADALE

Prevede prestazioni di assistenza stradale erogate dalla Struttura Organizzativa dell'Impresa alle persone o al veicolo in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuta, ad esempio, a incidente stradale, guasto, foratura o danni ai pneumatici.

La garanzia è regolamentata dalle Condizioni di Assicurazione agli Artt. 4.1) “ Garanzia Assistenza”, e seguenti.

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";

4.2) "Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza stradale".

Per limitazioni ed esclusioni relative a specifiche prestazioni consultare inoltre i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

4.1) "Garanzia Assistenza".

SEZIONE TUTELA LEGALE

La garanzia opera in relazione alle spese che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale, per gli oneri processuali al fine di tutelare i propri interessi nei confronti di terzi, prima e/o durante una causa giudiziaria connessa alla Circolazione del veicolo assicurato e per le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero punti della patente. **Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare per la "Tutela Legale" gli articoli 5.1) "Condizioni particolari della garanzia "Tutela Legale", 5.2) "Esclusioni e limiti specifici per la garanzia "Tutela Legale" e 5.5) "Oggetto dell'Assicurazione", 5.6) "Esclusioni e limiti specifici per la garanzia "Tutela Circolazione" e 5.7) "Patente a punti" delle Condizioni di Assicurazione.**

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. **Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare per la "Tutela Legale" gli articoli 5.1) "Condizioni particolari della garanzia "Tutela Legale", 5.2) "Esclusioni e limiti specifici per la garanzia "Tutela Legale" e 5.5) "Oggetto dell'Assicurazione", 5.6) "Esclusioni e limiti specifici per la garanzia "Tutela Circolazione" e 5.7) "Patente a punti" delle Condizioni di Assicurazione.**

AVVERTENZA: Le garanzie sono prestate nel limite dei MASSIMALI previsti in polizza. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione. **Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare per la "Tutela Legale" gli articoli 5.1) "Condizioni particolari della garanzia "Tutela Legale", 5.2) "Esclusioni e limiti specifici per la garanzia "Tutela Legale" e 5.5) "Oggetto dell'Assicurazione", 5.6) "Esclusioni e limiti specifici per la garanzia "Tutela Circolazione" e 5.7) "Patente a punti" delle Condizioni di Assicurazione.**

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Sono garantite, attraverso il pagamento di un indennizzo, le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato derivanti dalla guida del veicolo stesso previste dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:

Morte - indennizzo dovuto ai beneficiari designati dall'Assicurato o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi nel caso in cui l'infortunio abbia per conseguenza la morte e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

Invalidità permanente - indennizzo liquidato all'Assicurato nel caso in cui l'infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

SEZIONE ESTENSIONE AI TRASPORTATI E RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

Estensione di garanzia ai trasportati sul veicolo assicurato: vale per il caso di **morte** o di **invalidità permanente** **Per la gestione del sinistro ed in particolare per l'accertamento del danno e la liquidazione dell'indennizzo valgono le norme di cui alla Sezione infortuni del Conducente.**

Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza.

Nel caso l'ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all'entità del danno sofferto.

Rimborso delle spese di cura - indennizzo delle spese sanitarie sostenute dall'Assicurato E/o dai Trasportati a seguito di infortunio da circolazione nei limiti della somma assicurata.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle spese sanitarie sopportate dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all'ammontare delle spese sostenute.

N.B. Le spese di cura verranno rimborsate per l'eccedenza rispetto a quanto già riconosciuto per le stesse dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente.

Le garanzie sono regolamentate agli articoli 6.1) "Oggetto dell'assicurazione", 6.9) "Oggetto della garanzia Infortuni trasportati" e 6.10) "Oggetto della garanzia rimborso spese mediche da infortunio" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";

6.2) "Esclusioni";

6.5) "Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'indennità".

AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti FRANCHIGIE, MASSIMALI O LIMITI MASSIMI INDENNIZZABILI. Per maggiori dettagli consultare gli articoli delle **Condizioni di Assicurazione:**

6.1) "Oggetto dell'assicurazione";

6.5) "Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'indennità";

6.8) "Morte da infortunio";

6.9) "Oggetto della garanzia Infortuni trasportati";

6.10) "Oggetto della garanzia rimborso spese mediche da infortunio".

7.1 Esempificazione numerica di applicazione della franchigia/scoperto e del limite massimo indennizzabile/massimale:

di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/scoperto:

- per la sezione Danni

	A	B
Entità del danno	€ 750,00	€ 1.500,00
Scoperto 20 % con il minimo di € 200,00	€ 200,00	€ 300,00

Esempio A: il danno indennizzato è di € 550,00 (riducendo € 750,00 dello scoperto minimo di € 200,00).

Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200,00 (riducendo € 1.500,00 del 20% di scoperto).

- per la Sezione Infortuni del conducente e estensione della garanzia agli infortuni dei trasportati
- Invalidità permanente

	A	B
Grado d'invalidità permanente	5%	10%
Franchigia	5%	5%
Indennizzo in percentuale da applicare al capitale assicurato	0	5%

Esempio B: l'invalidità permanente al netto della franchigia contrattuale è pari al 5% – all'infortunato verrà riconosciuto un indennizzo applicando detta percentuale al capitale assicurato (Esempio: Capitale assicurato 100.000,00 Euro, invalidità permanente 5%, al netto della franchigia contrattuale, Indennizzo dovuto dall'Impresa 5.000.00 Euro).

	A	B
Somma assicurata per Rimborso spese di cura	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Franchigia	€ 250,00	€ 250,00
Spese mediche sostenute in conseguenza dell'infortunio	€ 240,00	€ 300,00

Esempio B: il danno indennizzato è di € 50,00 (ottenuto riducendo € 300,00 della franchigia di € 250,00).

A. limite massimo indennizzabile/massimale danno subito:	€ 15.000,00
importo indennizzato:	€ 10.000,00

B. limite massimo indennizzabile/massimale:	€ 15.000,00
danno subito:	€ 20.000,00
importo indennizzato:	€ 15.000,00

Qualora il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, l'indennizzo corrisposto da NOBIS è ridotto in misura proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile). Per maggiori dettagli consultare l'articolo 3.30 "Regola proporzionale" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: l'Impresa o l'Intermediario, nell'ambito dell'autonomia operativa allo stesso riconosciuta, possono applicare sconti sul premio delle garanzie Rischi Diversi in relazione alle caratteristiche del singolo Assicurato.

AVVERTENZA: eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto. Per maggiori dettagli consultare l'articolo 1.3) "Dichiarazioni del Contraente" delle Condizioni di Assicurazione.

9. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a NOBIS di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da NOBIS possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio NOBIS, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio:

- Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio.

10. PREMI

La periodicità di pagamento del premio è annuale. È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in due rate semestrali e/o tre rate trimestrali, con applicazione rispettivamente di una maggiorazione del 4,00% e del 5,50%.

I mezzi di pagamento del premio previsti sono:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari o postali;
- bollettini postali;
- carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

Il premio della garanzia di Responsabilità Civile viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L'importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da NOBIS all'Intermediario.

AVVERTENZA: nel caso di cessazione del rischio (a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo di cui all'articolo 103 del Codice della Strada, vendita) o di furto del veicolo, il Contraente può chiedere a NOBIS la restituzione del premio della garanzia di Responsabilità Civile corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per maggiori dettagli consultare gli articoli 1.9) "Trasferimento della proprietà del veicolo", 1.10 "Cessazione del rischio" e sottopunti delle Condizioni di Assicurazione. Consultare inoltre l'articolo 1.8) "Sospensione e riattivazione del contratto" per gli effetti della cessazione del rischio sui contratti sospesi.

11. PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DA CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

12. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali, NOBIS propone l'applicazione al contratto della legge italiana.

13. REGIME FISCALE

Il premio imponibile per la garanzia di Responsabilità Civile è soggetto:

- all'imposta del 12,5% fermo quanto disposto dall'Art. 17 del Decreto Legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 che ha previsto la facoltà per le province di modificare l'aliquota fino ad un massimo del 3,5%;
- al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5%.

Per tutte le altre garanzie escluse le garanzie Assistenza Stradale, Tutela Legale ed Infortuni, si applica l'aliquota d'imposta del 13,5% comprensiva del contributo antiracket (1%).

Per la sezione Assistenza Stradale si applica l'aliquota d'imposta del 10%.

Per la sezione Tutela Legale si applica l'aliquota d'imposta del 12,50%.

Per la sezione Infortuni, compresa l'estensione ai trasportati ed alle spese mediche da infortunio, si applica l'aliquota d'imposta del 2,5%.

Tutti gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

INTEGRAZIONE NOTA INFORMATIVA nel caso di vendita contratti a distanza tramite Intermediari

a) Informazioni generali

La polizza viene stipulata per il tramite dell'Intermediario autorizzato da NOBIS nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Per "tecnica di comunicazione a distanza" si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Per "supporto durevole" si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

L'Intermediario deve informare il Contraente che, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (tra cui il fascicolo informativo, l'informativa privacy, il modulo per la verifica dell'adeguatezza, gli allegati 3 e 4);
- entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza per l'apposizione della sottoscrizione;
- una volta concluso il contratto, le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente.

La scelta del supporto deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere espressa congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento. La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua.

Il contratto di assicurazione dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente, all'indirizzo indicato dall'Intermediario, tramite posta ordinaria, anticipata a mezzo fax o posta elettronica.

b) Pagamento del premio

Il premio può essere pagato tramite carta di credito o bonifico sul conto indicato dall'Intermediario con cui è concluso il contratto a distanza.

La praticabilità del pagamento tramite bonifico può essere soggetta a limiti temporali.

c) Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Il contratto è concluso con il pagamento del premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo.

d) Diritto di recesso

Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata all'Intermediario con cui il contratto è stato concluso o a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e carta verde.

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r.

Alla ricezione dei documenti NOBIS rimborserà il premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Si ricorda che, qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice e il Contraente abbia optato per il Risarcimento del danno in forma specifica (articolo 2.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione), il Contraente si impegna a rivolgersi ad un Autoriparatore Convenzionato; l'elenco degli Autoriparatori convenzionati può essere consultato sul sito internet dell'Impresa oppure potrà rivolgendosi al n. verde 800.196.958.

AVVERTENZA: Ricordiamo che, qualora sia stato scelto il Risarcimento del danno in forma specifica, il Premio RCA viene ridotto nella misura percentuale prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie dell'Impresa.

14. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Ai sensi dell'articolo 143 del Codice, **in caso di Sinistro l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso all'Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall'Italia) o il n. +39 011 4518751 (dall'estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell'Impresa o all'Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull'apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o "Modulo Blu") fornito dall'Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 2.7) "Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice - Denuncia dei Sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

AVVERTENZA: L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro, a pena di decadenza, entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 2.7 - "Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice - Denuncia dei Sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione), pena la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

È possibile inviare la richiesta di risarcimento e la Denuncia del Sinistro anche tramite posta elettronica al seguente indirizzo:

- sinistrirca@nobis.it

Per quanto concerne:

- la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149, 149 bis e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006,
- il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all'articolo 141 del Codice,
- le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice.

A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l'Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri.

Con riferimento alla **procedura di risarcimento diretto**, in caso di richiesta danni completa, l'Impresa deve procedere all'offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all'Assicurato i motivi che impediscono di formulare l'offerta, con le seguenti tempistiche:

- per i danni a cose:
 - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti;
 - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente;
- nel caso di lesioni personali: entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato,

ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa deve formulare l'offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non formularla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni a cose da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti).

In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta, o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla, deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 148 del Codice.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 148 del Codice.

15. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO

Fermi gli obblighi in capo all'Assicurato, in ordine alle modalità di denuncia dei sinistri presso l'Impresa, in caso di incidente stradale avvenuto in Italia con Veicolo immatricolato all'estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, l'Assicurato deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39, 20145 Milano, che provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell'articolo 125 del Codice.

Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un Veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell'Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta a:

CONSAP Spa - Centro di Informazione Italiano

Fax: 06.85796270

e-mail: richieste.centro@consap.it

indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del Veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, Impresa di assicurazione del Veicolo responsabile del Sinistro, se nota).

N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un Veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.

In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il Veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).

Per maggiori dettagli si rimanda ai siti della CONSAP e dell'UCI, ricordando che nel caso in cui l'assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei Sinistri non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla CONSAP che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.

In caso di Sinistro avvenuto con Veicolo:

- non assicurato o non identificato, ovvero
- posto in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente,

la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

16. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER SINISTRI

L'Assicurato può evitare la maggiorazione del Premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annuale della Polizza, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto non rinnovato.

I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nell'ultima annualità assicurativa trascorsa, indipendentemente dalla data di accadimento.

Per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro per il quale abbia trovato applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, **l'Assicurato deve rivolgersi alla CONSAP** per conoscere l'ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso.

Seguendo le modalità indicate da CONSAP, l'Assicurato può riscattare il sinistro rimborsandolo all'ente in questione, che rilascia un'attestazione di avvenuto pagamento da consegnare all'Impresa, anche per il tramite dell'Intermediario che amministra il contratto.

Nel caso invece si tratti di Sinistro non rientrante nella suddetta procedura, lo stesso potrà essere riscattato versando la somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati direttamente all'Impresa, anche per il tramite dell'Intermediario che amministra il contratto.

A riscatto avvenuto, l'Impresa procede alla depenalizzazione e conseguente riqualificazione del contratto.

Tale facoltà potrà essere esercitata **entro 180 giorni dalla scadenza contrattuale** (cfr. Condizione Speciale C "Bonus/Malus", par. C.2, punto 3, lett. g).

17. ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.

Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all'esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall'articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.

In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, si rinvia all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008.

Ci si limita qui a ricordare che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all'Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l'individuazione.

L'Impresa deve comunicare al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d'accesso entro quindici giorni dalla ricezione.

L'Impresa comunica al richiedente l'atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell'ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l'accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.

Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il rifiuto o la limitazione dell'accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l'Impresa Gestionaria, di cui al punto 14.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI

18. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

AVVERTENZE: Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente gli articoli 3.15) "Obblighi in caso di sinistro", 3.16) "Ritrovamento del veicolo rubato", 3.17) "Accertamento ed indennizzo del danno" e 3.20) "Relitto", oltre che gli articoli 6.5) Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'indennità e 6.7 - Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità.

Per l'erogazione delle PRESTAZIONI ASSISTENZA STRADALE, leggere attentamente la Sezione Assistenza stradale artt. 4.1 e successivi.

La copertura assicurativa inerente la GARANZIA TUTELA LEGALE, leggere attentamente la Sezione Tutela Legale artt. 5.1 e successivi.

19. ARBITRATO

AVVERTENZA: Nei casi in cui è previsto che possa essere attivato l'Arbitro, per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti, si ricorda che è possibile, in ogni caso, rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

INFORMAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

20. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.- Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso, 14 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito www.ivass.it, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

21. MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi a un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, dovranno far pervenire la richiesta di mediazione presso uno di tali organismi. Riguardo al risarcimento dei danni da circolazione stradale, l'11 febbraio 2015 è entrato in vigore l'obbligo di esperire la procedura di negoziazione assistita (in sostituzione della mediazione di cui al paragrafo precedente), condizione di procedibilità per la proposizione di azione giudiziaria di risarcimento del danno da circolazione stradale, curata con l'assistenza di un avvocato, come disposto dal D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.

22. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PARITETICA. ANIA/ASSOCIAZIONI CONSUMATORI

In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore ad € 15.000,00 è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori. È sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all'accordo.

In caso sussistano le condizioni previste dall'Accordo, l'Associazione fa compilare e sottoscrivere dall'assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l'assicurato conferisce mandato al conciliatore dell'Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia.

GLOSSARIO

ARBITRATO

Clausola con la quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Sezione Garanzia Assistenza, limitatamente alle prestazioni "spese di albergo" e "rientro nella residenza o proseguimento del viaggio", sono assicurati anche i trasportati presenti nel veicolo al momento del sinistro.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.

AUTOVEICOLO AD USO PROMISCUO

Autoveicolo per trasporto promiscuo definito dall'art. 54 lettera c) del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.

AUTORIPARATORE CONVENZIONATO (STRUTTURA CONVENZIONATA)

Autoriparatore convenzionato con NOBIS o con altra società eventualmente preposta da NOBIS.

AUTOVETTURA

Autoveicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

BROKER

Intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione.

CARTA VERDE

Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.

CENTRO CONVENZIONATO/RETE CONVENZIONATA

La carrozzeria/officina che ha sottoscritto una specifica convenzione con Nobis.

CESSAZIONE DEL RISCHIO

A seguito di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato.

CESSIONE DEL CONTRATTO

Facoltà concessa al Contraente di cedere il Contratto a seguito dell'alienazione del veicolo.

CLASSE UNIVERSALE - CU

Classe di "Conversione universale" risultante dall'attestazione dello stato di rischio rilasciato dall'Impresa di Assicurazione (Regolamento ISVAP n. 4/2006).

COASSICURAZIONE

Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (di seguito Codice)

Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

COMMITTENTE

Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

CONDUCENTE ESPERTO/GUIDA ESPERTA/GUIDA ESCLUSIVA

La persona fisica, di età pari o superiore a 26 anni, che sia provvisto di regolare patente di guida da non meno di 3 anni. Tali requisiti sono necessari in caso di attivazione di una delle Condizioni Speciali "Guida Esperta o Guida Esclusiva".

CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 - 00198 Roma - www.consap.it).

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendone i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.

CONTRATTO

Il contratto di assicurazione

DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia, salvo diversa pattuizione, decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio.

DELITTO COLPOSO

Danno determinato da un fatto, espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà o intenzione di causare l'evento lesivo.

DANNO DOLOSO

Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa commesso volontariamente.

DANNO EXTRACONTRATTUALE

Danno conseguente a fatto illecito che non presume l'esistenza di alcun rapporto contrattuale

DANNO PARZIALE

Ogni danno il cui ammontare sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;

DANNO PRETERINTENZIONALE

Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa dal quale derivano conseguenze più gravi rispetto a quelle volute da colui che ha agito per commettere l'illecito.

DANNO TOTALE

Ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

DEGRADO

Deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura compreso il chilometraggio.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'Impresa.

DURATA CONTRATTO

Il periodo di validità del contratto che ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FATTO ILLECITO

Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico

FRANCHIGIA

Importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro

FURTO

È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

IMPRESA

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.

INCENDIO

La autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

INCIDENTE

Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale. Per la garanzia Assistenza stradale è il sinistro che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INDENNIZZO O INDENNITA'

La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.

INFORTUNIO

L'evento, connesso con la circolazione del veicolo, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

INSORGENZA DEL SINISTRO

Per insorgenza del sinistro si intende:

il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento di danni extracontrattuali;

il momento in cui l'assicurato, la Controparte o un Terzo inizi a violare norme di legge o di contratto in tutti gli altri casi.

INTERMEDIARIO

La persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel R.U.I., che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa, e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.

INVALIDITA' PERMANENTE

Perdita o diminuzione, in via definitiva ed irrimediabile, della capacità lavorativa generica del soggetto assicurato.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LEGGE

Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 - "Codice delle Assicurazioni Private", i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.

LEGITTIMO CONDUCENTE

Proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base a un contratto di locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile. Per le altre garanzie è la somma assicurata che costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dall'Impresa.

MEDIAZIONE

istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i., per la composizione tra soggetti privati dei conflitti relativi a "diritti disponibili".

NORME TARIFFARIE

Le norme di NOBIS che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.

PERCORSI FUORI STRADA

Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all'Art. 2 Codice della Strada.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e dell'annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati. Il periodo d'osservazione inizia:

per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo d'assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;

i periodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Impresa, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PROCEDIMENTO PENALE

Inizia con la contestazione di una presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, di norma attraverso l'informazione di garanzia.

PROCESSO CIVILE

Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice di Pace o al Tribunale.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

L'intestatario al PRA del veicolo o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

PRESTAZIONE

Per la garanzia Assistenza Stradale è l'aiuto che, in caso di sinistro, l'Impresa deve fornire all'Assicurato, nel momento del bisogno, tramite la Struttura Organizzativa.

RAPINA

Reato, previsto all'art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

RECESSO

Atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi delle circostanze previste dall'art 1.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

REATO

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

RELITTO

Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

RESIDENZA

Il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico.

RESPONSABILITÀ MINORITARIA

La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

La polizza riprende i suoi effetti dopo il periodo di sospensione.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dall'Impresa a terzi danneggiati in caso di sinistro.

RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA

Per i Sinistri, totalmente risarcibili, che rientrano nell'applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice è il ripristino del Veicolo Assicurato nello stato antecedente il Sinistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi. Il ripristino viene effettuato direttamente da NOBIS o per il tramite di Autoriparatore Convenzionato.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' la facoltà concessa all'Assicurato di risolvere il contratto a seguito di vendita, distruzione o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato.

SCOPERTO

Importo espresso in percentuale sull'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro, con un minimo espresso in cifra fissa.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori dovuto a un eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Circostanza che determina la cessazione degli effetti della polizza sino alla data della sua eventuale riattivazione.

SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

Spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio.

SPESE DI SOCCOMBENZA

Spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.

STATO DI NECESSITÀ

L'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura dell'Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza.

TARIFFA

La Tariffa di NOBIS in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

TRANSAZIONE

Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso anche giudiziale.

USURA

Forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti.

VALORE A NUOVO

Valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate oppure in via sussidiaria il valore indicato nella fattura di acquisto comprensivo degli accessori e dell'IVA (salvo che all'Assicurato/Contraente sia consentita la detrazione a norma di Legge).

VALORE COMMERCIALE

Per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus; per gli altri veicoli il valore del bene in comune commercio.

VEICOLO

Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.

Data ultimo aggiornamento: 02.10.2018

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il Rappresentante Legale
Dr. Giorgio Introvigne



NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede legale in Borgaro Torinese 10071 (TO) – Via Lanzo, 29

Direzione Generale in Agrate Brianza 20864 (MB) – Via Paracelso, 14

tel. 039.98.90.001 – Fax 039.98.90.694 – www.nobis.it - pec: nobisassicurazioni@pec.it

Capitale Sociale € 34.013.382,000 i.v. – REA n. TO 1243609

C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di TO n. 01757980923 – P.IVA IT 02230970960

Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115

Capogruppo del Gruppo Nobis iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

1. CONDIZIONI GENERALI

AUTOVETTURE, AUTOTASSAMETRI ED AUTOVEICOLI AD USO PROMISCO - EDIZIONE: DICEMBRE 2018
Ultimo aggiornamento 02.10.2018

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in **polizza** se è stato pagato il **premio** o la prima rata di **premio**; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza.

In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga alle singole scadenze, l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l'assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (Art. 1901 comma 2 Codice Civile).

Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.

NOBIS rilascia, su richiesta del **Contraente**, un duplicato del certificato di assicurazione nel caso in cui tale documento sia stato sottratto, smarrito, distrutto o si sia deteriorato. In questo ultimo caso NOBIS rilascia il duplicato previa restituzione del documento deteriorato.

NOBIS si riserva la facoltà di richiedere, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

1.2 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO - DUPLICATO DI POLIZZA

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, NOBIS vi provvede **previa restituzione di quello da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio.**

Nel caso in cui il certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, NOBIS rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese del Contraente.**

Se la perdita del certificato sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento **il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

In caso di richiesta di duplicato o copia della Polizza ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, NOBIS rilascia un duplicato o una copia **su richiesta ed a spese del Contraente.**

Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, **il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

1.3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo **premio** è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate in **polizza**.

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Sono rilevanti ai fini della determinazione del **premio** le dichiarazioni relative alla residenza del **proprietario** o alle caratteristiche tecniche del **veicolo**.

La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a NOBIS e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.

La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile auto, NOBIS qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all'art. 144 della Legge in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata, su richiesta, da NOBIS al Contraente.

Per la circolazione all'estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. NOBIS risponde, inoltre, entro i massimali della polizza ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. NOBIS, qualora sia applicabile la normativa prevista dall'Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile in materia di sospensione di garanzia o quella prevista alla scadenza contrattuale dall'Art. 170 bis del dglS 209/2005 (vedi anche art. 1.5 "Durata del contratto"), risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a NOBIS; l'uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.

Per le Sezioni "Danni", "Infortuni del conducente" e "Estensione trasportati e rimborso spese mediche da infortunio", l'assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde" la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.

Per le Sezioni "Tutela Legale" e "Assistenza Stradale", vale l'ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.

1.5 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

NOBIS è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

1.6 RINNOVO DEL CONTRATTO

Al termine dell'annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. NOBIS provvederà alla consegna del certificato.

Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.

1.7 DIRITTO DI RECESSO

(valido solo per le polizze stipulate a distanza)

Il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata a.r. contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all'Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e Carta Verde.

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti NOBIS è tenuta a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.8 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a NOBIS restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Intermediario al quale è assegnato il contratto. Qualora tali documenti non fossero più in suo possesso, il Contraente dovrà consegnare copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

NOBIS rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dalle ore 24:00 della data indicata sulla predetta appendice.

Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a 30 giorni. Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 30 giorni, con rinuncia però, da parte di NOBIS, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato.

Decorsi 365 giorni dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve e il Premio resta acquisito da NOBIS. Qualora, invece, su un contratto sospeso si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dai successivi articoli 1.9 e 1.10, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. NOBIS procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti con frazionamento del Premio, il Contraente è tenuto a corrispondere le eventuali rate insolute, salvo si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dai successivi articoli 1.9 e 1.10.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

All'atto della riattivazione del contratto, il Premio viene determinato da NOBIS sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso Veicolo che su di un altro Veicolo, della medesima tipologia, purché il Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

In caso di riattivazione del contratto su di un altro Veicolo occorre inoltre che il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a 90 giorni

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni, le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a NOBIS; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione. Il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a 90 giorni

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 90 giorni, sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.

Al momento della riattivazione, nel calcolo Premio da corrispondere, relativo al periodo di tempo intercorrente dalla data di riattivazione alla nuova scadenza del contratto, si tiene conto:

della tariffa in vigore sul contratto sospeso;

del conteggio, a favore del Contraente, del rateo di Premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

NOBIS tuttavia tiene conto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, dei Sinistri eventualmente liquidati durante la sospensione.

ESCLUSIONI

Non è consentita la sospensione per i contratti:

ceduti all'acquirente del Veicolo venduto;

amministrati con "libro matricola";

vincolati a seguito di leasing o finanziamento, salvo autorizzazione da parte della società vincolataria;

per l'assicurazione temporanea di veicoli a motore usati, circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione;

con durata inferiore all'anno;

che si trovino nell'ultimo giorno di validità.

1.9 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a NOBIS l'eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante, **previa restituzione all'Intermediario, al quale è assegnato il contratto, del certificato e dell'eventuale Carta Verde relativi al Veicolo alienato**, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro Veicolo, **di sua proprietà o in comproprietà con il coniuge, il convivente di fatto o persona unita civilmente**: in questo caso NOBIS procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito **purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato**. NOBIS provvede, **limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto**, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del Veicolo in conto vendita; **tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.**

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al Veicolo alienato viene ceduto all'acquirente, **il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a NOBIS e comunque entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di compravendita certificata, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio. Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.**

Il cedente può conservare la classe universale CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; **in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a NOBIS restituendo contestualmente certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde**. NOBIS, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del Veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. NOBIS procede inoltre, con le medesime modalità sopra indicate, al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Il contratto si risolve, **senza rimborso del Premio**, anche nel caso di documentata consegna del Veicolo in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti all'Intermediario di NOBIS il certificato di assicurazione e l'eventuale la Carta Verde**. In caso di successivo trasferimento di proprietà del Veicolo stesso il Contraente ha diritto, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso del Premio pagato e non goduto, **al netto di imposte e contributi**, dal momento della consegna in conto vendita del Veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

1.10 CESSAZIONE DEL RISCHIO

1.10.1 DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di Rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo il certificato di assicurazione e l'eventuale la Carta Verde all'Intermediario al quale è assegnato il contratto.**

Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS:

in caso di distruzione od esportazione definitiva del Veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;

in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà o del coniuge, o del convivente di fatto o di persona unita civilmente.

NOBIS procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, **limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto**, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito **purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.**

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'alienante del veicolo non richieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà e l'acquirente non subentri nel contratto di assicurazione, il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del Veicolo e NOBIS rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la parte di Premio corrisposta e non usfruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.**

Qualora certificato e Carta Verde siano andati distrutti con il Veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del Veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

NOBIS procede inoltre, con le medesime modalità sopra indicate, al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

1.10.2 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo il Contraente **è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e l'eventuale la Carta Verde all'Intermediario al quale è assegnato il contratto.**

Il Contraente deve **inoltre consegnare a NOBIS copia della denuncia presentata all'Autorità competente.**

Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 1.8 – "Sospensione in corso di contratto", può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà o del coniuge, o del convivente di fatto o di persona unita civilmente.

NOBIS procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, **limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto**, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito **purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.**

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e NOBIS rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia residua. **Il Contraente deve darne tempestiva notizia a Nobis fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.**

Ne caso in cui il contratto sia sospeso il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

NOBIS procede inoltre, con le stesse modalità sopra indicate, al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

1.10.3 SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI

Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Auto, in caso di cessazione del rischio a seguito di **sinistro** indennizzabile ai sensi di **polizza** che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con **altro veicolo**, **non si procede ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto a completarne il pagamento annuo.**

1.11 FORO COMPETENTE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

1.12 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da NOBIS.

1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

1.14 POLIZZE VINCOLATE

Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la Polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell'Ente vincolatario. NOBIS si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:

non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;

comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stata coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

comunicare all'Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo di NOBIS, **fermo restando che, il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.**

Resta inteso che, **ai sensi dell'art. 1891 2° comma del Codice Civile, in caso di danni relativi al Veicolo assicurato l'indennizzo da liquidarsi verrà corrisposto all'Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.**

1.15 CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 1260 del Codice Civile, le Parti pattuiscono che il Contraente e/o l'Assicurato non potranno/potrà cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell'Impresa che dovrà essere rilasciato dalla stessa entro 4 giorni da quando l'Assicurato ne ha fatta eventuale richiesta. Una volta trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte di NOBIS, il Contraente e/o l'Assicurato potranno/potrà liberamente cedere i diritti derivanti dal presente contratto.

Tale consenso si intende già prestato, da parte dell'Impresa, nel caso di riparazione del Veicolo presso un Autoriparatore Convenzionato con l'Impresa o con altra società eventualmente preposta dall'Impresa stessa.

1.16 CLAUSOLA BROKER

(valida solo per le polizze intermedie da Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con NOBIS.

Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata a.r. o fax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

2.SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

NOBIS assicura, in conformità alle norme di **Legge**, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private **escluse le Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione**;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato, **sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato**;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" **a non più di due ruote**, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, **a condizione che venga dichiarato in Polizza che il Veicolo traina un rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante; in questo caso il Contraente dovrà pagare un Premio aggiuntivo. Per il danno a terzi dei rimorchi staccati dal Veicolo è invece necessario stipulare una copertura separata (vedi Condizione Speciale "G" RIMORCHI - RISCHIO STATICO)**;
6. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, **purché conseguenti alla circolazione del Veicolo**;
7. **PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE**: la responsabilità dell'istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame**, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
8. **PER AUTOTASSAMETRI ED AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO**: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento**;
9. **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE**: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi**.

NOBIS inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, **in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza**.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 7, 8 e 9 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle

relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

2.2 SOGGETTI ESCLUSI

L'Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).

2.3 ESCLUSIONI E RIVALSA

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di Veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

NOBIS rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché **la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente venga rinnovata entro i successivi 180 giorni ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. **È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.**

2.4 OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

NOBIS, nella sezione del proprio sito internet dedicata ai suoi Clienti, mette a disposizione del **Contraente**, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione che contiene:

- la data di scadenza del contratto;
- le indicazioni per acquisire informazioni sul **premio** di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l'**Intermediario** al quale è assegnato il contratto;
- le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i sinistri, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto).

2.5 ATTESTAZIONE DI RISCHIO

NOBIS consegna al **Contraente**, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del **veicolo** assicurato, secondo quanto previsto dall'Art. 134 del **Codice** (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell'Area Clienti del sito www.nobis.it.

Alla scadenza del contratto, qualora il **Contraente** intenda assicurare il medesimo **veicolo** presso altra Impresa, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

NOBIS rilascia altresì al **Contraente**, in caso di cessazione del rischio, se il **periodo di osservazione** risulta concluso, l'attestazione relativa all'annualità in corso riportante le classi contrattuale e **universale** (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.

In caso di riattivazione del contratto sospeso, NOBIS consegna l'attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

NOBIS consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, attestazione relativa all'ultima annualità compiuta. **NOBIS non rilascia l'attestazione nel caso di:**

- **sospensione di garanzia nel corso della polizza non seguita da riattivazione;**
- **polizza che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;**
- **polizza che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;**
- **polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;**
- **polizza annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d'osservazione;**
- **cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.**

2.6 PERIODI DI OSSERVAZIONE

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalla Condizione Speciale C, sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

2.7 RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, **la richiesta di risarcimento è presentata, alla Sede dell'Impresa con lettera raccomandata - con avviso di ricevimento o con consegna a mano - telegramma, fax al n. +39 011 4518753 o tramite posta elettronica all'indirizzo sinistrirca@nobis.it; o all'Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto, con lettera raccomandata - con avviso di ricevimento o con consegna a mano - telegramma o fax.**

In ogni caso **deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale** redatta sul modulo, fornito da NOBIS, "Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro", conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.

La predetta Denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all'Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall'Italia) o il numero +39 011 4518751 (dall'estero).

La Denuncia deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.

È possibile anticipare la Denuncia del Sinistro tramite posta elettronica all'indirizzo mail sinistrirca@nobis.it o tramite fax al n. +39 011 4518753.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro, come sopra indicati, può comportare per NOBIS gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

2.8 GESTIONE DELLE VERTENZE

NOBIS assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

NOBIS non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora NOBIS lo richieda espressamente.

2.9 RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA

(valido solo se richiamato in Polizza)

a) Qualora il Contraente abbia dichiarato in Polizza di volersi avvalere del Risarcimento del danno in forma specifica per i Sinistri che rientrino nell'applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149, 149 bis e 150 del Codice, il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie ed indicata in Polizza.

b) In caso di sinistro:

- con danni a cose o con danni a cose e persone, ma in quest'ultimo caso limitatamente alle cose,
- totalmente risarcibile,
- gestito secondo la procedura di Indennizzo Diretto,

L'Assicurato si impegna a far eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con l'Impresa o con altra società eventualmente preposta dall'Impresa stessa. Si ha sinistro totalmente risarcibile nel caso l'Assicurato – **sulla base degli elementi acquisiti** – risulti esente da ogni responsabilità.

Sul sito internet di NOBIS (www.nobis.it) l'Assicurato potrà trovare l'elenco degli Autoriparatori convenzionati, con i relativi riferimenti. Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958.

L'Impresa, nel caso in cui l'Assicurato - al verificarsi di un sinistro avente tutte le caratteristiche elencate ai punti a e b) - non faccia eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con NOBIS o con altra azienda eventualmente preposta dall'Impresa stessa:

- avrà diritto ad esigere dall'Assicurato, a titolo di penale forfettizzata per inadempimento, il pagamento di un importo pari al 20% del risarcimento, con il minimo di euro 500,00 e con il massimo di euro 750,00, che il Contraente autorizza sin d'ora a detrarre dall'importo dovuto per la liquidazione del sinistro.
- non riconoscerà all'Assicurato il rimborso di eventuali onorari dovuti a legali da lui incaricati, contestualmente o subito dopo la violazione dell'obbligo contrattuale e comunque prima che l'Impresa abbia comunicato allo stesso le proprie determinazioni in merito alla liquidazione del danno.

Sul sito internet di NOBIS (www.nobis.it), nell'apposita Area Clienti, l'Assicurato potrà trovare in maniera dettagliata l'elencazione dei costi relativi alle spese amministrative e gestionali nonché le tariffe che vengono riconosciute agli Autoriparatori convenzionati. Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958.

c) Nel caso l'Autoriparatore Convenzionato più vicino alla residenza dell'Assicurato si trovi ad una distanza maggiore di 20 km extraurbani (o 4 km se in città) oppure nel caso in cui il Veicolo non

sia nelle condizioni di raggiungere autonomamente la Struttura convenzionata, l'Impresa potrà offrire all'Assicurato, previo accordo e senza alcun costo aggiuntivo, il servizio "ritiro e riconsegna a domicilio" al fine di recuperare il Veicolo in una Struttura convenzionata.

L'Assicurato dovrà contattare il n. verde 800.196.958 per individuare l'Autoriparatore più vicino alla propria residenza ed eventualmente per richiedere il servizio "ritiro e riconsegna a domicilio".

Qualora, al verificarsi delle condizioni di cui al presente punto c), l'Impresa non offra il servizio "ritiro e riconsegna a domicilio", l'Assicurato avrà facoltà di provvedere alle riparazioni ricorrendo ad una struttura diversa da quelle convenzionate, senza addebito di alcuna penale.

d) Resta inteso che in caso di perdita totale del Veicolo a seguito di Sinistro, l'Impresa, anche tramite Struttura convenzionata, ne darà avviso all'Assicurato ponendo a sua disposizione l'equivalente in denaro del bene danneggiato e non più ripristinabile.

Si ha perdita totale quando il danno - accertato sulla base della valutazione tecnica di incaricato dell'Impresa - equivale o supera il valore commerciale (riferimento Quattroruote) del Veicolo al momento del Sinistro, comprese le spese di immatricolazione o passaggio di proprietà di un Veicolo della stessa tipologia e di uguale potenza.

NOBIS assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

NOBIS non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora NOBIS lo richieda espressamente.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2.10 LIMITAZIONE ALL'AZIONE DI RIVALSA, RINUNCIA ALLA RIVALSA E CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI IN ABBINAMENTO ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE (Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e si intendono operanti soltanto se espressamente richiamate in Polizza)

A) Rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00 per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (Sempre operante senza sovrapprezzo e se espressamente richiamata in Polizza)

NOBIS, a parziale deroga dell'articolo 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione, **limita all'importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa:**

- nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. **NOBIS si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;**
- nei confronti del Proprietario del Veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest'ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, **sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.**

B) Rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria (Sempre operante senza sovrapprezzo e se espressamente richiamata in Polizza)

Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall'Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, NOBIS, a parziale deroga dell'articolo 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione, **limita all'importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa** nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

C) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza e Rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (Estensione operante solo se ne sia stato pagato il relativo sovrapprezzo e se espressamente richiamata in Polizza)

NOBIS, a parziale deroga dell'articolo 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di:

- Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza;
- Nei confronti dell'assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in

conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. **Nobis si riserva il diritto di rivalsa integrale verso in conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;**

- Nei confronti del Proprietario del veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest'ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, **semprech  il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.**

Nobis, a parziale deroga dell'art. 2.3 – "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di assicurazione, **limita, inoltre, all'importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

D) Rinuncia alla rivalsa e Rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Societ  Proprietaria/Locataria (Estensione operante solo se ne sia stato pagato il relative sovrapprezzo e se espressamente richiamata in Polizza)

Preso atto che il veicolo indicato in Polizza   dato in uso dall'Ente Proprietario/Locatario o dalla Societ  Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, NOBIS, a parziale deroga dell'articolo 2.3 – "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa, nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Societ  Proprietaria/Locataria:

- se il conducente non   abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non   effettuato in conformit  alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente guida in stato di ebbrezza.

Nobis, a parziale deroga dell'art. 2.3 – "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione, **limita, inoltre, all'importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

In ogni caso, l'assicurazione non   operante nel caso in cui l'Ente Proprietario/Locatario, o la Societ  Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2.11 FORMA TARIFFARIA E ALTRE CONDIZIONI SPECIALI

Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

C) BONUS/MALUS

C.1 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 (sessanta) giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

C.2 - Classe di merito di conversione universale (Classe CU) e Classe NOBIS (Classe Interna)

1) Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale

- Per i Veicoli **sforniti della classe di merito di conversione universale (CU)**, l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
 - a. In caso di prima immatricolazione del Veicolo o di voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.
 - b. In caso di Veicolo già assicurato:
 - i. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale (vedi Tabella 1):

Tabella 1 – Determinazione della classe di merito sulla base del numero di annualità

Anni senza sinistri	Classe di merito C.U.
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la rilevazione della sinistrosità pregressa riporta le sigle **N.A.** (Veicolo non assicurato) o **N.D.** (dato non disponibile).

- ii. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (inclusa l'annualità in corso);

per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
 - il Rischio assicurato da 5 anni con un Sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un Sinistro);
 - il Rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
 - il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
 - il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).
-
- Nel caso di Veicoli **già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del Premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri**, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza (Classe Interna), tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata in base alla seguente Tabella 2:

Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tra classe CU e Classe NOBIS (Classe Interna)

Classe CU indicata nell'Attestazione rilasciata dall'altra impresa	Classe di assegnazione NOBIS (Classe Interna)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19

2) Regole di assegnazione della classe di merito CU e Classe NOBIS (Classe Interna)

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe NOBIS di assegnazione	Documentazione da consegnare
1	Mancanza di attestazione e/o carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto oppure casi non espressamente indicati	Classe 18	Classe 18	1) Copia del libretto di circolazione 2) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
2	Veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto	Classe 14	Classe 14	1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
3	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta	Classe 14	Classe 14	1) Copia del libretto di circolazione 2) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
4	Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura o cessione di contratto – comma 4 bis dell'art.134 del D. Lgs. 209/2005, c.d. "Legge Bersani"	Classe CU risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia già assicurato	Classe 14 o migliore Classe NOBIS corrispondente alla CU acquisita	1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Copia del libretto di circolazione del familiare da cui si eredita la classe di merito 3) Originale del duplicato (se non disponibile in Banca Dati) dell'attestazione dello stato del rischio relativo al veicolo della medesima tipologia di proprietà del familiare 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 5) Fotocopia certificato valido (se stessa targa ATR) 6) Stato di famiglia
5	Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1)	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
6	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da non oltre 15 giorni	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18 3) Documento d'identità valido (CARTA

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe NOBIS di assegnazione	Documentazione da consegnare
				IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
7	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a classe CU	1)Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3)Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18 4)Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
8	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da oltre 60 mesi	Classe di merito 18	Uguale a Classe CU	1)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2)Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
9	Veicolo venduto, demolito, esportato all'estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a classe CU	1)Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Copia della documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4)Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
10	Veicolo venduto, demolito, esportato all'estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in altra forma tariffaria con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1)	Uguale a classe CU	1)Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Copia della documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4)Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
11	Veicolo assicurato presso compagnia estera	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per	Uguale a classe CU	1)Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa 2)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3)Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe NOBIS di assegnazione	Documentazione da consegnare
		l'applicazione dei criteri di assegnazione CU		
12	Veicolo in leasing operativo finanziario o noleggio a lungo termine, acquistato dal soggetto utilizzatore in occasione della scadenza del contratto di leasing o del noleggio (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi)	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1) o mantenimento della classe CU maturata se il nominativo è indicato sul libretto da almeno 12 mesi	Uguale a classe CU	1) Duplicato dell'ultima Attestazione dello stato del rischio relativa al Veicolo in uso (se non disponibile in Banca Dati) 2) Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
13	Veicolo assicurato con contratto temporaneo	Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo o sull'attestato di rischio se disponibile, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata	Uguale a classe CU	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Copia del contratto temporaneo o dell'Attestazione dello Stato di Rischio se disponibile (se non disponibile in banca dati); 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo, se il contratto temporaneo risulta scaduto da più di 15 giorni. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe 18 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
14	Veicolo assicurato con un'altra Compagnia a cui è vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa	Classe riportata nella dichiarazione presentata	Uguale a classe CU	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o la classe di assegnazione CU, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale 3) Fotocopia della raccomandata di richiesta di attestazione inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
15	Polizza annullata ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della B/M maturata entro un anno dalla data del furto	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Denuncia di furto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe NOBIS di assegnazione	Documentazione da consegnare
16	Polizza annullata ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della classe B/M maturata oltre il dodicesimo mese dalla data del furto ma entro i 60 mesi	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1)Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Denuncia di furto 3)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4)Dichiarazione di non aver utilizzato tale classe per nessun altro veicolo 5)Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
17	Polizza annullata e ritrovamento del veicolo entro un anno dalla data del furto	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1)Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Denuncia di furto 3)Denuncia di ritrovamento 4)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 5)Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
18	Polizza annullata e ritrovamento del veicolo oltre il dodicesimo mese dalla data del furto ma entro 60 mesi	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1)Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Denuncia di furto 3)Denuncia di ritrovamento 4)Dichiarazione di non aver utilizzato tale classe per nessun altro veicolo 5)Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
19	Ritrovamento del veicolo anche successivamente all'utilizzo della classe di merito maturata per altro veicolo	Classe di merito risultante dall'ultima attestazione dello stato del rischio maturata	Uguale a classe CU	1)Denuncia di furto 2)Denuncia di ritrovamento 3)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4)Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 5)Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati)
20	Proveniente da polizza sospesa (stesso veicolo)	Classe di merito risultante dall'attestato dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1)Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3)Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 4)Appendice di sospensione 5)Dichiarazione di non aver circolato dal momento della sospensione
21	Proveniente da polizza sospesa (veicolo diverso)	Classe di merito risultante dall'attestato	Uguale a classe CU	1)Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2)Copia del libretto di circolazione con

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe NOBIS di assegnazione	Documentazione da consegnare
		dello stato del rischio		eventuale passaggio di proprietà 3)Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 4)Appendice di sospensione 5)Atto di vendita o conto vendita o certificato di rottamazione o denuncia di furto del veicolo assicurato dalla polizza sospesa 6)Dichiarazione che la classe risultante dall'ATR non è stata utilizzata per nessun altro veicolo 7)Libretto veicolo assicurato nella polizza sospesa
22	Da conto vendita	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1)Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3)Dichiarazione di mancata vendita rilasciata dal venditore presso il quale il veicolo era stato consegnato

3) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche

- a. Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi, o conviventi di fatto o unite civilmente di un Veicolo, NOBIS riconosce la classe CU già maturata sul Veicolo. Tale facoltà è concessa anche nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una ditta individuale alla persona fisica titolare della stessa, e da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa; nel caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda, di società di persone o capitali, Nobis riconosce il trasferimento della classe CU maturata sul veicolo, alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.
- b. In caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l'Attestazione è inviata a quest'ultimo e NOBIS riconosce la classe CU maturata sul Veicolo.
- c. Qualora sia stata trasferita su altro Veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di merito CU attribuita ad un Veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero a Veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, NOBIS attribuisce la classe CU maturata sul suddetto Veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
- d. Nel caso del proprietario di un Veicolo che, con riferimento ad altro e precedente Veicolo di sua proprietà, **possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze** intervenute in data successiva al rilascio dell'Attestazione, ma entro il periodo di validità della stessa:
 - vendita,
 - demolizione,
 - furto di cui sia esibita Denuncia,
 - certificazione di cessazione della Circolazione,
 - definitiva esportazione all'estero,
 - consegna in conto vendita,

NOBIS assegna al Veicolo la medesima classe CU del precedente Veicolo. Tale facoltà è inoltre concessa anche al coniuge dell'Assicurato, o al convivente di fatto o alla persona con cui lo stesso è unito civilmente. **Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo, da società di persone a socio della società stessa o viceversa.**

e. Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe universale CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.

f. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito NOBIS di pertinenza, in base alla Tabella 4 - Regole evolutive Classe NOBIS sotto riportata, a seconda che NOBIS abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

g. **È data facoltà al Contraente di evitare o ridurre le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, di cui alla Tabella 4 riportata di seguito, rimborsando, alla data di scadenza del contratto, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri cagionati. I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa, indipendentemente dalla data di accadimento.**

Tale facoltà può essere esercitata:

- **in caso di Sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto** ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, rimborsando il Sinistro alla CONSAP; la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare va inoltrata alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A., ai seguenti recapiti: CONSAP S.p.A. – Stanza di Compensazione, Via Yser, 14 – 00198 ROMA; Tel. 06.85796530; Fax: 06.8579546/547; sito internet: www.consap.it; indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it;

- **in caso di Sinistro non rientrante nella suddetta procedura**, rimborsando il Sinistro direttamente a NOBIS, anche per il tramite dell'Intermediario che ha in gestione il contratto.

Tale facoltà è concessa anche in caso di mancato rinnovo del contratto, **entro 180 giorni dalla scadenza contrattuale.**

h. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso - comportando quindi il mantenimento della classe di merito - purché il proprietario (nel caso di contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.

i. La sostituzione del Veicolo dà luogo alla sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro Veicolo della stessa tipologia - della classe di merito in corso, solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto o rapina, **sempreché il Proprietario del Veicolo sostituito (nel caso dei contratti di leasing/noleggìo, il locatario/intestatario temporaneo) sia lo stesso o sia il convivente di fatto o la persona con cui lo stesso è unito civilmente. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. L'Attestazione relativa ad un Veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto o rapina può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso Veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni.**

l. In caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992, è possibile mantenere la classe di merito CU già maturata, ferma la scadenza di polizza.

4) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (vedi Tabella 3).

Tabella 3 - Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati

Classe di merito di provenienza CU	Classe di merito di assegnazione CU				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

C.3 – Classi NOBIS e loro regole evolutive

La formula tariffaria “Bonus/Malus” si articola in 24 classi di merito (Classi Interne o Classi NOBIS) corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe “-5” (classe di massimo sconto) alla classe “18”:

Formula tariffaria “Bonus/Malus” Classi NOBIS (Classi Interne)		
-5	3	11
-4	4	12
-3	5	13
-2	6	14
-1	7	15
0	8	16
1	9	17
2	10	18
13	16	18

Sono previsti riduzioni o aumenti di Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri nel “periodo di osservazione”, definito al punto C.1; di seguito si riporta la tabella di attribuzione della Classe NOBIS per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (Tabella 4). Le variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella Tabella 5.

Tabella 4 - Regole evolutive Classe NOBIS

Classe NOBIS (Classe Interna) di provenienza	Classe NOBIS (Classe Interna) di assegnazione in base al numero complessivo di: a. sinistri con responsabilità principale pagati b. volte in cui la responsabilità paritaria cumulata per sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%				
	(a+b)	(a+b)	(a+b)	(a+b)	(a+b)
	0	1	2	3	4 o più
-5	-5	-3	0	3	6
-4	-5	-2	1	4	7
-3	-4	-1	2	5	8
-2	-3	0	3	6	9
-1	-2	1	4	7	10
0	-1	2	5	8	11
1	0	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 5 – Variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri

Classe NOBIS di provenienza	Classe NOBIS di assegnazione	Variazione % del premio
-5	-5	0%
-4	-5	-2,00%
-3	-4	-2,00%
-2	-3	-2,00%
-1	-2	-2,00%
0	-1	-2,00%
1	0	-2,00%
2	1	-6,99%
3	2	-6,65%
4	3	-6,24%
5	4	-5,87%
6	5	-5,45%
7	6	-5,26%
8	7	-4,91%
9	8	-4,76%
10	9	-4,55%
11	10	-4,96%
12	11	-6,10%
13	12	-6,17%
14	13	-13,16%
15	14	-20,74%
16	15	-18,10%
17	16	-3,45%
18	17	-3,28%

D) GUIDA ESCLUSIVA (valida solo se richiamata in polizza)

Il Contraente dichiara che il Veicolo descritto in Polizza viene guidato unicamente dalla persona, di età pari o superiore a 26 anni e provviste di regolare patente di guida da non meno di 3 anni, indicata nella Polizza stessa come Conducente esclusivo.

Qualora, al momento del Sinistro, alla guida del Veicolo si trovi una persona diversa dal Conducente esclusivo, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate.

Tale rivalsa verrà esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza della Condizione Speciale C, con il massimo di € 3.000.

NOBIS non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi **purché adeguatamente documentati**:

- guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
- utilizzo del veicolo dovuto a Stato di necessità;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

L'importo oggetto dell'azione di Rivalsa è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dal Contraente a fronte della concessione di uno sconto di Premio.

E) GUIDA ESPERTA (valida solo se richiamata in polizza)

L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente da persona appartenente per età anagrafica ad una fascia di rischio uguale o inferiore a quella sulla base della quale è stato determinato il premio.

Si considera Esperto, il guidatore con età uguale o superiore ad anni 26 che sia provvisto di regolare patente di guida da non meno di 3 anni.

Qualora al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovasse una persona sprovvista dei suddetti requisiti, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate.

Tale rivalsa verrà esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza della Condizione Speciale C, con il massimo di € 3.000,00.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nel limite suddetto.

L'importo oggetto dell'azione di Rivalsa è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dal Contraente a fronte della concessione di uno sconto di Premio.

F) PROTEZIONE BONUS (valida solo se richiamata in polizza)

Ai fini dell'evoluzione della classe di merito di interna (Classe NOBIS), NOBIS non terrà conto del primo Sinistro con Responsabilità principale che farebbe scattare il malus. In presenza di soli Sinistri con Responsabilità paritaria, NOBIS non terrà conto di quello che, in seguito al cumulo delle relative responsabilità, determinerebbe il primo scatto di malus.

La classe di merito CU verrà invece regolarmente evoluta.

G) RIMORCHI - RISCHIO STATICO

La garanzia prestata con il presente contratto **vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio, identificato con targa propria, in sosta e se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. La presente condizione prevede una formula tariffaria fissa che non prevede variazioni di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri.**

Non sono considerati Terzi coloro che:

- occupano il rimorchio;
- partecipano alle manovre a mano;
- sono comunque addetti all'uso del Veicolo e al carico e scarico delle merci.

Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsivoglia tipo subiti dalle persone sopra indicate.

3. SEZIONE DANNI AL VEICOLO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

NOBIS tiene indenne l'**Assicurato** dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo, causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate **che siano indicate in polizza**, con **il limite del valore indicato in polizza** e con l'applicazione delle franchigie o degli scoperti eventualmente indicati sulla stessa o, in mancanza, sul presente **Fascicolo Informativo**.

3.2 FURTO TOTALE E PARZIALE

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

NOBIS si obbliga a indennizzare l'assicurato, **nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo** identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- **furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo stesso.**

In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo, l'Impresa indennizza all'assicurato, **previa detrazione di una franchigia pari a Euro 250,00**, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.

L'applicazione di tale franchigia sarà valida ed operante anche se la garanzia furto è prestata senza scoperto e senza franchigia o con una franchigia inferiore a Euro 250,00.

In caso di furto parziale limitato esclusivamente all'impianto di navigazione satellitare e/o all'impianto multimediale – fissati inamovibilmente al veicolo – **la garanzia opererà con un massimale di Euro 7.500,00 per evento e per anno.**

3.3 DEFINIZIONE DI FURTO TOTALE

Il Furto o la rapina del veicolo si considerano "totali" qualora lo stesso non venga ritrovato.

Parimenti, il caso assicurativo è considerato "furto totale" qualora il ritrovamento del veicolo assicurato non avvenga entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti.

3.4 INCENDIO

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato, **nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo** identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;

La garanzia non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall'autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.

3.4.1 RICORSO TERZI DA INCENDIO (sempre compresa nella garanzia Incendio)

L'Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, fino alla concorrenza di **Euro 100.000,00** delle somme che

l'assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, **quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.**

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a) **alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;**
- b) **da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;**
- c) **alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;**
- d) **subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;**
- e) **cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.**

3.5 EVENTI SPECIALI - ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, **nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo** identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio.

La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo.

Per i veicoli di età superiore a tre anni, l'importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora l'assicurato, in caso di danno parziale (vedi glossario), avvenuto entro 7 anni dalla data di prima immatricolazione, decida di provvedere al ripristino del veicolo presso una struttura convenzionata con l'Impresa, rimarrà fermo quanto previsto dall'art. 3.22.1 ("Criteri di determinazione del danno - Danno Parziale - Lettera a - Rete Convenzionata).

Qualora il danno riportato dal veicolo sia conseguenza di un incendio, qualificabile come doloso a opera di terzi, e provochi un danno qualificabile come "danno totale" (vedi Glossario), l'indennizzo avverrà entro il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Qualora l'assicurato, in caso di danno totale (vedi glossario), avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, decida di attivare l'opzione "Rimpiazzo", rimarrà fermo quanto previsto dall'art. 3.23 "Opzione rimpiazzo del veicolo entro 12 mesi dalla prima immatricolazione".

Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.

3.6 EVENTI SPECIALI - EVENTI NATURALI

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, **nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo** identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti.

Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.

Resta comunque esclusa l'operatività della presente garanzia in caso di dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte.

3.7 DANNI ACCIDENTALI - COLLISIONE

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, **nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo** identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.

Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Collisione

Ferme restando le esclusioni previste all'art. 3.12 la garanzia non è altresì operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
- se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni;
- se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
- in conseguenza di attività illecite;
- se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo;
- se i danni risultano causati da atti vandalici;
- in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato;
- se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
- per i danni conseguenti al furto o all'incendio del veicolo.

L'Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.

Specifiche per l'indennizzo della Collisione

In caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'assicurato deve far pervenire all'Impresa il modello CAI e la denuncia inoltrata relativamente alla garanzia R.C. Auto.

3.8 DANNI ACCIDENTALI – KASKO

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, **nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo** identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione durante la circolazione del veicolo.

Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Kasko

Ferme restando le esclusioni previste all'art. 3.12 la garanzia non è altresì operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
- se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni;
- se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
- in conseguenza di attività illecite;
- se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo;
- se i danni risultano causati da atti vandalici;
- se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;

- in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato;
- in caso di danni cagionati da cose e/o animali trasportati e/o conseguenti a errato stivaggio;
- in caso di danni conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce;
- per i danni conseguenti al furto o all'incendio del veicolo.

L'Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.

Specifiche per l'indennizzo della Kasko

In caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'assicurato deve far pervenire all'Impresa il modello CAI e la denuncia inoltrata relativamente alla garanzia R.C. Auto.

3.9 CRISTALLI

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

La garanzia copre **esclusivamente** i costi di sostituzione (o riparazione) del cristallo del parabrezza, del lunotto posteriore, dei laterali oltre che dei tetti apribili e/o panoramici del veicolo identificato in polizza, determinati dalla rottura degli stessi, **per causa accidentale o per fatto involontario di terzi**. L'assicurazione copre anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi i danni causati da rigature, segnature, screpolature e simili, i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni, i danni ai gruppi ottici nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.

In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza. Qualora le stesse non dovessero risultare operanti, la richiesta d'indennizzo non potrà essere accolta.

Il massimale effettivamente operante risulterà indicato nella Scheda di polizza sottoscritta dal Contraente.

Relativamente alla presente garanzia NOBIS non risarcisce i danni conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi.

3.10 GARANZIE ACCESSORIE "A"

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

La garanzia copre le spese sostenute per:

Danni da imbrattamento

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti, **fino ad Euro 500,00 per evento e per anno assicurativo**; la garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell'Autorità.

Fenomeno elettrico

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni derivanti da fenomeno elettrico, **fino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria.**

Ripristino dei dispositivi di sicurezza

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino dei dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio, a seguito dell'attivazione degli stessi per cause accidentali oppure per incidente da circolazione, **sino ad Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo**; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.

Ripristino autorimessa

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti, le spese sostenute per il ripristino dei danni patiti dal locale adibito a rimessa del veicolo assicurato (di proprietà dell'assicurato o del contraente) in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione del veicolo, **sino ad Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**.

Recupero, parcheggio e rimessaggio

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall'Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, **fino ad Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo**, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione dell'Assicurato.

Sostituzione delle serrature

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la **sostituzione** delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di furto o smarrimento delle chiavi da parte dell'assicurato o di chi ha in uso il veicolo. Qualora risulti operante tale copertura, il contratto prevede anche il rimborso dei costi sostenuti per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema elettronico.

In tutti i casi, resta fermo l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.

In tutti i casi, la garanzia opera **sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo**.

Non è in alcun modo prevista l'indennizzo in caso di semplice duplicazione delle chiavi smarrite, ancorché in presenza di denuncia di smarrimento o furto alle Autorità.

Immatricolazione e/o passaggio di proprietà.

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per l'immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo, qualora:

- il veicolo assicurato risulti aver patito un danno totale a seguito di incendio, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo;
- in caso di demolizione resa necessaria dal verificarsi di un sinistro indennizzabile.

previa presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

La presente copertura opererà sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Duplicato della patente

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese amministrative sostenute per ottenere il duplicato della patente dell'assicurato o dei suoi familiari conviventi, in caso d'incendio, furto o smarrimento, **sino ad Euro 250,00 per evento e per anno assicurativo**, fermo restando l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.

Custodia

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la custodia del veicolo sequestrato con provvedimento dell'Autorità, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, per il quale la garanzia assicurativa sia operante, **sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo**.

La portata della presente garanzia è limitata esclusivamente alle spese sostenute nel periodo di attesa dello svincolo del veicolo da parte dell'Autorità.

Danni al bagaglio

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, i danni subiti dal bagaglio trasportato sul veicolo assicurato, **sino ad Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Ripristino dell'impianto antifurto

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare in caso di incendio o di incidente da circolazione, le spese sostenute dall'assicurato per il ripristino degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare, **sino ad Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.**

Acquisizione documenti per la liquidazione

L'Impresa si obbliga a rimborsare le spese per l'acquisizione dei documenti **(fatta eccezione per la procura a vendere)** per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza. **La prestazione opererà con il limite di Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

3.11 GARANZIE ACCESSORIE "B"

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

La garanzia copre le spese sostenute per:

Kasko Pneumatici

NOBIS indennizza l'Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico, **al netto del deterioramento dovuto ad usura**, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. **Tale garanzia è attivabile solo ed esclusivamente in caso di acquisto dello pneumatico presso uno dei centri convenzionati con NOBIS.**

La garanzia viene prestata con il limite di uno pneumatico per anno e di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Al fine di poter ottenere il rimborso/l'indennizzo delle spese suindicate, le richieste circa l'esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all'originale.

Malus Protetto

La garanzia copre la perdita pecuniaria sofferta dall'Assicurato nel caso in cui il rinnovo della copertura RCA, anche presso diverso assicuratore, abbia comportato l'aumento della Classe di Conversione Universale (CU), dovuto a **un singolo sinistro avvenuto e pagato** in vigenza della presente copertura.

La somma assicurata è pari all'ammontare dell'importo dovuto dall'Assicurato all'Assicuratore RCA per l'applicazione del malus, relativo a un singolo sinistro, con il limite massimo di euro 300,00.

La garanzia è attivabile su veicoli che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, siano inseribili, in base alle risultanze dell'attestato di rischio, tra la prima e la dodicesima Classe Ministeriale CU (Classe di Conversione Universale).

L'Assicurazione non comprende le perdite pecuniarie conseguenti a:

- **dolo da parte del Contraente/Assicurato;**
- **sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della presente copertura, anche se pagati successivamente alla stessa;**
- **irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti l'attestato di rischio RCA;**
- **pagamento del premio di rinnovo della copertura RCA effettuato da soggetti diversi dal Contraente della presente polizza;**
- **contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte dell'assicuratore RCA;**
- **violazioni di legge o amministrative;**
- **maggior importo derivante dal malus afferente al/i sinistro/i successivo/i al primo denunciato e pagato nel corso della vigenza del presente contratto.**

Sinistro Sicuro

NOBIS indennizza l'Assicurato del **danno materiale e diretto** all'autoveicolo patito in conseguenza di una collisione verificatasi durante la circolazione su strada pubblica, con altro veicolo identificato ma non assicurato per la Responsabilità Civile Auto.

L'Impresa, **con un massimale di euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**, si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal veicolo assicurato purché la relativa riparazione sia avvenuta presso la Rete Convenzionata NOBIS (l'elenco dei riparatori è disponibile sul sito internet www.nobis.it).

L'Assicurazione non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a:

- **dolo da parte del Contraente/Assicurato;**
- **sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;**
- **violazioni di legge o amministrative;**
- **incidenti di qualsivoglia natura contro veicoli non identificati;**
- **sinistri verificatisi su strade non pubbliche;**
- **incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.**

Fattura Rimborzata

In caso di furto totale o di rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, l'Impresa indennizza l'Assicurato di quanto questi abbia speso per le riparazioni o per l'acquisto dei ricambi nei 12 mesi precedenti l'evento.

Resta espressamente inteso come la presente copertura opererà unicamente in relazione a quei costi che l'Assicurato sarà in grado di documentare attraverso idonea documentazione fiscale.

La garanzia è soggetta al limite di indennizzo di euro 1.000,00 per ciascuna fattura, per sinistro e per anno assicurativo.

- Modalità per rendere operante la garanzia

Per ogni fattura devono essere trascritti i dati identificativi del cliente/Assicurato, la data di emissione, il numero, l'importo (Iva compresa) della fattura nonché la descrizione dei servizi resi e/o dei beni ceduti.

- Esclusioni e limitazioni

La garanzia è valida a condizione la fattura oggetto di rimborso:

- **Sia stata emessa nei 12 mesi precedenti il sinistro da un centro autorizzato dalla casa madre in relazione al veicolo riparato;**
- **Non sia già stata rimborsata a seguito del medesimo sinistro;**
- **Risulti regolarmente annotata dal Riparatore/Venditore nel Registro delle fatture emesse (ai sensi dell'art. 23 del DPR 633/72).**

L'Impresa non indennizza i sinistri causati da:

- **Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;**
- **Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **Dolo dell'assicurato e dei suoi famigliari conviventi, purché risultanti dallo stato di famiglia;**
- **Colpa grave dell'assicurato e dei suoi famigliari conviventi, purché risultanti dallo stato di famiglia.**

Mobilità

In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato (escluso il caso di furto e) di utilizzare il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed **entro il massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo**, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall'assicurato:

- **Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista, sostenute e documentate per un massimo giornaliero di euro 35,00;**
- **Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo;**
- **Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi della impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo **per un massimo di € 500,00;****
- **Rimborso delle spese di deposito del veicolo.**

Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall'assicurato della quale è richiesto il rimborso.

L'elenco delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione sul sito internet di NOBIS www.nobis.it.

3.12 ESCLUSIONI VALIDE PER LA SEZIONE “DANNI AL VEICOLO”

NOBIS non indennizza i danni causati al veicolo da:

- a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l'azione diretta del fulmine e salvo quanto previsto all'art. 3.10 (garanzia “Fenomeno elettrico”);
- e) dolo del Contraente/Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il veicolo. Per la garanzia “furto” sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- f) aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- g) colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie di cui ai punti 3.7) Danni Accidentali - Collisione e 3.8) Danni Accidentali - Kasko;
- h) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Eventi Speciali - Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici di cui al punto 3.5);
- i) trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali, fermo quanto previsto al precedente punto 3.6), tranne che per le garanzie Eventi Speciali - Eventi Naturali di cui al punto 3.6) a patto che, per le suddette circostanze, non venga diramata dichiarazione da parte delle Autorità competenti dello “stato di calamità”.

Sono sempre escluse le spese sostenute dall'Assicurato o da chi per esso al fine di apportare al veicolo modifiche e/o aggiunte e/o migliorie di qualsivoglia natura.

Sono sempre esclusi i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento), i danni consequentiali e i danni non materiali.

Sono sempre esclusi i danni derivanti dall'appropriazione indebita commessa da qualsivoglia soggetto e i danni derivanti dal furto e/o dalla rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente.

3.13 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Se il veicolo di prima immatricolazione è assicurato in concomitanza del suo acquisto, il Valore Assicurato è pari alla somma in Euro – corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo oltre al prezzo degli accessori (optionals) e degli audiofonovisivi, senza detrarre sconti, promozioni, incentivi e contributi ad ogni titolo rilasciati – risultante dalla fattura di acquisto del veicolo stesso emessa dal venditore.

Se il veicolo non è di prima immatricolazione, il Valore Assicurato è pari al valore commerciale, risultante dai listini di settore, al momento della stipula del contratto di assicurazione.

Se il veicolo è assicurato non in concomitanza dell'acquisto o l'Assicurato non sia in possesso della fattura, **il Valore Assicurato è pari al valore commerciale, risultante dai listini di settore, al momento della stipula del contratto di assicurazione.**

In ogni caso, il valore assicurato indicato nel modulo di **polizza**, o nella quietanza, deve comprendere anche il valore degli eventuali accessori non di serie risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nella **polizza**.

Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili mediante apposita pattuizione in **polizza**, solo se stabilmente installati sul veicolo.

3.14 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

Relativamente a quelle garanzie l'operatività delle quali è basata sul valore del veicolo, NOBIS si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare al valore di mercato, rilevabile dalla rivista specializzata "Quattroruote" e conseguentemente, a procedere alla **modifica del premio relativo**. Nel caso in cui sul frontespizio di Polizza venga richiamato l'adeguamento automatico dei valori assicurati, la Compagnia, **alla scadenza anniversaria**, adegua automaticamente il valore dello stesso e proporzionalmente riduce il valore degli eventuali accessori assicurati, **adeguando quindi il premio ai nuovi valori**.

Nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti minore del valore indicato da "Quattroruote", come sopra rilevato, l'adeguamento non sarà operante fino a quando il valore stesso risulterà inferiore a quello riportato dalla rivista "Quattroruote" del secondo mese antecedente la data di scadenza annuale della polizza. I nuovi valori assicurati saranno indicati sulla quietanza rilasciata al **Contraente** al momento del pagamento anniversario del **premio**.

Nel caso in cui NOBIS proponga alla scadenza nuove condizioni tariffarie e l'**Assicurato** voglia rinnovare il contratto, il **premio** di rinnovo sarà calcolato applicando la **nuova** tariffa sulla base del **valore del veicolo** risultante dalla rivista "Quattroruote" del secondo mese antecedente il **rinnovo**.

Rimane comunque ferma la facoltà del **Contraente** di richiedere ad ogni scadenza anniversaria l'adeguamento del valore del **veicolo al valore commerciale** con conseguente modifica del relativo **premio**.

La presente condizione **non trova applicazione** in caso di:

- cessazione o sostanziale modifica delle rubriche "Automobili Nuove" od "Automobili Usate" della rivista "Quattroruote";
- assicurazione di autovetture non riportate o non più previste in elenco nelle **succitate rubriche**;
- mancata dichiarazione da parte del **Contraente** dei riferimenti tecnici dell'autovettura assicurata necessari per l'operatività della condizione in oggetto.

In tali casi **sarà** a carico del **Contraente** richiedere, ad ogni scadenza anniversaria, l'adeguamento del valore del veicolo all'effettivo **valore commerciale con conseguente modifica del relativo premio**. In mancanza di comunicazioni si intenderà tacitamente confermato il valore assicurato in corso, fermo il disposto di cui all'Art. 3.17) - "Accertamento ed indennizzo del danno". L'operatività o meno della procedura di adeguamento automatico viene indicata sul modulo di **polizza**.

3.15 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e alla Direzione - Servizio Sinistri - di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Paracelso n.14, 20864 Agrate Brianza, Fax: 039.9890690) entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Nei casi di furto, rapina ed Eventi Speciali-Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a NOBIS, copia della stessa, vistata dall'Autorità. Se gli eventi si sono verificati all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità Italiana. Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.

Su richiesta di NOBIS, inoltre, il Contraente/Assicurato deve presentare la seguente documentazione, ove necessaria all'istruzione del sinistro:

- l'estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
- la procura a vendere o a demolire il veicolo a favore dell'Impresa: l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato, restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso rilasciata dal PRA, se presente, o la ricevuta con il codice di accesso alla Banca Dati del PRA;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le chiavi in dotazione di serie allo stesso;

- fornire prova dell'esistenza e della operatività degli impianti antifurto nonché dell'esistenza e della disponibilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente purché avente validità fiscale.

In caso di sinistro relativo alla garanzia Danni Accidentali - Collisione, alla denuncia di sinistro inoltrata a NOBIS, deve far seguito l'invio in originale a NOBIS del modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente, compilato in tutte le sue parti.

Il Contraente o l'Assicurato non deve provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato materialmente accertato da NOBIS, salvo le riparazioni di prima urgenza.

3.16 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto a NOBIS appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere e NOBIS di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il **veicolo** resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se NOBIS ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del **veicolo** recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra NOBIS e l'Assicurato.

Qualora il **veicolo** venga ritrovato **prima dell'erogazione dell'indennizzo**, NOBIS liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del **veicolo** assicurato.

3.17 ACCERTAMENTO ED INDENNIZZO DEL DANNO

L'accertamento dell'indennizzo e il suo ammontare sono concordati dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante **periti nominati uno dalla NOBIS e uno dal Contraente**.

I due periti hanno facoltà di nominarne un terzo imparziale quando **si verifichi disaccordo tra di essi**.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi vengono prese a maggioranza.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola parte, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione in sinistro si è verificato.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese delle competenze del terzo.

Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

3.18 DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE

Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:

- furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- eventi fra quelli assicurati che determinino al veicolo danni di importo pari o superiore all'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

3.19 DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE

Per danno parziale si intende il danno che non rientra nella definizione di "danno totale" a sensi del precedente art. 3.18.

3.20 RELITTO

Qualora la riparazione del veicolo sia da considerarsi antieconomica, il bene che residua dal sinistro verrà considerato come "relitto".

Al verificarsi della circostanza poc'anzi indicata, NOBIS ha la facoltà di subentrare nella proprietà dello stesso liquidando all'Assicurato anche il relativo valore. Resta espressamente inteso come l'Assicurato – a semplice richiesta di NOBIS – dovrà produrre il certificato del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

3.21 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni della presente polizza, le modalità di liquidazione possono avvenire tramite:

3.21.1 Rete Convenzionata

L'assicurato deve contattare l'Impresa la quale autorizza la riparazione e provvede al pagamento diretto del sinistro presso la rete delle carrozzerie convenzionate. Restano comunque a carico dell'assicurato eventuali scoperti/franchigie previsti in polizza.

Per i danni avvenuti e riparati all'estero, l'Impresa liquida il sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata, ad eccezione della procedura di pagamento che sarà effettuata in modo indiretto.

3.21.2 Fuori Rete Convenzionata

L'assicurato deve contattare l'Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della denuncia del sinistro.

L'Impresa, accertato il diritto all'indennizzo, rimborsa direttamente l'assicurato, detraendo gli scoperti/franchigie previsti in polizza.

Nel caso in cui una carrozzeria convenzionata segnalata dall'Impresa abbia sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.

3.22 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

3.22.1 Danno Parziale

a) Rete Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato utilizzando la Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l'indennizzo, **per danni occorsi entro i prime sette (7) anni di età del veicolo**, verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado. Per i sinistri occorsi **successivamente a tale periodo, l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà ed allo stato d'uso del veicolo. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero. L'indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.**

b) Rete Non Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato al di fuori della Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che **l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale degli stessi al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà e allo stato d'uso del veicolo. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero. L'indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.**

In ogni caso, l'Impresa rimborserà il costo orario della mano d'opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata dell'Impresa [massimo Euro 35,00 (trentacinque/00) + IVA all'ora].

Qualora l'assicurato non intendesse provvedere alle riparazioni, l'Impresa applicherà gli scoperti e le franchigie previsti in polizza per le riparazioni effettuate fuori rete.

3.22.2 Danno Totale

L'Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, desumibile dalla rivista specializzata "Quattroruote", aumentato del valore degli optional (se espressamente richiamati in polizza), applicando anche ad essi il degrado, in egual proporzione rispetto a quella applicata al veicolo, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.

In caso di perdita totale conseguente a furto o incendio avvenuta **entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione** l'indennizzo verrà determinato sulla base del "valore a nuovo", fermo l'eventuale minor valore assicurato.

Resta espressamente inteso come l'eventuale indennizzo verrà erogato con l'applicazione dell'eventuale franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.

3.23 OPZIONE RIMPIAZZO DEL VEICOLO ENTRO 12 MESI DALLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE

3.23.1 Entro 12 mesi (365 giorni) dalla data di prima immatricolazione:

L'Assicurato, a seguito di danno totale che **avvenga entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, può optare per il rimpiazzo del veicolo** con un altro, **nel limite del possibile equivalente o comunque simile per caratteristiche (marca, modello, cilindrata, allestimento eccetera)**, da scegliersi, ad opera del cliente, fra una rosa di 3 (tre) veicoli proposta da NOBIS e da ritirare presso un Concessionario convenzionato con la stessa.

NOBIS provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, concluso in ottemperanza delle suddette condizioni, a liquidare direttamente al concessionario venditore, il valore indennizzabile **al netto degli eventuali scoperti e franchigie contrattuali e con il limite del valore assicurato indicato sul Modulo di Polizza.**

L'opzione rimpiazzo, così come descritta, è esercitabile se il veicolo rubato, rapinato o distrutto risulti, al momento del sinistro, in regola con gli interventi manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice e non abbia percorso più di 25.000 (venticinquemila) km/anno.

La Compagnia provvederà, su richiesta dell'Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo giorni 30 (trenta).

Nel caso in cui non fosse possibile da parte di NOBIS proporre un rimpiazzo con le caratteristiche sopra descritte, la Compagnia si riserva il diritto di procedere alla liquidazione di un indennizzo pari al valore "a nuovo" del veicolo che avrebbe dovuto rimpiazzare.

3.24 OPZIONE RIMPIAZZO DEL VEICOLO OLTRE 12 MESI DALLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE

3.24.1 Oltre 12 mesi (365 giorni) dalla data di prima immatricolazione:

L'Assicurato, a seguito di danno totale che avvenga oltre 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, **può optare per il rimpiazzo del veicolo con un altro, nel limite del possibile equivalente o comunque simile per caratteristiche (marca, modello, cilindrata, allestimento eccetera)**, da scegliersi, ad opera del cliente, fra una rosa di 3 (tre) veicoli proposta da NOBIS e da ritirare presso un Concessionario convenzionato con la stessa.

NOBIS provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, concluso in ottemperanza delle suddette condizioni, a liquidare direttamente al concessionario venditore, il valore indennizzabile **al netto degli eventuali scoperti e franchigie contrattuali risultanti dal Modulo di polizza, pari al valore commerciale al momento del sinistro, desumibile dalla rivista specializzata "Quattroruote", aumentato del valore degli optional (se espressamente richiamati in polizza), applicando anche ad essi il degrado, in egual proporzione rispetto a quello applicato al veicolo, con il limite del valore assicurato indicato sul Modulo di Polizza.**

L'opzione rimpiazzo, così come descritta, è esercitabile se il veicolo rubato, rapinato o distrutto risulti, al momento del sinistro, in regola con gli interventi manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice e non abbia percorso mediamente più di 25.000 (venticinquemila) km all'anno.

La Compagnia provvederà, su richiesta dell'Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo giorni 30 (trenta).

Nel caso in cui non fosse possibile da parte di NOBIS proporre un rimpiazzo con le caratteristiche sopra descritte, la Compagnia si riserva il diritto di procedere alla liquidazione di un indennizzo pari al valore "commerciale" al momento del sinistro, del veicolo che avrebbe dovuto rimpiazzare.

3.25 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'atto di liquidazione in originale debitamente firmato e sottoscritto.

3.26 SOMME ASSICURATE AL NETTO DI I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto) O CON I.V.A. PARZIALE

Su specifica richiesta del Contraente/Assicurato – a condizione che lo stesso sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge ed a patto che tale detrazione sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale – le somme assicurate si intendono al netto di IVA o con IVA parziale.

Conseguentemente, si conviene che, sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, la liquidazione dell'importo indennizzabile verrà effettuata, a seconda dei casi, al netto dell'I.V.A. o al lordo della quota parte dell'imposta non recuperabile dal Contraente/Assicurato.

3.27 DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio è determinato in base ai dati indicati nel Modulo di polizza con riferimento al tipo di veicolo, uso, marca, modello e allestimento (utilizzando il valore di listino per i veicoli nuovi ed il valore commerciale, desumibile dalla rivista specializzata di riferimento per i veicoli usati), al luogo di residenza del proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla polizza stessa.

In caso di leasing, ferme le norme poc'anzi indicate, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario.

3.28 GARANZIE PRESTATE E RELATIVI SCOPERTI E FRANCHIGIE

Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle richiamate nel modulo di polizza.

Le franchigie e gli scoperti relativi alle garanzie prestate sono riportati nel Modulo di Polizza o in mancanza si intendono operanti quelli riportati nelle seguenti tabelle:

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO E FURTO ED EVENTI ATMOSFERICI								
PROVINCIA DI RESIDENZA INTEST.RIO AL P.R.A.	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture onvenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture onvenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture onvenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture onvenzionate con Nobis - Opzione "SENZA SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture onvenzionate con Nobis - Opzione "SAT" "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture onvenzionate con Nobis - Opzione "SAT" "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture onvenzionate con Nobis - Opzione "SAT" "SENZA SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture onvenzionate con Nobis - Opzione "SAT" "SENZA SCOPERTO"
AV BA BR BT CE CT CZ KR FG LE NA PA RC SA SCV SMO TA VV	NESSUNO	Rimane a carico ell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00	ND	ND	NESSUNO	Rimane a carico ell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00	ND	ND
RM TO	NESSUNO	Rimane a carico ell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00	ND	ND	NESSUNO	Rimane a carico ell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00	NESSUNO	Rimane a carico ell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 - SOLO PER FURTO E L'INCENDIO TOTALE NESSUNO
AG BN BS CA CS EN GE MT MB ME MI PZ SR	NESSUNO	Rimane a carico ell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00	NESSUNO	Rimane a carico ell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 - SOLO PER IL FURTO E L'INCENDIO TOTALE NESSUNO	NESSUNO	Rimane a carico ell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00	NESSUNO	Rimane a carico ell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 - SOLO PER FURTO E L'INCENDIO TOTALE NESSUNO
AT BG BO CL CB CH CO CR CN FI FR IS LC LO LT NO NU PG PE PC RG SS TR TP VA VR VT	NESSUNO	Rimane a carico ell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00	NESSUNO	Rimane a carico ell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 - SOLO PER IL FURTO E L'INCENDIO TOTALE NESSUNO	NESSUNO	Rimane a carico ell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00	NESSUNO	Rimane a carico ell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 - SOLO PER FURTO E L'INCENDIO TOTALE NESSUNO

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO E FURTO ED EVENTI ATMOSFERICI

PROVINCIA DI RESIDENZA INTEST.RIO AL P.R.A.	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture onvenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture onvenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture onvenzionate con Nobis - Opzione "SENZA SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture onvenzionate con Nobis - Opzione "SENZA SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture onvenzionate con Nobis - Opzione "SAT" "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture onvenzionate con Nobis - Opzione "SAT" "SENZA SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture onvenzionate con Nobis - Opzione "SAT" "SENZA SCOPERTO"
AL AN AO AR AP BI BL BZ FE FC FM FO GO GR IM AQ SP LI LU MC MN MS MO OR PD PR PV PS PI PT PN PO PdSS RA RE RI RN RO RSM SV SI SO TE TN TV TS UD VE VB VC VI	NESSUNO	Rimane a carico ell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00	NESSUNO	Rimane a carico ell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 - SOLO PER IL FURTO E L'INCENDIO TOTALE NESSUNO	NESSUNO	Rimane a carico ell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00	Rimane a carico ell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00 - SOLO PER FURTO E L'INCENDIO TOTALE NESSUNO
AFI - AFI Aeronautica Militare - AM Corpo Diplomatico - CD Corpo forestale - CFS Croce Rossa Italiana - CRI Direz. Protez. Civile - DPC Escursionisti Esteri - EI Esercito Italiano - EI FTASE - FTA Guardia di Finanza - GDF Marina Militare - MM Polizia - POL Vigili del Fuoco - VF	NESSUNO	Rimane a carico ell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00	ND	ND	NESSUNO	ND	ND

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE COLLISIONE E KASKO			
GARANZIA DANNI ACCIDENTALI	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.	SCOPERTI/FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS
Collisione	TUTTE	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00
Kasko	TUTTE	Rimane a carico dell'Assicurato una franchigia assoluta per ciascun sinistro di € 500,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 5.000,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI		
PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL P.R.A.	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS
Tutte le Regioni e Provincie	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00
Targhe Speciali	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIA CRISTALLI			
PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL P.R.A.	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS	MASSIMALE per sinistro e per anno
Tutte le Regioni e Provincie	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia fissa ed assoluta di € 350,00 per ciascun sinistro	€ 1.000,00
Targhe Speciali	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia fissa ed assoluta di € 350,00 per ciascun sinistro	€ 1.000,00

L'elenco delle Strutture e delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli **Intermediari** o sul sito internet www.nobis.it

3.29 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (per le garanzie Kasko, Collisione e Collisione a P.R.A.)

Relativamente alle garanzie 3.7) Danni Accidentali – Collisione e 3.8) Danni Accidentali - Kasko, NOBIS rinuncia, nei confronti del **conducente** debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile.

3.30 REGOLA PROPORZIONALE

Se al momento del sinistro il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti all'art. 3.13) "Determinazione del valore assicurato", risulti maggiore del valore assicurato, NOBIS risponde dei danni **in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori**.

In nessun caso NOBIS, **indennizzerà un valore superiore a quello indicato sul Modulo di Polizza**.

3.31 CLAUSOLA SATELLITARE FORNITO DALLA COMPAGNIA

(norma operante unicamente nel caso in cui sia richiamata sul Modulo di Polizza)

Qualora il Contraente/Assicurato decida di attivare la presente clausola, dichiara al contempo di prendere atto delle condizioni qui di seguito elencate e di accettarne integralmente il contenuto:

- è operante uno Scoperto del 25% (venticinque per cento), limitatamente alle garanzie Furto e Rapina, qualora la centrale operativa documenti che:
 - il Sistema Satellitare non sia stato posizionato, entro 72 ore dalla data di ricevimento, all'interno del veicolo assicurato secondo le modalità tecniche e operative indicate dall'Impresa e da questa trasmesse all'Assicurato insieme al Sistema Satellitare;
 - il Sistema Satellitare, anche se fornito da altro soggetto e già attivato in precedenza, non si trovava a bordo del veicolo assicurato al momento del sinistro;
 - il contraente non abbia provveduto, per dolo o colpa, alla manutenzione o alle procedure di sicurezza necessarie, non ottemperando alle indicazioni ricevute a tal fine dalla Centrale Operativa o dal Costruttore;
- operante uno Scoperto del 15% (quindici per cento), limitatamente alle garanzie Furto e Rapina, nel caso in cui il Veicolo si trovi temporaneamente in aree territoriali non facenti parte di Stati dell'Unione Europea (escludendo dal novero di tali Stati la Svizzera, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino);
- è fatto obbligo al proprietario del veicolo di avvisare immediatamente la Centrale Operativa in caso di furto o di smarrimento del Sistema Satellitare per consentire a NOBIS di consegnare un altro Sistema Satellitare a protezione del veicolo. In mancanza di tale avviso, qualora si verifici un sinistro sulle garanzie Furto e Rapina, la liquidazione avverrà applicando uno scoperto del 25% (venticinque per cento).

L'Assicurato si impegna espressamente – in caso di Furto e Rapina – a denunciare nel più breve tempo possibile all'Impresa quanto accaduto, essendo stato edotto in merito al fatto che la mancata tempestiva denuncia pregiudica la possibilità di procedere alla localizzazione del veicolo tramite il Sistema Satellitare. In caso di mancata tempestiva denuncia sarà operante uno Scoperto del 25% (venticinque per cento), limitatamente alle garanzie Furto e Rapina.

4. SEZIONE ASSISTENZA STRADALE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4.1 GARANZIA ASSISTENZA

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L'assistenza è erogata dall'Impresa tramite la struttura organizzativa dell'assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.

Modalità per l'erogazione dell'assistenza

L'assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde 800.894147; dall'estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico +39.039.9890.720 ed in caso di chiamate dall'estero l'Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno per accogliere le richieste dell'assicurato. L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'assicurato, su richiesta dell'Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

Obblighi dell'assicurato

L'assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l'inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell'officina incaricata delle riparazioni.

L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'assicurato.

4.2 GARANZIE PRESTATE

Soccorso Stradale per guasto

Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all'officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. **Restano a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.**

Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.

Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).

La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento nonché il montaggio delle catene da neve.

Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto

Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla "Rete Convenzionata" le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato).

E' data facoltà all'assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell'immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete.

Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. **Restano a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.**

Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.

Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'assicurato qualora l'evento avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).

Recupero fuori strada del veicolo

Qualora il veicolo, a seguito di incidente stradale, fuoriuscisse dalla sede stradale senza essere in grado di rientrarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi idonei a riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di euro 1.000,00 per autovetture.

La prestazione potrà essere erogata per un singolo evento per ciascun anno assicurativo.

Veicolo Sostitutivo

Se il veicolo subisce il furto totale o il tentato furto o è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e la relativa riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa costruttrice e certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'assicurato un'autovettura in sostituzione di cilindrata 1.200 c.c. secondo i seguenti criteri:

a) fino ad un massimo di 3 giorni in caso guasto;

b) fino ad un massimo di 3 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione NON venga effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate;

c) fino ad un massimo di 14 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione venga effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate;

d) fino ad un massimo di 30 giorni in caso di perdita totale del veicolo.

Restano a carico dell'Impresa i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre a carico dell'assicurato rimane il costo delle polizze facoltative, del carburante, di eventuali multe o eccedenze di noleggio non autorizzato.

Il noleggio è subordinato alla disponibilità di autovetture delle Case di Autonoleggio convenzionate.

Il noleggio è subordinato in ogni caso alle regole di assegnazione imposte dalle Case di Autonoleggio.

Qualora il veicolo fosse trasportato in un Centro Convenzionato situato in un Comune dove non fosse disponibile l'autovettura in sostituzione, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un taxi per

raggiungere la stazione di noleggio e **l'Impresa tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di Euro 100,00 per evento.**

Invio pezzi di ricambio all'estero

Se il veicolo si trova all'estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l'evento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l'Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. **Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice.**
La prestazione non è operante nel caso in cui l'assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

Spese di albergo

Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell'assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Struttura Organizzativa organizza e l'Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. **Il tutto fino al massimale di Euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'assicurato.**

Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio

Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. **Il massimale è sia in Italia che all'estero di Euro 500,00 per evento.**

Invio taxi

Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Struttura Organizzativa invia un taxi fino all'officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l'immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. **L'Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di Euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri.**

Trasporto/Rimpatrio del veicolo

Se il veicolo è immobilizzato all'estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Struttura Organizzativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall'assicurato. **L'Impresa terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell'eventuale custodia del veicolo entro un massimale di Euro 2.500,00.**

Trasporto in autoambulanza

Qualora l'assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza.
Le spese di trasporto sono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l'anno ed è valida soltanto in Italia.

4.3 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA

- **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni**

ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente.

Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.

- Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono.
- L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'assicurato.
- L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'assicurato.
- L'Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell'evento sinistroso.
- Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
- Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

4.4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800.894147 o, se dall'estero, +39.039.9890720.

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di Polizza;
4. targa del veicolo;
5. modello del veicolo;
6. indirizzo del luogo in cui si trova il veicolo;
7. il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

5. SEZIONE TUTELA LEGALE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

(Operante solo se riportata sul Modulo di Polizza)

ART. 5.1 CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA “TUTELA LEGALE”

L'Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dai successivi artt. 5.5 e 5.7. L'assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall'assicurato, quali:

- l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio;
- le spese peritali per un perito di parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese liquidate in favore del Consulente d'Ufficio (CTU) dal Giudice;
- le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
- le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp);
- per un legale di controparte, in caso di soccombenza dell'assicurato con condanna alle spese;
- per arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000;
- per transazioni preventivamente autorizzate dall'Impresa;
- per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti.

5.2 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA LEGALE”

Sono esclusi dalla garanzia:

- **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- **gli oneri fiscali;**
- **le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore;**
- **le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale;**
- **le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;**
- **le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;**
- **le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione;**
- **spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto)**
- **tasse di registro**

5.3 INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini dell'operatività della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Garanzia postuma: la garanzia è operante per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati entro 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto.

5.4 GESTIONE DEL SINISTRO

L'assicurato, dopo avere fatto all'Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno

sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l'Impresa comunicherà proprio benessere e l'assicurato procederà alla nomina.

L'Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni.

L'assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benessere dell'Impresa (che dovrà pervenire all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall'Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benessere.

L'assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all'Impresa.

In caso di controversia fra il contraente/assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del contraente/assicurato.

In caso di disaccordo tra il contraente/assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

SOTTO SEZIONE 1 - TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

5.5 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con riferimento all'art. 5.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione della Sezione Tutela Legale, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino ad un massimale di Euro 10.000 per ogni sinistro e senza limite annuo.

Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo identificato.

La garanzia è operante nei seguenti casi:

1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni.

Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di Euro 500 per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito alla applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:

- inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell'offerta
 - mancata comunicazione o diniego di offerta;
 - mancato accordo tra le parti.
2. danni subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo;
 3. danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo;
 4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo;
 5. istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;

5.6 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE”

La garanzia non è operante:

- a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;

- b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizioni vigenti;
- c) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso;
- d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo;
- f) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private

SOTTO SEZIONE 2 – TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

5.7 - PATENTE A PUNTI

La garanzia Recupero punti patente è operante solo se l'assicurato al momento dell'effetto della presente polizza è in possesso di almeno 15 punti sulla propria patente di guida.

Per la verifica della presenza di 15 punti saranno considerate valide solo le decurtazioni punti relative ad infrazioni commesse dopo l'effetto della presente polizza.

Oggetto della garanzia

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero dei punti e/o le spese sostenute per sostenere l'esame per la revisione della patente **fino alla concorrenza di Euro 1000** per evento e per anno assicurativo in conseguenza alla perdita di:

- punti 6 per le patenti A e B;
- punti 9 per le patenti superiori.

dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

5.8 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE

La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli:

Art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell'esame di revisione

Art. 141 – Gare di velocità

Art. 186 – Guida in stato d'ebbrezza

Art. 187 – Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

Art. 189 – Omissione di soccorso

Art. 192 – Violazione di posti di blocco

5.9 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'assicurato dovrà trasmettere all'Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell'avvenuta conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

In ogni caso l'assicurato deve trasmettere all'Impresa, con la massima urgenza, i provvedimenti, le notifiche e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni - ufficio Tutela Legale - via Paracelso,14 - 20864 Agrate Brianza (MB). Tel. 039/9890.001 o via posta elettronica all'indirizzo e mail: tutela@nobis.it

5.10 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Il rimborso viene corrisposto in seguito alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute ed entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell'Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, telefonando al seguente numero verde

800.894137

dall'estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero +39.039.9890710 comunicando subito le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome;
- Numero di polizza;
- Targa del veicolo e la sua reperibilità;
- Motivo della chiamata;
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri - Centro Direzionale Colleoni
via Paracelso, 14 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

Per eventuali reclami scrivere a NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. con le modalità descritte al punto 20 della Nota Informativa, allegando alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

IN CASO DI TUTELA LEGALE

Occorre inviare all'Impresa una descrizione dettagliata dei fatti che hanno originato la controversia legale, l'imputazione del reato, il sequestro del mezzo fornendo tutte le notizie, documenti, verbali od eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Se l'assicurato è sottoposto a procedimento penale o pensa che ciò possa accadere, deve attivarsi celermente nella denuncia del sinistro affinché l'Impresa possa intervenire con la massima efficacia.

NOTA IMPORTANTE

Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.

L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.

E' necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).

Importante! In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

6. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

(La garanzia è valida solo se richiamata nel Modulo di Polizza)

6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura il Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo sino al momento in cui ne discende.

Le garanzie prestate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. nei limiti dei valori assicurati riguardano:

- l'invalidità permanente, **con franchigia fissa ed assoluta del 5%**
- la morte

6.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- **derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente rinnovi il documento di guida nei tre mesi successivi alla data del sinistro;**
- **in conseguenza di sue azioni delittuose, tentate o commesse, o di sue imprese temerarie;**
- **derivanti da guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti;**
- **derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;**
- **in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;**
- **in caso di dolo del Conducente.**

6.3 INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE

La garanzia Infortuni è stipulata liberamente fra le Parti indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito dalla legge.

6.4 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.

6.5 GRADO DI INVALIDITA' PERMANENTE E RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA'

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, paga all'Assicurato un'indennità in funzione dell'invalidità permanente accertata, **al netto della franchigia contrattuale del 5%.**

Vengono indennizzate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l'infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall'infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.

Se l'Assicurato, al momento dell'infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella allegata per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell'invalidità preesistente.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l'indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, **fino al limite massimo del 100%.**

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l'asportazione totale.

Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l'indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.

6.6 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Sulla base della documentazione ricevuta, degli accertamenti effettuati e del valore assicurato, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. formula un'offerta di indennizzo. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.

6.7 RISOLUZIONE DELLE CONTRAVERSIE SUL GRADO DI INVALIDITA'

La quantificazione dell'indennità spettante all'Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall'Assicurato e da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a due medici, nominati uno per parte.

Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi a cura dello stesso Collegio; in tal caso il Collegio può anche convenire sulla opportunità di concedere un anticipo sull'indennizzo dovuto dall'Impresa.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti sia per NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. che per il Contraente/Assicurato. Sarà in ogni caso facoltà di ciascuna Parte rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

6.8 MORTE DA INFORTUNIO

L'indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta anche se la morte si verifica, a causa dell'infortunio subito, – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall'evento lesivo.

L'indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente.

SEZIONE ESTENSIONE INFORTUNI DEI TRASPORTATI E RIMBORSO - SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

(La garanzia è valida solo se richiamata nel Modulo di Polizza contestualmente alla garanzia infortuni del guidatore)

6.9 OGGETTO DELLA GARANZIA INFORTUNI TRASPORTATI

La garanzia Infortuni del Guidatore di cui alla sezione Infortuni del Conducente, è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato.

L'estensione di garanzia vale per il caso di **morte** o di **invalidità permanente** a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. **Per l'accertamento e la liquidazione dei danni valgono le norme riportate ai precedenti articoli 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.7 – 6.8.**

Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, **entro il limite massimo della somma assicurata in polizza.**

Nel caso l'ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all'entità del danno sofferto da ciascuno.

6.10 OGGETTO DELLA GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura **fino alla concorrenza di €2.500,00**, per ogni evento e per ogni anno assicurativo, **il rimborso delle spese mediche rese necessarie a seguito infortunio**, subito dal Conducente il veicolo assicurato e/o dai trasportati, e sostenute per:

- a) esami strumentali a scopo diagnostico ed analisi di laboratorio compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti;
- b) gli onorari dei medici, nonché in caso di intervento chirurgico, effettuato anche in ambulatorio o in regime di day hospital, onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento;
- c) le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- d) le rette di degenza;
- e) il trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'Istituto di Cura o all'ambulatorio e viceversa.

Il rimborso delle spese suindicate si intende operante anche in assenza di ricovero o di intervento chirurgico.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle spese sanitarie sopportate dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all'ammontare delle spese sostenute da ciascuno.

Il rimborso verrà effettuato da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a guarigione clinica avvenuta su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate nonché, ove ne ricorrano gli estremi, di regolare attestato di degenza in Istituto di Cura. Il rimborso verrà effettuato con l'applicazione di uno scoperto pari al 25% (venticinque per cento) delle spese con un minimo di €250,00 per sinistro.

Nel caso in cui il Conducente e/o i trasportati si avvalgano del "Servizio Sanitario Nazionale", la Società rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio e sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte, senza deduzione di scoperto alcuno.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

La documentazione in originale delle spese sostenute trasmessa all'Impresa verrà restituita contestualmente alla liquidazione.

Qualora il Conducente e/o i trasportati debbano presentare l'originale delle notule, distinte e ricevute al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso, la Società effettua il rimborso dietro presentazione di copia delle notule, distinte e ricevute delle

spese sostenute o del documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente: ovviamente dal rimborso dovuto dalla Società verrà detratto quanto già riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente.

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI INVALIDITA' PERMANENTE

L'indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità, facendo riferimento ai valori sotto elencati:

DESCRIZIONE	PERCENTUALE	
	des	sin
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:		
Un arto superiore	70%	60%
Una mano o un avambraccio	60%	50%
Un pollice	18%	16%
Un indice	14%	12%
Un medio	8%	6%
Un anulare	8%	6%
Un mignolo	12%	10%
Una falange ungueale del pollice	9%	8%
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
Amputazione di un arto inferiore:		
Al disopra della metà della coscia	70%	
Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio	60%	
Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba	50%	
Amputazione di un piede	40%	
Amputazione di ambedue i piedi	100%	
Amputazione di un alluce	5%	
Amputazione di un altro dito del piede	1%	
Amputazione della falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25%	
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	
Sordità completa di un orecchio	10%	
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40%	

Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:	
Una vertebra cervicale	12%
Una vertebra dorsale	5%
12° dorsale	10%
Una vertebra lombare	10%
Esiti di frattura di un meta mero sacrale	3%
Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme	5%
Perdita anatomica di un rene	15%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per i destrorsi varranno per il lato sinistro e viceversa.

DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI

SETTORE I

Autovetture (esclusi autotassametri), autoveicoli per trasporto promiscuo.

SETTORE II

Autotassametri.

APPENDICE NORMATIVA

ART. 129 > SOGGETTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
- Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del 4° presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed all'articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;
 - il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

ART. 134 > ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'Impresa deve consegnare al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
- 1 -bis I contraenti hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP con regolamento.
2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L'attestazione è consegnata dal Contraente all'Impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.
- 4 - bis L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
- 4 - ter Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le Imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.
- 4 - quater È fatto comunque obbligo alle Imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al Contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

ART. 144 > AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'Impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

ART. 2 > "CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO"

- Regolamento IVASS 19 maggio 2015 N. 9/2015

1. L'attestazione contiene:
 - a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;

- b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
 - c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
 - d) il numero del contratto di assicurazione;
 - e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
 - f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
 - g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
 - h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
 - i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
 - j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
 - k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.
2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
 3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
 4. Ai sensi del comma 1, lett. i), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.

La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus.

In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus.

In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del malus.

Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELLA SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia") intende trattare dati personali che La riguardano, nell'ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia.

1. Titolarità e contatti

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO). E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) presso la Direzione Risorse Umane, via Paracelso 14, 20864 Agrate Brianza (MB).

2. Trattamenti e finalità

I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o acquisiti, saranno utilizzati per:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta;
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce;
- finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso;
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso.

3. Profilazione

Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art.4 del reg. UE 2017/679 svolte sono unicamente asservite alla esecuzione dei trattamenti attinenti le pratiche assicurative di cui al punto (a) del paragrafo 2 nonché rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti di cui al punto (c) e all'esecuzione di attività di contatto per promuovere offerte di prodotti della Compagnia di cui al punto (d) del paragrafo 2.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e autocarrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati

In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa.

I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

6. Diritti dell'interessato

L'interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l'esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi, mediante raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione per i veicoli a motore: Responsabilità Civile per la circolazione e Rischi Diversi

NOBISCAR - AUTOVETTURE

Edizione: Dicembre 2018 (Ultimo aggiornamento dei dati 02.10.2018)



Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Via Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Fascicolo Informativo
è aggiornato alla data del 02 ottobre 2018



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE

NOBIS TRUCK

VEICOLI DIVERSI DA AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
- b) Dip Aggiuntivo;
- c) Glossario;
- d) Condizioni di Assicurazione;

che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE L'INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

**GRUPPO
NOBIS**

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Nobis Truck

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E' iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel Set Informativo.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre l'RC Autoveicoli ed Autotassametri e i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Furto e Incendio, Ricorso terzi da incendio, Eventi naturali e atti vandalici, Rottura cristalli, Kasko, Collisione, Assistenza, Garanzie Varie, Tutela Legale e Infortuni del conducente dei trasportati**. Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.



CHE COSA È ASSICURATO?

Copertura Obbligatoria

✓ **RC Veicoli diversi da Autoveicoli, ciclomotori e motocicli (in seguito abbreviato in RCA)**
 La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile Veicoli diversi da Autoveicoli, ciclomotori e motocicli, per i quali è obbligatoria l'assicurazione, per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo (Veicoli diversi da Autoveicoli, ciclomotori e motocicli) descritto in Polizza nelle aree pubbliche o a queste equiparate, compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. L'Impresa si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza.

Coperture Aggiuntive

✓ Furto e Incendio

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;
- b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.

La somma assicurata è l'importo, indicato sulla Scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

✓ Ricorso terzi da incendio

Danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato, entro i limiti convenuti nel contratto.

✓ Eventi naturali e atti vandalici

I costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo assicurato stesso e risultanti dalla fattura di acquisto, in conseguenza di: trombe d'aria, uragani, tempeste, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine nonché di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti vandalici e/o dolosi di terzi, sabotaggio (entro i limiti del valore assicurato).

✓ Rottura cristalli

Le spese necessarie per la sostituzione o la riparazione, comprese le spese di messa in opera, dei cristalli dell'abitacolo del veicolo assicurato in caso di rottura determinata da causa accidentale o da fatto involontario di terzi indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati entro i limiti convenuti nel contratto.

✓ Kasko

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione durante la circolazione del veicolo.

✓ Collisione

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.

✓ Assistenza

L'Impresa si obbliga a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto (es: soccorso stradale, invio pezzi di ricambio all'estero, spese di albergo).

✓ Garanzie varie

L'Impresa, in caso di danno totale, mette a disposizione dell'Assicurato le garanzie "Spese di immatricolazione" e "Garanzia bagaglio". Completano la gamma delle prestazioni offerte le garanzie "Danni all'interno del veicolo", "Spese di custodia e parcheggio", Kasko Pneumatici, Malus Protetto, Sinistro Sicuro, Fattura Rimborsata e Mobilità.

✓ Tutela Legale

L'Impresa assume a proprio carico l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dalle sezioni contrattuali denominate "Tutela della Circolazione" e "Tutela recupero punti patente".

✓ Infortuni del conducente

L'Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsigli mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi anche gli infortuni che colpiscono il legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso. Le somme assicurate saranno determinate in base alla Combinazione prescelta. E' prevista altresì la possibilità di estendere la copertura anche ai trasportati ed il Rimborso delle spese mediche da infortunio dovuto alla circolazione.

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza sottoscritta dal Contraente.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Copertura Obbligatoria

✗ L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara e la circolazione in aree aeroportuali.

✗ Non sono assicurabili Autoveicoli, Autotassametri ed Autoveicoli ad uso promiscuo, ciclomotori e motocicli.

✗ L'assicurazione non comprende i danni cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul Veicolo indicato in Polizza.

Coperture Aggiuntive

✗ Non sono assicurabili gli veicoli immatricolati da più di 10 anni.

✗ Limitatamente alle garanzie Kasko e Collisione non sono assicurabili i veicoli immatricolati da più di 5 anni.

✗ Non sono assicurabili i veicoli di valore commerciale inferiore a euro 2.500,00.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

La Copertura RCA e tutte le Garanzie Aggiuntive non comprendono:

! L'assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro (valido per Garanzia RCA);

! i danni provocati od agevolati da dolo del contraente e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;

! i danni provocati da atti di terrorismo, scioperi, sommosse, guerra, guerra civile (dichiarata o meno) nonché da ogni altro evento socio-politico;

! i danni meccanici senza danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;

! i danni da bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;

! i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;

! i danni indiretti e/o non materiali;

! i danni causati da aspirazione dell'acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;

! i danni conseguenti a difetto di manutenzione dell'eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;

! i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti nonché ogni altra calamità naturale che comporti la dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte;

! Sono esclusi i danni conseguenti a eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi;

! Si intendono non compresi i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;

! l'appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente.

! Qualora il veicolo assicurato risulti adibito - temporaneamente o permanentemente - ad un uso diverso rispetto a quello dichiarato all'Impresa in sede di stipula del contratto, l'Impresa stessa si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta d'indennizzo.

! In ogni caso, l'assicurazione non potrà spiegare i propri effetti nei confronti di:

• società di autonoleggio o società finanziarie eroganti finanziamenti nella forma del c.d. leasing;

• veicoli militari e di Pubblica Sicurezza;

• macchinari e attrezzature ad uso industriale;

• veicoli utilizzati in ambito aeroportuale;

• veicoli immatricolati con targa diversa da quella della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

! La copertura assicurativa non sarà operante per possesso, esercizio, utilizzo, manutenzione di veicoli destinati a:

• trasporto di esplosivi, genericamente intesi;

• trasporto di petrolio o benzina;

• trasporto di sostanze chimiche, infiammabili e/o gas siano essi in forma liquida, compressa o gassosa.

! Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi di proprietà e/o in uso del medesimo assicurato e qualora tali mezzi siano assicurati con diverse polizze emesse dall'Impresa, l'esborso massimo complessivo esigibile da quest'ultima non potrà superare l'importo di euro 500.000,00.

! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.

DOVE VALE LA COPERTURA?

✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).

CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza. Le garanzie prestate restano operanti sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

In presenza della Garanzia RCA, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato.

ASSICURAZIONE R.C. E CORPI DI VEICOLI TERRESTRI VEICOLO DIVERSI DA AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCL

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.
(DIP Aggiuntivo R.C.)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Prodotto Nobistruck

Versione n. 1 del 15 gennaio 2019 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) alla viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet **www.nobis.it**, e-mail: **assicurazioni@nobis.it**, PEC: **nobisassicurazioni@pec.it**.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E' iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2017

Bilancio approvato il 10/05/2018

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 38.516.840 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 4.103.076

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 124,67% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 262,98% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it dell'impresa.

Al contratto si applica la normativa vigente per lo stato italiano e soggetta alla medesima giurisdizione.



CHE COSA È ASSICURATO?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base Nobis Truck. L'impresa si impegna a risarcire l'assicurato per i danni coperti dalla Responsabilità Civile entro il Massimale concordato con il contraente e riportato in polizza; in presenza di altre garanzie il limite massimo dell'indennizzo corrisponde alla somma assicurata.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Il limite minimo assicurabile del Massimale sulla Responsabilità Civile (al di sotto del quale per norma non si può assumere un contratto) corrisponde a 6.070.000,00€ per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle persone e a euro 1.220.000,00€ per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle cose. E' facoltà del contraente scegliere Massimali superiori a quelli minimi previsti dalla norma accettando il relativo adeguamento del premio.
Garanzie estese	L'assicurazione copre anche: - la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione; - la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici; - la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato; - la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili; - la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in Polizza che il Veicolo traina una rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante; - la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo; PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli; PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell'istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente; PER MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento; PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi; PER I RIMORCHI: la responsabilità civile derivante all'Assicurato dai Sinistri provocati nel territorio della Germania, della Spagna, della Grecia e della Francia dal Veicolo descritto in Polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi; PER GLI AUTOCARAVAN: il sovrappeso del Veicolo, purché il peso dello stesso non superi di più del 20% quanto riportato nella Carta di Circolazione; in ogni caso tale sovrappeso deve essere causato da attrezzature inerenti l'uso specifico del Veicolo. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 8, 9, 10 e 11 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Indicare l'opzione	Non esistono opzioni per le quali è previsto lo sconto sul premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Le Estensioni di seguito riportate si considerano operanti solo se ne sia stato pagato il relativo sovrapprezzo e se espressamente richiamata in Polizza

Rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00 per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope	NOBIS, a parziale deroga di quanto indicato nella sezione "Ci sono limiti di Copertura" del presente documento: - limita, all'importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. - nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; - nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. NOBIS si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà; - nei confronti del Proprietario del Veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest'ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono in ogni caso esclusi i danni: - alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo; - da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; - alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; - subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; - cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
Eventi Naturali	L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Se assicurabile il veicolo, in base alla provincia di residenza dell'intestatario del veicolo assicurato presso il PRA, per autocarri e autoveicolo uso speciale e/o specifico fino a 35 Q.li e CAMPER, in base alla scelta del contraente la copertura si suddivide nelle seguenti opzioni: a) Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - non è previsto alcuno scoperto b) Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Rimane a carico dell'assicurato uno scoperto pari al 10% di ciascun sinistro con un minimo di € 1.500,00, Se assicurabile il veicolo, in base alla provincia di residenza dell'intestatario del veicolo assicurato presso il PRA, per autocarri e autoveicolo uso speciale e/o specifico oltre i 35 Q.li e rimorchi, in base alla scelta del contraente si suddivide nelle seguenti opzioni: riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - e Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Rimane a carico dell'assicurato uno scoperto pari al 10% di ciascun sinistro con un minimo di € 1.500,00, Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche. Resta comunque esclusa l'operatività della presente garanzia in caso di dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte.
Danni Accidentali – Collisione e Kasko Le garanzie sopra indicate, alternative fra loro, sono acquistabili dal Contraente in maniera facoltativa, tuttavia, nel caso lo stesso richiedesse di acquistarle vi è l'obbligo ad acquistarle in abbinamento al pacchetto Incendio, Furto, Eventi Naturali.	
Collisione Solo per autocarri fino 35 q.li, autocarvan e camper	L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: • collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Ferme restando le esclusioni previste all'art. 3.12 la garanzia non è altresì operante: • se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; • se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni; • se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; in conseguenza di attività illecite; • se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo; • se i danni risultano causati da atti vandalici; • in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato; • se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti; • per i danni conseguenti al furto o all'incendio del veicolo. L'Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia e assicurabile, la garanzia, in base alla provincia di residenza dell'intestatario del veicolo assicurato presso il PRA, con un limite massimo assicurabile di 60.000€ per autocarri e autoveicolo uso speciale e/o specifico fino a 35 Q.li e CAMPER, in base alla scelta del contraente si suddivide nelle seguenti opzioni: a) Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - non è previsto alcuno scoperto b) Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Rimane a carico dell'assicurato uno scoperto pari al 15% di ciascun sinistro con un minimo di € 2.500,00,
Kasko	L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: • collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Ferme restando le esclusioni previste all'art. 3.12 la garanzia non è altresì operante: • se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; • se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni; • se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; in conseguenza di attività illecite; • se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo; • se i danni risultano causati da atti vandalici; • in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato; • se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti; • per i danni conseguenti al furto o all'incendio del veicolo. L'Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia e assicurabile, la garanzia, in base alla provincia di residenza dell'intestatario del veicolo assicurato presso il PRA, con un limite massimo assicurabile di 60.000€ per autocarri e autoveicolo uso speciale e/o specifico fino a 35 Q.li e CAMPER, in base alla scelta del contraente si suddivide nelle seguenti opzioni: a) Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - non è previsto alcuno scoperto b) Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Rimane a carico dell'assicurato uno scoperto pari al 15% di ciascun sinistro con un minimo di € 2.500,00,

Garanzie Accessorie "A" - "B" (valida solo per autocarri fino 35 q.li)

La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Garanzie Accessorie "A"	Danni da imbrattamento L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti; la garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell'Autorità. Fenomeno elettrico L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni derivanti da fenomeno elettrico. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria. Ripristino dei dispositivi di sicurezza L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino dei dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio, a seguito dell'attivazione degli stessi per cause accidentali oppure per incidente da circolazione. Ripristino autorimessa L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti, le spese sostenute per il ripristino dei danni patiti dal locale adibito a rimessa del veicolo assicurato (di proprietà dell'assicurato o del contraente) in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione del veicolo. Recupero, parcheggio e rimessaggio L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall'Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione dell'Assicurato. Sostituzione delle serrature L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di furto o smarrimento delle chiavi da parte dell'assicurato o di chi ha in uso il veicolo. Qualora risulti operante tale copertura, il contratto prevede anche il rimborso dei costi sostenuti per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema elettronico. In tutti i casi, resta fermo l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità. Immatricolazione e/o passaggio di proprietà. L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per l'immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo, qualora: • il veicolo assicurato risulti aver patito un danno totale a seguito di incendio, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo; • in caso di demolizione resa necessaria dal verificarsi di un sinistro indennizzabile. previa presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico. Duplicato della patente L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese amministrative sostenute per ottenere il duplicato della patente dell'assicurato o dei suoi familiari conviventi, in caso d'incendio, furto o smarrimento, fermo restando l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità. Custodia L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la custodia del veicolo sequestrato con provvedimento dell'Autorità, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, per il quale la garanzia assicurativa sia operante. Danni al bagaglio L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, i danni subiti dal bagaglio trasportato sul veicolo assicurato. Ripristino dell'impianto antifurto L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare in caso di incendio o di incidente da circolazione, le spese sostenute dall'assicurato per il ripristino degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare. Acquisizione documenti per la liquidazione L'Impresa si obbliga a rimborsare le spese per l'acquisizione dei documenti per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza.
--------------------------------	---

Garanzia Assistenza

La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Soccorso Stradale Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo: • Soccorso Stradale per guasto - al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all'officina più vicina in grado di riparare il guasto. La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento nonché il montaggio delle catene da neve. • Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto - alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla "Rete Convenzionata" le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato). E' data facoltà all'assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell'immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete. Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione. Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.
--	---

Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).

Recupero fuori strada del veicolo

Qualora il veicolo, a seguito di incidente stradale, fuoriuscisse dalla sede stradale senza essere in grado di rientrarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi idonei a riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale. **L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di:**

- Euro 1.000,00 per autocarri inferiori a 35 q.li e camper;
- Euro 2.500,00 (da intendersi compreso nel massimale di Euro 5.000,00 relativo alla prestazione "Soccorso stradale" ed a consumo del medesimo) per autocarri superiori a 35 q.li e rimorchi. **La prestazione potrà essere erogata per un singolo evento per ciascun anno assicurativo.**

Invio pezzi di ricambio all'estero

Se il veicolo si trova all'estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l'evento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l'Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. **Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice.**

La prestazione non è operante nel caso in cui l'assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

Spese di albergo

Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell'assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Struttura Organizzativa organizza e l'Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. **Il tutto fino al massimale di Euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'assicurato.**

Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio

Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. **Il massimale è sia in Italia che all'estero di Euro 500,00 per evento.**

Invio taxi

Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Struttura Organizzativa invia un taxi fino all'officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l'immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. **L'Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di Euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri.**

Trasporto/Rimpatrio del veicolo (valida solo per i camper)

Se il veicolo è immobilizzato all'estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Struttura Organizzativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall'assicurato. **L'Impresa terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell'eventuale custodia del veicolo entro un massimale di Euro 2.500,00.**

Trasporto in autoambulanza

Qualora l'assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza.

Le spese di trasporto sono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l'anno ed è valida soltanto in Italia.

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore;
- le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;
- le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
- le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione;
- spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto)
- tasse di registro

ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE:

La garanzia non è operante:

- a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizioni vigenti;
- c) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- d) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo;
- e) **nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private**

ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE:

La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti motivi: Gare di velocità, Guida in stato d'ebbrezza, Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, Omissione di soccorso, Violazione di posti di blocco

Infortunati Conducente NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura il Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo sino al momento in cui ne discende.	
Infortunati Conducente	Le garanzie prestate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. nei limiti dei valori assicurati riguardano l'invalidità permanente: Vengono indennizzate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l'infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall'infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili. Se l'Assicurato, al momento dell'infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra. la morte: L'indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta anche se la morte si verifica, a causa dell'infortunio subito, – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall'evento lesivo. L'indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente.
Limitazioni, esclusioni e rivali	L'invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la "liquidazione dell'indennità di invalidità permanente" per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell'invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l'indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l'asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l'indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.
Infortunati Trasportati	La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L'estensione di garanzia vale per il caso di morte o di invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l'ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all'entità del danno sofferto da ciascuno.

 CHE COSA NON È ASSICURATO?	
Rischi esclusi	Rispetto a quanto indicato nel DIP base, si specifica quanto segue: Restano esclusi gli eventuali danni causati a terzi derivanti dal rimorchio, identificato con targa propria, in sosta e se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione, in quanto rientranti in un apposito accordo contrattuale (RIMORCHI - RISCHIO STATICO); L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. L'Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: a) il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b). Salvo che non sia diversamente convenuto, l'assicurazione non è operante • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • nel caso di Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; • nel caso di Veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; • nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto; • nel caso di Veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale; • per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul Veicolo indicato in Polizza; • per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; • se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; • in caso di dolo del conducente. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. NOBIS rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro: • il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata; • il conducente guida con patente scaduta, purché la patente venga rinnovata entro i successivi 180 giorni ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo. L'assicurazione non comprende la copertura di: denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Eventuali limitazioni ed esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base, di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.

Di seguito vengono riportate le principali esclusioni comuni a tutte le garanzie:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente rinnovi il documento di guida nei tre mesi successivi alla data del sinistro;
- se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
- se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del conducente.
- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;

Esclusioni Specifiche relative a ciascuna garanzia

Responsabilità civile, restano esclusi:

- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di Veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: restano esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.

Garanzia Incendio:

- Non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall'autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.

Le garanzie Kasko e Collisione non sono operanti:

- in conseguenza di attività illecite;
- se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo;
- se i danni risultano causati da atti vandalici;
- in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato;
- in caso di danni cagionati da cose e/o animali trasportati e/o conseguenti a errato stivaggio;
- in caso di danni conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce;
- per i danni conseguenti al furto o all'incendio del veicolo.
- L'Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.

Garanzie Malus Protetto e Sinistro Sicuro:

- Sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della presente copertura anche se pagati successivamente alla stessa.
- Irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti l'attestato di rischio RCA;
- Pagamento del premio di rinnovo della copertura RCA effettuato da soggetti diversi dal Contraente della presente polizza;
- Contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte dell'assicuratore RCA;
- Maggior importo derivante dal malus afferente al/i sinistro/i successivo/i al primo denunciato e pagato nel corso della vigenza del presente contratto.
- Incidenti di qualsivoglia natura contro veicoli non identificati;
- Sinistri verificatisi su strade non pubbliche;
- Incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.

Garanzia Fattura Rimborsata:

- Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

Principali Esclusioni valide per le garanzie Danni al Veicolo:

NOBIS non indennizza i danni causati al veicolo da:

- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l'azione diretta del fulmine e salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria "Fenomeno Elettrico";
- dolo del Contraente/Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il veicolo. Per la garanzia "furto" sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie Danni Accidentali - Collisione e Danni Accidentali - Kasko;
- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Eventi Speciali - Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici;
- trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali, fermo quanto previsto per le garanzie Eventi Speciali - Eventi Naturali a patto che, per le suddette circostanze, non venga diramata dichiarazione da parte delle Autorità competenti dello "stato di calamità".



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Cosa fare in caso di sinistro

La Denuncia, redatta sul modulo "Constatazione Amichevole di incidente - denuncia di sinistro" fornita da Nobis, deve essere presentata in originale entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all'Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall'Italia) o il numero +39.039.9890017 (dall'estero) o all'Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto.

La Denuncia deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.

È possibile comunicare la Denuncia del Sinistro, anche qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 148, m 149 e 150 del Codice, tramite lettera raccomandata - con avviso di ricevimento o con consegna a mano - telegramma posta elettronica all'indirizzo mail sinistrirca@nobis.it.

	Assistenza diretta/in convenzione: Sul sito internet di NOBIS (www.nobis.it) l'Assicurato potrà trovare l'elenco degli Autoriparatori convenzionati, con i relativi riferimenti. L'Assicurato potrà, inoltre trovare, in maniera dettagliata l'elencazione dei costi relativi alle spese amministrative e gestionali nonché le tariffe che vengono riconosciute agli Autoriparatori convenzionati. L'Impresa, nel caso in cui l'Assicurato - al verificarsi di un sinistro - non faccia eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con NOBIS o con altra azienda eventualmente preposta dall'Impresa stessa avrà diritto ad applicare dall'Assicurato ulteriori limitazioni. L'impresa supporterà l'assicurato al fine di individuare l'Autoriparatore più vicino alla propria residenza ed eventualmente offrire il servizio "ritiro e riconsegna a domicilio". Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958.
	Rimborso del sinistro per evitare il malus: L'Assicurato può evitare la maggiorazione del Premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annuale della Polizza, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto non rinnovato. I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nell'ultima annualità assicurativa trascorsa, indipendentemente dalla data di accadimento. Per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro per il quale abbia trovato applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, l'Assicurato deve rivolgersi alla CONSAP per conoscere l'ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso. Seguendo le modalità indicate da CONSAP, l'Assicurato può riscattare il sinistro rimborsandolo all'ente in questione, che rilascia un'attestazione di avvenuto pagamento da consegnare all'Impresa, anche per il tramite dell'Intermediario che amministra il contratto. Nel caso invece si tratti di Sinistro non rientrante nella suddetta procedura, lo stesso potrà essere riscattato versando la somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati direttamente all'Impresa, anche per il tramite dell'Intermediario che amministra il contratto. A riscatto avvenuto, l'Impresa procede alla depenalizzazione e conseguente riqualificazione del contratto. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 180 giorni dalla scadenza.
	Gestione da parte di altre imprese: Si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. Prescrizione: indicare il termine entro cui i diritti derivanti dal contratto si prescrivono. ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il contraente/assicurato effettui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all'impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell'Impresa.
Obblighi dell'impresa	L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo a partire dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

 QUANDO E COME DEVO PAGARE?	
Premio	Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento semestrale oppure quadrimestrale del premio, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 4% e del 5,5%. L'Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 40/2018 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettate dall'eventuale intermediario comunque inteso. Il premio è comprensivo di imposta.
Rimborso	Nel caso di cessazione del rischio per: - Trasferimento della proprietà del veicolo - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo - Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo la Compagnia rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi. Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si verifichi una delle condizioni indicate sopra, il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. Nobis procede inoltre, con le stesse modalità sopra indicate, al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	
Durata	Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza. NOBIS è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un'efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto.
Sospensione (solo per Autocarri, Autotreni, Autoarticolati, Autocaravan, Autoveicoli per uso speciale e Autoveicoli per trasporti specifici)	Se il contraente/assicurato, intende sospendere la garanzia (esclusivamente per vendita o demolizione del veicolo) in corso di contratto è tenuto a dare comunicazione all'Impresa che, qualora accordi tale richiesta di sospensione, provvederà a rilasciare un'appendice che dovrà essere sottoscritta dalle Parti. Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a NOBIS restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Intermediario al quale è assegnato il contratto. Qualora tali documenti non fossero più in suo possesso, il Contraente dovrà consegnare copia della denuncia presentata all'Autorità competente. NOBIS rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dalle ore 24:00 della data indicata sulla predetta appendice. Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a 30 giorni. Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 30 giorni, con rinuncia però, da parte di NOBIS, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato. Decorso 365 giorni dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve e il Premio resta acquisito da NOBIS. Qualora, invece, su un contratto sospeso si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. NOBIS procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti con frazionamento del Premio, il Contraente è tenuto a corrispondere le eventuali rate insolite, salvo si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto ha durata annuale e non si rinnova tacitamente alla scadenza. Al termine dell'annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. NOBIS provvederà alla consegna del certificato. Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.
Ripensamento dopo la stipulazione	Solo per le polizze stipulate a distanza, il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata a.r. contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all'Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e Carta Verde. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti NOBIS è tenuta a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Risoluzione	Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: - Trasferimento di proprietà del veicolo; - Cessazione del rischio per a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato; - Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come autocarro, autocaravan, camper, autobus, macchine operatrici agricole e rimorchi.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Costi di intermediazione

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario è pari al 13,34% sul premio netto imponibile per la garanzia RC, del 37,02% per le garanzie Infortuni, del 31,07 per le garanzie Cvt, del 35,70 per le Garanzie Perdite Pecuniarie, del 24,69% per la garanzia Tutela Legale e del 50,15% per la garanzia Assistenza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.
All'IVASS	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito www.ivass.it , sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

PRIMA DI RICORRERE PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Verificata la fondatezza del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

GLOSSARIO	1
SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI	1
SEZIONE 2 - CONDIZIONI SPECIALI.....	5
SEZIONE 3 - CORPI VEICOLI TERRESTRI	16
SEZIONE 4. ASSISTENZA	26
SEZIONE 5 - TUTELA LEGALE	29
SEZIONE 6 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE	31
SEZIONE ESTENSIONE DELLA GARANZIA INFORTUNI AI TRASPORTATI E AL RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO	32
DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI.....	34
APPENDICE NORMATIVA	34
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELLA SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.....	37

GLOSSARIO

ARBITRATO

Clausola con la quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Sezione Garanzia Assistenza, limitatamente alle prestazioni "spese di albergo" e "rientro nella residenza o proseguimento del viaggio", sono assicurati anche i trasportati presenti nel veicolo al momento del sinistro.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.

AUTOARTICOLATI

Veicoli definiti dall'art. 54 lettera i) del Codice della Strada.

AUTOBUS

Veicoli definiti dall'art. 54 lettera b) del Codice della Strada.

AUTOCARRI

Veicoli definiti all'art 54 lettera d) del Codice della Strada.

AUTOCARAVAN

Veicoli definiti dall'art. 54 lettera m) del Codice della Strada.

AUTORIPARATORE CONVENZIONATO (STRUTTURA CONVENZIONATA)

Autoriparatore convenzionato con NOBIS o con altra società eventualmente preposta da NOBIS.

AUTOSNODATI

Veicoli definiti dall'art. 54 lettera l) del Codice della Strada.

AUTOTRENI

Veicoli definiti dall'art. 54 lettera h) del Codice della Strada.

AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI

Veicoli definiti dall'art. 54 lettera f) del Codice della Strada.

AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE

Veicoli definiti dall'art. 54 lettera g) del Codice della Strada.

BROKER

Intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione.

CICLOMOTORI TRASPORTO COSE

Veicoli definiti dall'art. 52 comma 2 del Codice della Strada.

CARTA VERDE

Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.

CENTRO CONVENZIONATO/RETE CONVENZIONATA

La carrozzeria/officina che ha sottoscritto specifica convenzione con Nobis.

CESSAZIONE DEL RISCHIO

A seguito di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato.

CESSIONE DEL CONTRATTO

Facoltà concessa al Contraente di cedere il Contratto a seguito dell'alienazione del veicolo.

CLASSE UNIVERSALE - CU

Classe di "Conversione universale" risultante dall'attestazione dello stato di rischio rilasciato dall'Impresa di Assicurazione (Regolamento ISVAP n. 4/2006).

COASSICURAZIONE

Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (di seguito Codice)

Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

COMMITTENTE

Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it).

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendone i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.

CONTRATTO

Il contratto di assicurazione

DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia, salvo diversa pattuizione, decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio.

DELITTO COLPOSO

Danno determinato da un fatto, espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà o intenzione di causare l'evento lesivo.

DANNO DOLOSO

Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa commesso volontariamente.

DANNO EXTRACONTRATTUALE

Danno conseguente a fatto illecito che non presume l'esistenza di alcun rapporto contrattuale

DANNO PARZIALE

Ogni danno il cui ammontare sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

DANNO PRETERINTENZIONALE

Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa dal quale derivano conseguenze più gravi rispetto a quelle volute da colui che ha agito per commettere l'illecito.

DANNO TOTALE

Ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

DEGRADO

Deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura compreso il chilometraggio.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'Impresa.

DURATA CONTRATTO

Il periodo di validità del contratto che ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FATTO ILLECITO

Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.

FRANCHIGIA

Importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

FURTO

Reato previsto dall'art. 624 Cod. Pen. perpetrato da chiunque s'impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

IMPRESA

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.

INCENDIO

L'autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

INCIDENTE

Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale. **Per la garanzia Assistenza stradale è il sinistro** che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INDENNIZZO O INDENNITA'

La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.

INFORTUNIO

L'evento, connesso con la circolazione del veicolo, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

INSORGENZA DEL SINISTRO

Per insorgenza del sinistro si intende:

il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento di danni extracontrattuali;
il momento in cui l'assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto
in tutti gli altri casi.

INTERMEDIARIO

La persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel R.U.I., che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa, e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.

INVALIDITA' PERMANENTE

Perdita o diminuzione, in via definitiva ed irrimediabile, della capacità lavorativa generica del soggetto assicurato.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LEGGE

Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 - "Codice delle Assicurazioni Private", i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.

LEGITTIMO CONDUCENTE

Proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MACCHINE AGRICOLE

Veicoli definiti dall'art. 57 del Codice della Strada.

MACCHINE OPERATRICI

Veicoli definiti dall'art. 58 del Codice della Strada.

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile. Per le altre garanzie è la somma assicurata che costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dall'Impresa.

MEDIAZIONE

Istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione tra soggetti privati dei conflitti relativi a "diritti disponibili".

MOTOCARRO

Motoveicolo a tre ruote destinato al trasporto di cose (art. 53 c.1 lett. d) del Codice della Strada).

MOTOCICLO

Veicolo definito dall'art. 53 lettera a) del Codice della Strada.

MOTOVEICOLI

Veicoli definiti dall'art. 53 del Codice della Strada.

NORME TARIFFARIE

Le norme di NOBIS che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.

PERCORSI FUORI STRADA

Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" di cui all'Art. 2 Codice della Strada.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e dell'annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati. Il periodo d'osservazione inizia:

- per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo d'assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
- i periodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Impresa, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PROCEDIMENTO PENALE

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, di norma attraverso l'informazione di garanzia.

PROCESSO CIVILE

Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice di Pace o al Tribunale.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

L'intestatario al PRA del veicolo o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

PRESTAZIONE

Per la garanzia Assistenza Stradale è l'aiuto che, in caso di sinistro, l'Impresa deve fornire all'Assicurato, nel momento del bisogno, tramite la Struttura Organizzativa.

QUADRICICLI TRASPORTO COSE

Veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto non è superiore a 550 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, che siano capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima pari ad 80 km/h e la cui potenza massima netta del motore sia inferiore o uguale a 15 KW (articolo 53, lettera h) del Codice della Strada e D.M. Trasporti del 5 aprile 1994).

QUIETANZA

È il documento che può emettere l'impresa per attestare il pagamento delle rate di premio successive alla stipulazione della polizza. Deve recare la firma della persona autorizzata ad effettuare l'incasso, nonché la data (e a volte l'ora) dell'avvenuto incasso.

RAPINA

Reato, previsto all'art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

RECESSO

Atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi delle circostanze previste dall'art 1.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

REATO

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

RELITTO

Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

RESIDENZA

Il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico.

RESPONSABILITÀ MINORITARIA

La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

La polizza riprende i suoi effetti dopo il periodo di sospensione.

RIMORCHI

Veicoli definiti dall'art. 56 punti 1. e 2. del Codice della Strada.

RIMORCHI AGRICOLI

Veicoli definiti dall'art. 57 punti 2. lettera b) par. 2) del Codice della Strada.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dall'Impresa a terzi danneggiati in caso di sinistro.

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA (se previsto nella Tariffa dedicata a ciascuna tipologia di veicolo)

Per i Sinistri, totalmente risarcibili, che rientrino nell'applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice è il ripristino del Veicolo Assicurato nello stato antecedente il Sinistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi. Il ripristino viene effettuato direttamente da NOBIS o per il tramite di Autoriparatore Convenzionato.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' la facoltà concessa all'Assicurato di risolvere il contratto a seguito di vendita, distruzione o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato.

SCOPERTO

Importo espresso in percentuale sull'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro, con un minimo espresso in cifra fissa.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

SEMIRIMORCHI

Veicoli definiti dall'art. 56 punto 3. del Codice della Strada.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

La polizza che cessa i suoi effetti sino alla data della sua eventuale riattivazione.

SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

Spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio.

SPESE DI SOCCOMBENZA

Spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.

STATO DI NECESSITÀ

L'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura dell'Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza.

TARIFFA

La Tariffa di NOBIS in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

TERZI (garanzia R.C.A.)

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

TERZI (garanzie diverse da R.C.A.)

Di norma non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; c) in caso di Contraente in forma societaria, i soggetti aventi con gli Amministratori un rapporto riconducibile a quanto indicato nelle precedenti lettere.

TRANSAZIONE

Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso anche giudiziale.

USURA

Forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti.

VALORE A NUOVO

Valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate oppure, in via sussidiaria, il valore indicato nella fattura di acquisto comprensivo degli accessori e dell'IVA (salvo che all'Assicurato/Contraente sia consentita la detrazione a norma di Legge).

VALORE COMMERCIALE

A. Il valore del listino "Veicoli Usati" riportato dalla rivista specializzata "Tuttotrasporti" o, in mancanza, il valore corrispondente evincibile da altra rivista di settore specializzata;

B. per tutti i veicoli non riconducibili ad alcuna rivista specializzata, il valore del bene in comune commercio.

VEICOLO

Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante Legale
Dr. Giorgio Introvigne



SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI

Condizioni di Assicurazione Nobis Truck Mod. SINTRK-001.10.2019 – Ultimo aggiornamento 01/10/2019

NOTA BENE:

le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in *polizza* se è stato pagato il *premio* o la prima rata di *premio*; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza.

In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga alle singole scadenze, l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l'assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (Art. 1901 comma 2 Codice Civile).

Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.

NOBIS rilascia, su richiesta del *Contraente*, un duplicato del certificato di assicurazione nel caso in cui tale documento sia stato sottratto, smarrito, distrutto o si sia deteriorato. In questo ultimo caso NOBIS rilascia il duplicato previa restituzione del documento deteriorato oppure acquisizione di una dichiarazione avente la forma della autocertificazione attestante la sua distruzione.

NOBIS si riserva la facoltà di richiedere, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

1.2 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO – DUPLICATO DI POLIZZA

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, NOBIS vi provvede **previa restituzione di quello da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio.**

Nel caso in cui il certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, NOBIS rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese del Contraente.**

Se la perdita del certificato sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento il **Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

In caso di richiesta di duplicato o copia della Polizza ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, NOBIS rilascia un duplicato o una copia **su richiesta ed a spese del Contraente.**

Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, **il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

1.3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo *premio* è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal *Contraente* e riportate in *polizza*.

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Sono rilevanti ai fini della determinazione del *premio* le dichiarazioni relative alla residenza del *proprietario* o alle caratteristiche tecniche del *veicolo*.

La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a NOBIS e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.

La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile auto, NOBIS qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all'art. 144 della Legge in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata, su richiesta, da NOBIS al Contraente.

Per la circolazione all'estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. NOBIS risponde, inoltre, entro i massimali della *polizza* ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).

La *Carta Verde* è valida per il periodo in essa indicato. NOBIS, qualora sia applicabile la normativa prevista dall'Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile in materia di sospensione di garanzia o quella prevista alla scadenza contrattuale dall'Art. 170 bis del d.lgs 209/2005 (vedi anche art. 1.5 "Durata del contratto"), risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del *premio* o delle rate di *premio* successive, **a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.**

Qualora la *polizza*, in relazione alla quale è rilasciata la *Carta Verde*, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla *Carta Verde*, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed **il**

Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a NOBIS; l'uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.

Per le Sezioni "Danni", "Infortuni del conducente" e "Estensione trasportati e rimborso spese mediche da infortunio", l'assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde" la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.

Per le Sezioni "Tutela Legale" e "Assistenza Stradale", vale l'ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.

1.5 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

NOBIS è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal **Contraente** per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

1.6 RINNOVO DEL CONTRATTO

Al termine dell'annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. NOBIS provvederà alla consegna del certificato.

Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.

1.7 DIRITTO DI RECESSO

(valido solo per le polizze stipulate a distanza)

Il **Contraente** entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del **premio**, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all'**Intermediario** con cui il contratto è stato concluso e a NOBIS, allegando in originale scheda di **polizza**, certificato di assicurazione e **Carta Verde**.

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti NOBIS è tenuta a rimborsare la parte di **premio** riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.8 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

(valide solo per Autocarri, Autotreni, Autoarticolati, Autocaravan, Autoveicoli per uso speciale e Autoveicoli per trasporti specifici)

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a NOBIS restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Intermediario al quale è assegnato il contratto. Qualora tali documenti non fossero più in suo possesso, il Contraente dovrà consegnare copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

NOBIS rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dalle ore 24:00 della data indicata sulla predetta appendice.

Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a 30 giorni. **Qualora tale durata sia inferiore**, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 30 giorni, **con rinuncia però, da parte di NOBIS, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato.**

Decorso 365 giorni dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve e il Premio resta acquisito da NOBIS. **Qualora, invece, su un contratto sospeso si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dai successivi articoli 1.9 e 1.10, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. NOBIS procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti con frazionamento del Premio, il Contraente è tenuto a corrispondere le eventuali rate insolute, salvo si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dai successivi articoli 1.9 e 1.10.**

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

All'atto della riattivazione del contratto, il Premio viene determinato da NOBIS sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso Veicolo che su di un altro Veicolo, della medesima tipologia, purché il Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge o il convivente di fatto o la persona unita civilmente. Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa.

In caso di riattivazione del contratto su di un altro Veicolo occorre inoltre che il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a 90 giorni

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni, le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a NOBIS; **quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione. Il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.**

Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a 90 giorni

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 90 giorni, sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.

Al momento della riattivazione, nel calcolo Premio da corrispondere, relativo al periodo di tempo intercorrente dalla data di riattivazione alla nuova scadenza del contratto, si tiene conto:

- ☐ della tariffa in vigore sul contratto sospeso;
- ☐ del conteggio, a favore del Contraente, del rateo di Premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

NOBIS tuttavia tiene conto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, dei Sinistri eventualmente liquidati durante la sospensione.

ESCLUSIONI

Non è consentita la sospensione per i contratti:

- ceduti all'acquirente del Veicolo venduto;
- amministrati con "libro matricola";
- vincolati a seguito di leasing o finanziamento, salvo autorizzazione da parte della società vincolataria;
- per l'assicurazione temporanea di veicoli a motore usati, circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione;
- con durata inferiore all'anno;
- che si trovino nell'ultimo giorno di validità.

1.9 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a NOBIS l'eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante, **previa restituzione all'Intermediario, al quale è assegnato il contratto, del certificato e dell'eventuale Carta Verde relativi al Veicolo alienato**, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, **di sua proprietà o di proprietà del coniuge o del convivente di fatto o della persona unita civilmente. Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa.** In questo caso NOBIS procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito **purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.** NOBIS provvede, **limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto**, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del Veicolo in conto vendita; **tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.**

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al Veicolo alienato viene ceduto all'acquirente, **il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a NOBIS e comunque entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di compravendita certificata, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio. Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.**

Per l'assicurazione dello stesso Veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: NOBIS pertanto non rilascerà l'Attestazione.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; **in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a NOBIS restituendo contestualmente certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde oppure dichiarandone in forma scritta e sotto la propria responsabilità, attraverso una dichiarazione avente la forma della autocertificazione, la loro distruzione.** NOBIS, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti o sia pervenuta la sopracitata dichiarazione.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del Veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. NOBIS procede inoltre, con le medesime modalità sopra indicate, al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Il contratto si risolve, **senza rimborso del Premio**, anche nel caso di documentata consegna del Veicolo in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti all'Intermediario di NOBIS il certificato di assicurazione e l'eventuale la Carta Verde.** In caso di successivo trasferimento di proprietà del Veicolo stesso il Contraente ha diritto, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso del Premio pagato e non goduto, **al netto di imposte e contributi**, dal momento della consegna in conto vendita del Veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

1.10 CESSAZIONE DEL RISCHIO

1.10.1 DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di Rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo il certificato di assicurazione e l'eventuale la Carta Verde all'Intermediario al**

quale è assegnato il contratto oppure dichiarandone in forma scritta e sotto la propria responsabilità, attraverso una dichiarazione avente la forma della autocertificazione, la loro distruzione.

Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del Veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, **appartenente al Proprietario del Veicolo documentalmente distrutto, demolito od esportato o al coniuge o al convivente di fatto o a persona unita civilmente. Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa.**

NOBIS procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, **limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto**, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito **purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.**

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del Veicolo e NOBIS rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti oppure sia stato dichiarato in forma scritta, attraverso una dichiarazione avente la forma della autocertificazione, la loro distruzione.**

Qualora certificato e Carta Verde siano andati distrutti con il Veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del Veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

NOBIS procede inoltre, con le medesime modalità sopra indicate, al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

1.10.2 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e l'eventuale la Carta Verde all'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

Il Contraente deve **inoltre consegnare a NOBIS copia della denuncia presentata all'Autorità competente.**

Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 1.8 – "Sospensione e riattivazione del contratto", può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, **appartenente al Proprietario del Veicolo documentalmente rubato o al coniuge o al convivente di fatto o a persona unita civilmente. Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa.**

NOBIS procede al conguaglio dell'eventuale maggior Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, **limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto**, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito **purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.**

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e NOBIS rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia residua.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

NOBIS procede inoltre, con le stesse modalità sopra indicate, al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

1.10.3 SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI

Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Auto, in caso di cessazione del rischio a seguito di **sinistro** indennizzabile ai sensi di **polizza** che comporti la perdita totale e definitiva del **veicolo** assicurato e senza sostituzione con altro **veicolo**, **non si procede ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto a completarne il pagamento annuo.**

1.11 FORO COMPETENTE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

1.12 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da NOBIS.

1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

1.14 POLIZZE VINCOLATE

Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la Polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell'Ente vincolatario. NOBIS si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:

- **non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;**
- comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stata coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo di NOBIS, **fermo restando che, il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.**

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 1891 2° comma del Codice Civile, in caso di danni relativi al Veicolo assicurato l'indennizzo da liquidarsi verrà corrisposto all'Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

1.15 CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 1260 del Codice Civile, le Parti pattuiscono che il Contraente e/o l'Assicurato non potranno/potrà cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell'Impresa che dovrà essere rilasciato dalla stessa entro 4 giorni da quando l'Assicurato ne ha fatta eventuale richiesta. Una volta trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte di NOBIS, il Contraente e/o l'Assicurato potranno/potrà liberamente cedere i diritti derivanti dal presente contratto.

Tale consenso si intende già prestato, da parte dell'Impresa, nel caso di riparazione del Veicolo presso un Autoriparatore convenzionato con l'Impresa o con altra società eventualmente preposta dall'Impresa stessa.

1.16 CLAUSOLA BROKER

(valida solo per le polizze intermedie da Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con NOBIS.

Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata AR, fax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

SEZIONE 2 - CONDIZIONI SPECIALI

2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

NOBIS assicura, in conformità alle norme di Legge, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private **escluse le Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione;**
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" **a non più di due ruote**, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, **a condizione che venga dichiarato in Polizza che il Veicolo traina un rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante;**
6. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, **purché conseguenti alla circolazione del Veicolo;**
7. **PER LE MACCHINE AGRICOLE:** la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli;

8. **PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità dell'istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame**, e l'istruttore **soltanto durante l'esame dell'allievo conducente**;
9. **PER MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS:** la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento**;
10. **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi**;
11. **PER I RIMORCHI:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato dai Sinistri provocati nel territorio della Germania, della Spagna, della Grecia e della Francia dal Veicolo descritto in Polizza **quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi**;
12. **PER GLI AUTOCARAVAN:** il sovrappeso del Veicolo, **purché il peso dello stesso non superi di più del 20% quanto riportato nella Carta di Circolazione; in ogni caso tale sovrappeso deve essere causato da attrezzature inerenti l'uso specifico del Veicolo.**

NOBIS inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 8, 9, 10 e 11 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Qualora in Polizza siano indicati un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, l'assicurazione si riferisce al "Rischio statico" (vedi Condizione Speciale I Rimorchi - Rischio Statico).

2.2 SOGGETTI ESCLUSI

L'Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).

2.3 ESCLUSIONI E RIVALSA

Salvo che non sia diversamente convenuto, l'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di Veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- nel caso di Veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul Veicolo indicato in Polizza;
- per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del conducente.
- Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
- NOBIS rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
 - il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
 - il conducente guida con patente scaduta, purché la patente venga rinnovata entro i successivi 180 giorni ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.

2.4 OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

NOBIS, nella sezione del proprio sito internet **dedicata ai suoi Clienti**, mette a disposizione del **Contraente**, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione che contiene:

- la data di scadenza del contratto;
- le indicazioni per acquisire informazioni sul **premio** di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso **l'Intermediario** al quale è assegnato il contratto;
- le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i sinistri, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto).

2.5 ATTESTAZIONE DI RISCHIO

NOBIS consegna al **Contraente**, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del **veicolo** assicurato, secondo quanto previsto dall'Art. 134 del Codice (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell'Area Clienti del sito www.nobis.it.

Alla scadenza del contratto, qualora il **Contraente** intenda assicurare il medesimo **veicolo** presso altra Impresa, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

NOBIS rilascia altresì al **Contraente**, in caso di cessazione del rischio, se il **periodo di osservazione** risulta concluso, l'attestazione relativa all'annualità in corso riportante le classi contrattuale e **universale** (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.

In caso di riattivazione del contratto sospeso, NOBIS consegna l'attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

NOBIS consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, attestazione relativa all'ultima annualità compiuta. **NOBIS non rilascia l'attestazione nel caso di:**

- sospensione di garanzia nel corso della polizza non seguita da riattivazione;
- polizza che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;
- polizza che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
- polizza annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d'osservazione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

2.6 PERIODI DI OSSERVAZIONE

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalla Condizione Speciale G, sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;

per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

2.7 RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, **la richiesta di risarcimento è presentata, alla Sede dell'Impresa con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma, fax al n. +39 011 4518753 o tramite posta elettronica all'indirizzo sinistrirca@nobis.it; o all'Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto, con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma o fax.**

In ogni caso **deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale** redatta sul modulo, fornito da NOBIS, "Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro", conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.

La predetta Denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all'Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall'Italia) o il numero +39 011 4518751 (dall'estero).

La Denuncia deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.

È possibile anticipare la Denuncia del Sinistro tramite posta elettronica all'indirizzo mail sinistrirca@nobis.it o tramite fax al n. +39 011 4518753.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro, come sopra indicati, può comportare per NOBIS gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

2.8 GESTIONE DELLE VERTENZE

NOBIS assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

NOBIS non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora NOBIS lo richieda espressamente.

NOTA BENE:

le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2.9 LIMITAZIONE ALL'AZIONE DI RIVALSA E CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI CON PAGAMENTO DI SOVRAPPREMIO

(Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, soltanto se espressamente richiamate in Polizza.)

A) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza e rivalsa limitata all'importo massimo di euro 5.000,00 per i sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

NOBIS, a parziale deroga dell'articolo 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza;
- nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. **NOBIS si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;**
- nei confronti del Proprietario del Veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest'ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, **sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.**

Nobis, a parziale deroga dell'art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione, **limita all'importo massimo di euro 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

B) Rinuncia alla rivalsa e Rivalsa limitata all'importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria

Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall'Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, NOBIS, a parziale deroga dell'articolo 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa, nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente guida in stato di ebbrezza.

Nobis, a parziale deroga dell'art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione, **limita all'importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

In ogni caso, l'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

C) Trasporto di merci pericolose (infiammabili e tossiche) su veicoli abilitati come da Carta di circolazione (Riservato rischio direzione)

La copertura è estesa al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, radioattive, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili).

D) Trasporto di merci pericolose (gas tossici e materie esplosive) su veicoli abilitati come da Carta di circolazione (Riservato rischio direzione)

La copertura è estesa al trasporto di gas tossici (acido cianidrico, ammoniac, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, etc.) o materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, etc.).

D2) Carico e scarico effettuato tramite dispositivi meccanici (valido solo per il settore tariffario IV)

NOBIS assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate, in conformità alle regole tecniche e operative stabilite dal Costruttore e/o dal libretto d'uso nonché in conformità a tutte le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, con mezzi o dispositivi meccanici (braccio meccanico, sponda di sollevamento, cassone ribaltabile) stabilmente installati sul veicolo stesso, fino alla concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza per la garanzia Responsabilità Civile Auto.

Dalla presente estensione sono esclusi i danni:

- alle cose trasportate o in consegna o, comunque, a qualsiasi titolo detenute dal Contraente / Assicurato;
- alle persone trasportate sul veicolo ed a coloro che prendono parte alle suddette operazioni;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

NOTA BENE:

le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2.10 FORMA TARIFFARIA E ALTRE CONDIZIONI SPECIALI

Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

E) BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA O SENZA FRANCHIGIA

Valida per Autocarri, Autotreni, Autoarticolati, Autocaravan, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici, Motocarri

Questa formula tariffaria prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l'Assicurato ha la Responsabilità principale nei "periodi di osservazione". Inoltre, **per ogni sinistro causato, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a rimborsare in solido a NOBIS l'importo rientrante nei limiti della franchigia indicata in Polizza (se prevista).**

NOBIS conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E.1 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Come previsto dal Reg. ISVAP n. 4 del 09.08.2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 (sessanta) giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

E.2 - Classe di merito di conversione universale (Classe CU) e Classe NOBIS (Classe Interna)

1) Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale

1. Per i Veicoli **sforniti della classe di merito di conversione universale (CU)**, l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
 - a) In caso di prima immatricolazione del Veicolo o di voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.
 - b) In caso di Veicolo già assicurato:
 - i. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale (vedi Tabella 1):

Tabella 1 – Determinazione della classe di merito sulla base del numero di annualità

Anni senza sinistri	Classe di merito C.U.
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la rilevazione della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

- ii. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (inclusa l'annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il Rischio assicurato da 5 anni con un Sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un Sinistro);
- il Rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).

2. Nel caso di Veicoli **già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del Premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri**, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza (Classe Interna), tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata in base alla seguente Tabella 2:

Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tra classe CU e Classe NOBIS (Classe Interna)

Classe CU indicata nell'Attestazione rilasciata dall'altra impresa	Classe di assegnazione NOBIS (Classe Interna)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Classe CU indicata nell'Attestazione rilasciata dall'altra impresa	Classe di assegnazione NOBIS (Classe Interna)
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

2) Regole di assegnazione della classe di merito CU e Classe NOBIS (Classe Interna)

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe NOBIS di assegnazione	Documentazione da consegnare
1	Mancanza di attestazione e/o carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto oppure casi non espressamente indicati	Classe 18	Classe 18	1) Copia del libretto di circolazione 2) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
2	Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto	Classe 14	Classe 14	1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
3	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta	Classe 14	Classe 14	1) Copia del libretto di circolazione 2) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
4	Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura o cessione di contratto – comma 4 bis dell'art.134 del D. Lgs. 209/2005, c.d. "Legge Bersani"	Classe CU risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia già assicurato	Classe 14 o migliore Classe NOBIS corrispondente alla CU acquisita	1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Copia del libretto di circolazione del familiare da cui si eredita la classe di merito 3) Originale del duplicato (se non disponibile in Banca Dati) dell'attestazione dello stato del rischio relativo al veicolo della medesima tipologia di proprietà del familiare 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 5) Fotocopia certificato e contrassegno validi (se stessa targa ATR) 6) Stato di famiglia
5	Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1)	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
6	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da non oltre 12 mesi	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18 3) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe NOBIS di assegnazione	Documentazione da consegnare
7	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
8	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da oltre 60 mesi	Classe di merito 18	Uguale a Classe CU	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
9	Veicolo venduto, demolito, esportato all'estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia della documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
10	Veicolo venduto, demolito, esportato all'estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in altra forma tariffaria con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1)	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia della documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
11	Veicolo assicurato presso compagnia estera	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU	Uguale a classe CU	1) Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
12	Veicolo in leasing acquistato dal soggetto utilizzatore in occasione della scadenza del contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi)	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1)	Uguale a classe CU	1) Duplicato dell'ultima Attestazione dello stato del rischio relativa al Veicolo in uso (se non disponibile in Banca Dati) 2) Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
13	Veicolo assicurato con contratto temporaneo	Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata	Uguale a classe CU	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Copia del contratto temporaneo 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo, se il contratto temporaneo risulta scaduto da più di 12 mesi. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe 18. 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
14	Veicolo assicurato con un'altra Compagnia a cui è vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa	Classe riportata nella dichiarazione presentata	Uguale a classe CU	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o la classe di assegnazione CU, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale 3) Fotocopia della raccomandata di richiesta di

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe NOBIS di assegnazione	Documentazione da consegnare
				attestazione inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
15	Polizza annullata ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della B/M maturata entro 12 mesi dalla data del furto	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Denuncia di furto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
16	Polizza annullata ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della classe B/M maturata oltre il dodicesimo mese dalla data del furto ma entro i 60 mesi	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Denuncia di furto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Dichiarazione di non aver utilizzato tale classe per nessun altro veicolo 5) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
17	Polizza annullata e ritrovamento del veicolo entro 12 mesi dalla data del furto senza aver usufruito della classe di merito	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Denuncia di furto 3) Denuncia di ritrovamento 4) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 5) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
18	Polizza annullata e ritrovamento del veicolo oltre il dodicesimo mese dalla data del furto ma entro 60 mesi senza aver usufruito della classe di merito	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Denuncia di furto 3) Denuncia di ritrovamento 4) Dichiarazione di non aver utilizzato tale classe per nessun altro veicolo 5) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
19	Ritrovamento del veicolo successivamente all'utilizzo della classe di merito maturata per altro veicolo	Classe di merito 14	Uguale a classe CU	1) Denuncia di furto 2) Denuncia di ritrovamento 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO)
20	Proveniente da polizza sospesa (stesso veicolo)	Classe di merito risultante dall'attestato dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 4) Appendice di sospensione 5) Dichiarazione di non aver circolato dal momento della sospensione
21	Proveniente da polizza sospesa (veicolo diverso)	Classe di merito risultante dall'attestato dello stato del rischio	Uguale a classe CU	1) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 4) Appendice di sospensione 5) Atto di vendita o conto vendita o certificato di rottamazione o denuncia di furto del veicolo assicurato dalla polizza sospesa 6) Dichiarazione che la classe risultante dall'ATR non è stata utilizzata per nessun altro veicolo 7) Libretto veicolo assicurato nella polizza sospesa
22	Da conto vendita, solo per veicoli già precedentemente assicurati con NOBIS	Classe di merito 14	Uguale a classe CU	1) Documento d'identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Dichiarazione di mancata vendita rilasciata dal venditore presso il quale il veicolo era stato consegnato

NB: per i casi di cui ai punti 4, 9, 10, 15, 16 e 21 che prevedono l'assicurazione di un veicolo della medesima tipologia di quello cui fa riferimento l'Attestazione, per l'individuazione della tipologia si fa riferimento alla tabella seguente:

Tabella - Veicoli della medesima tipologia

Tipologia	Veicoli
1	Ciclomotori e motoveicoli trasporto cose
2	Autoveicoli per uso speciale, trasporti specifici ed Autocarri di oltre 6.000 kg di peso complessivo a pieno carico/massa massima, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati
3	Autoveicoli per uso speciale, trasporti specifici ed Autocarri fino a 6.000 kg di peso complessivo a pieno carico/massa massima, Autocaravan

3) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche

- a. Nel caso di trasferimento di proprietà di un Veicolo tra coniugi, o tra conviventi di fatto o tra soggetti uniti civilmente, NOBIS riconosce la classe CU già maturata sul Veicolo. Tale facoltà è concessa anche nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una Società di persone ad un Socio della stessa o viceversa.
- b. In caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l'Attestazione è inviata a quest'ultimo e NOBIS riconosce la classe CU maturata sul Veicolo.
- c. Qualora sia stata trasferita su altro Veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di merito CU attribuita ad un Veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero a Veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, NOBIS attribuisce la classe CU 14 al suddetto Veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
- d. Nel caso del proprietario di un Veicolo che, con riferimento ad altro e precedente Veicolo di sua proprietà, **possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze** intervenute in data successiva al rilascio dell'Attestazione, ma entro il periodo di validità della stessa:
- vendita,
 - demolizione,
 - furto di cui sia esibita Denuncia,
 - certificazione di cessazione della Circolazione,
 - definitiva esportazione all'estero,
 - consegna in conto vendita,

NOBIS assegna al Veicolo la medesima classe CU del precedente Veicolo. Tale facoltà è inoltre concessa anche al coniuge dell'Assicurato o al Convivente di fatto o alla persona con cui lo stesso è unito civilmente. **Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo, da società di persone a socio della società stessa o viceversa.**

- e. **Il Contraente che consegni l'Attestazione in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di tre mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l'assegnazione alla classe di merito prevista dall'Attestazione medesima ed al rimborso dell'eventuale differenza di Premio risultante a suo credito.** Detta differenza di Premio viene rimborsata da NOBIS entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, è conteggiata sull'ammontare del Premio per la nuova annualità.
- f. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito NOBIS di pertinenza, in base alla Tabella 4 - Regole evolutive Classe NOBIS sotto riportata, a seconda che NOBIS abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
- g. È data facoltà al Contraente di evitare o ridurre le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, di cui alla Tabella 4 riportata di seguito, rimborsando, alla data di scadenza del contratto, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri cagionati. **I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa**, indipendentemente dalla data di accadimento.

Tale facoltà può essere esercitata:

- **in caso di Sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto** ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, rimborsando il Sinistro alla CONSAP; la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare va inoltrata alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A., ai seguenti recapiti: CONSAP S.p.A. – Stanza di Compensazione, Via Yser, 14 – 00198 ROMA; Tel. 06.85796530; Fax: 06.8579546/547; sito internet: www.consap.it; indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it;
- **in caso di Sinistro non rientrante nella suddetta procedura**, rimborsando il Sinistro direttamente a NOBIS, anche per il tramite dell'Intermediario che ha in gestione il contratto.

Tale facoltà è concessa anche in caso di mancato rinnovo del contratto, **entro 180 giorni dalla scadenza contrattuale.**

h. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso - comportando quindi il mantenimento della classe di merito - purché il proprietario (nel caso di contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.

i. La sostituzione del Veicolo dà luogo alla sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro Veicolo della stessa tipologia - della classe di merito in corso, solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto o rapina, **sempreché il Proprietario del Veicolo sostituito (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso o sia il Convivente di fatto o la persona con la quale lo stesso è unito civilmente.** Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. **L'Attestazione relativa ad un Veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto o rapina può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso Veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale Veicolo non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto è**

assegnato alla classe di merito 14 (CU e Classe Interna) se il precedente contratto è stato stipulato presso altra impresa ovvero alla stessa classe di merito (CU e Classe Interna) di assegnazione della Polizza precedente se stipulata con NOBIS.

4) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (vedi Tabella 3).

Tabella 3 - Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati

Classe di merito di provenienza CU	Classe di merito di assegnazione CU				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

E.3 – Classi NOBIS e loro regole evolutive

La formula tariffaria “Bonus/Malus con franchigia” si articola in 18 classi di merito (Classi Interne o Classi NOBIS) corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe “1” (classe di massimo sconto) alla classe “18”:

Formula tariffaria “Bonus/Malus” - Classi NOBIS (Classi Interne)	
1	10
2	11
3	12
4	13
5	14
6	15
7	16
8	17
9	18

Sono previsti riduzioni o aumenti di Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri nel “periodo di osservazione”, definito al punto E.1; di seguito si riporta la tabella di attribuzione della Classe NOBIS per

le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (Tabella 4).

Le variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella Tabella 5.

Tabella 4 - Regole evolutive Classe NOBIS

Classe NOBIS (Classe Interna) di provenienza	Classe NOBIS (Classe Interna) di assegnazione in base al numero complessivo di: a. sinistri con responsabilità principale pagati b. volte in cui la responsabilità paritaria cumulata per sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%				
	(a+b) 0	(a+b) 1	(a+b) 2	(a+b) 3	(a+b) 4 o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 5 - Variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri

Classe NOBIS di provenienza	Classe NOBIS di assegnazione	Variazione % del premio		
		Autoveicoli per uso speciale, trasporti specifici, Autocarri Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati: fino a 6.000 kg di peso complessivo a pieno carico/massa massima; Autocaravan	Autoveicoli per uso speciale, trasporti specifici, Autocarri Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati: oltre 6.000 kg di peso complessivo a pieno carico/massa massima	Ciclomotori e Motoveicoli trasporto cose (Motocarri)
1	1	0%	0%	0%
2	1	-5,43%	-11,55%	-13,04%
3	2	-5,46%	-11,08%	-12,93%
4	3	-5,33%	-11,06%	-13,15%
5	4	-7,54%	-11,30%	-12,68%
6	5	-6,88%	-11,17%	-13,10%
7	6	-5,36%	-7,73%	-13,02%
8	7	-4,16%	-4,03%	-5,95%
9	8	-2,74%	-2,81%	-4,85%

Classe NOBIS di provenienza	Classe NOBIS di assegnazione	Variazione % del premio		
10	9	-5,51%	-5,54%	-4,74%
11	10	-6,81%	-6,78%	-6,89%
12	11	-9,40%	-9,37%	-6,82%
13	12	-6,81%	-6,82%	-5,41%
14	13	-11,23%	-11,29%	-13,18%
15	14	-11,29%	-11,24%	-11,90%
16	15	-5,47%	-5,48%	-13,11%
17	16	-9,43%	-9,44%	-14,36%
18	17	-9,36%	-9,33%	-12,52%

F) FRANCHIGIA

Valida per Autobus, Autosnodati, Macchine operatrici, Macchine agricole

Il presente contratto prevede una **Franchigia fissa ed assoluta**, specificata in Polizza, per ogni Sinistro con responsabilità (principale o paritaria). Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. L'Impresa conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui l'ammontare della richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della Franchigia indicata in Polizza.

G) RIMORCHI - RISCHIO STATICO

La garanzia prestata con il presente contratto **vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio, identificato con targa propria, in sosta e se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. La presente condizione prevede una formula tariffaria fissa che non prevede variazioni di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri.**

Non sono considerati Terzi coloro che:

- occupano il rimorchio;
- partecipano alle manovre a mano;
- sono comunque addetti all'uso del Veicolo e al carico e scarico delle merci.

Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsivoglia tipo subiti dalle persone sopra indicate.

SEZIONE 3 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

NOTA BENE:

le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

NOBIS tiene indenne **l'Assicurato** dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del **veicolo**, causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate **che siano indicate in polizza**, con il **limite del valore indicato in polizza** e con l'applicazione delle franchigie o degli scoperti eventualmente indicati sulla **stessa** o, in mancanza, sul presente **Fascicolo Informativo**.

3.2 FURTO TOTALE E PARZIALE

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

NOBIS si obbliga a indennizzare l'assicurato, **nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo** identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- **furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo stesso.**

In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo, l'Impresa indennizza all'assicurato, **previa detrazione di una franchigia pari a Euro 250,00**, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.

L'applicazione di tale franchigia sarà valida ed operante anche se la garanzia furto è prestata senza scoperto e senza franchigia o con una franchigia inferiore a Euro 250,00.

In caso di furto parziale limitato esclusivamente all'impianto di navigazione satellitare e/o all'impianto multimediale – fissati inamovibilmente al veicolo – **la garanzia opererà con un massimale di Euro 7.500,00 per evento e per anno.**

3.3 DEFINIZIONE DI FURTO TOTALE

Il Furto o la rapina del **veicolo** si considerano “totali” qualora lo stesso non venga ritrovato.

Parimenti, il caso assicurativo è considerato “furto totale” qualora il ritrovamento del veicolo assicurato non avvenga entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti.

3.4 INCENDIO

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato, **nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo** identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

c) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;

La garanzia non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall'autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.

3.4.1 RICORSO TERZI DA INCENDIO (sempre compresa nella garanzia Incendio)

L'Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, fino alla concorrenza di **Euro 100.000,00** delle somme che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, **quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.**

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a) **alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;**
- b) **da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;**
- c) **alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;**
- d) **subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;**
- e) **cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.**

3.5 EVENTI SPECIALI - ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

(valida solo per Autocarri, Autocaravan-Camper, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici e Rimorchi relativi).

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, **nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo** identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio.

La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo.

Per i veicoli di età superiore a tre anni, l'importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora l'assicurato, in caso di danno parziale (vedi glossario), avvenuto entro 7 anni dalla data di prima immatricolazione, decida di provvedere al ripristino del veicolo presso una struttura convenzionata con l'Impresa, rimarrà fermo quanto previsto dall'art. 3.21.1 (“Criteri di determinazione del danno – Danno Parziale - Lettera a – Rete Convenzionata).

Qualora il danno riportato dal veicolo sia conseguenza di un incendio, qualificabile come doloso a opera di terzi, e provochi un danno qualificabile come “danno totale” (vedi Glossario), l'indennizzo avverrà entro il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Qualora l'assicurato, in caso di danno totale (vedi glossario), avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, decida di attivare l'opzione “Rimpiazzo”, rimarrà fermo quanto previsto dall'art. 3.22 “Opzione rimpiazzo del veicolo entro 12 mesi dalla prima immatricolazione”.

Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.

3.6 EVENTI SPECIALI - EVENTI NATURALI

(valida solo per Autocarri, Autocaravan-Camper, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici e Rimorchi relativi)

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, **nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo** identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti.

Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.

Resta comunque esclusa l'operatività della presente garanzia in caso di dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte.

3.7 DANNI ACCIDENTALI - COLLISIONE

(valida solo per Autocarri fino a 35 q.li p.c.p.c., Autoveicoli per uso speciale fino a 35 q.li p.c.p.c., Autoveicoli per trasporti specifici fino a 35 q.li p.c.p.c. e per Autocaravan-Camper)

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, **nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo** identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.

Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Collisione

- Ferme restando le esclusioni previste all'art. 3.12 la garanzia non è altresì operante:
- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
- se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni;
- se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
- in conseguenza di attività illecite;
- se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo;
- se i danni risultano causati da atti vandalici;
- in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato;
- se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
- per i danni conseguenti al furto o all'incendio del veicolo.

L'Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.

Specifiche per l'indennizzo della Collisione

In caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'assicurato deve far pervenire all'Impresa il modello CAI e la denuncia inoltrata relativamente alla garanzia R.C. Auto.

3.8 DANNI ACCIDENTALI – KASKO

(Valida solo per Autocarri, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici e Rimorchi relativi)

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, **nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo** identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione durante la circolazione del veicolo.

Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Kasko

Ferme restando le esclusioni previste all'art. 3.12 la garanzia non è altresì operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
- se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
- in conseguenza di attività illecite;
- se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo;
- se i danni risultano causati da atti vandalici;
- se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
- in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato;
- in caso di danni cagionati da cose e/o animali trasportati e/o conseguenti a errato stivaggio;
- in caso di danni conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce;
- per i danni conseguenti al furto o all'incendio del veicolo.

L'Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.

Specifiche per l'indennizzo della Kasko

In caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'assicurato deve far pervenire all'Impresa il modello CAI e la denuncia inoltrata relativamente alla garanzia R.C. Auto.

3.9 CRISTALLI

(valida solo per Autocarri, Autocaravan, Autoveicoli per uso speciale e Autoveicoli per trasporti specifici)

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

La garanzia copre **esclusivamente** i costi di sostituzione (o riparazione) del cristallo del parabrezza, del lunotto posteriore, dei laterali oltre che dei tetti apribili e/o panoramici del veicolo identificato in polizza, determinati dalla rottura degli stessi, **per causa accidentale o per fatto involontario di terzi**. L'assicurazione copre anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi i danni causati da rigature, segnature, screpolature e simili, i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni, i danni ai gruppi ottici nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.

In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza. Qualora le stesse non dovessero risultare operanti, la richiesta d'indennizzo non potrà essere accolta.

Il massimale effettivamente operante risulterà indicato nella Scheda di polizza sottoscritta dal Contraente.

Relativamente alla presente garanzia NOBIS non risarcisce i danni conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi.

3.10 GARANZIE ACCESSORIE "A"

(valida solo per Autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 Q.li)

La garanzia copre le spese sostenute per:

Danni da imbrattamento

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti, **fino ad Euro 500,00 per evento e per anno assicurativo**; la garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell'Autorità.

Fenomeno elettrico

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni derivanti da fenomeno elettrico, **fino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria.**

Ripristino dei dispositivi di sicurezza

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino dei dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio, a seguito dell'attivazione degli stessi per cause accidentali oppure per incidente da circolazione, **sino ad Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo**; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.

Ripristino autorimessa

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti, le spese sostenute per il ripristino dei danni patiti dal locale adibito a rimessa del veicolo assicurato (di proprietà dell'assicurato o del contraente) in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione del veicolo, **sino ad Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Recupero, parcheggio e rimessaggio

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall'Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, **fino ad Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo**, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione dell'Assicurato.

Sostituzione delle serrature

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la **sostituzione** delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di furto o smarrimento delle chiavi da parte dell'assicurato o di chi ha in uso il veicolo. Qualora risulti operante tale copertura, il contratto prevede anche il rimborso dei costi sostenuti per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema elettronico.

In tutti i casi, resta fermo l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.

In tutti i casi, la garanzia opera **sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Non è in alcun modo prevista l'indennizzo in caso di semplice duplicazione delle chiavi smarrite, ancorché in presenza di denuncia di smarrimento o furto alle Autorità.

Immatricolazione e/o passaggio di proprietà.

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per l'immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo, qualora:

3. il veicolo assicurato risulti aver patito un danno totale a seguito di incendio, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo;

4. in caso di demolizione resa necessaria dal verificarsi di un sinistro indennizzabile.

previa presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

La presente copertura opererà sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Duplicato della patente

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese amministrative sostenute per ottenere il duplicato della patente dell'assicurato o dei suoi familiari conviventi, in caso d'incendio, furto o smarrimento, **sino ad Euro 250,00 per evento e per anno assicurativo**, fermo restando l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.

Custodia

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la custodia del veicolo sequestrato con provvedimento dell'Autorità, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, per il quale la garanzia assicurativa sia operante, **sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

La portata della presente garanzia è limitata esclusivamente alle spese sostenute nel periodo di attesa dello svincolo del veicolo da parte dell'Autorità.

Danni al bagaglio

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, i danni subiti dal bagaglio trasportato sul veicolo assicurato, sino ad **Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo**.

Ripristino dell'impianto antifurto

L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare in caso di incendio o di incidente da circolazione, le spese sostenute dall'assicurato per il ripristino degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare, **sino ad Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.**

Acquisizione documenti per la liquidazione

L'Impresa si obbliga a rimborsare le spese per l'acquisizione dei documenti (**fatta eccezione per la procura a vendere**) per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza. **La prestazione opererà con il limite di Euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

3.11 GARANZIE ACCESSORIE "B"

(valida solo per Autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 Q.li)

La garanzia copre le spese sostenute per:

Kasko Pneumatici

NOBIS indennizza l'Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico, **al netto del deterioramento dovuto ad usura**, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. **Tale garanzia è attivabile solo ed esclusivamente in caso di acquisto dello pneumatico presso uno dei centri convenzionati con NOBIS.**

La garanzia viene prestata con il limite di uno pneumatico per anno e di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Al fine di poter ottenere il rimborso/l'indennizzo delle spese suindicate, le richieste circa l'esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all'originale.

Malus Protetto

La garanzia copre la perdita pecuniaria sofferta dall'Assicurato nel caso in cui il rinnovo della copertura RCA, anche presso diverso assicuratore, abbia comportato l'aumento della Classe di Conversione Universale (CU), dovuto a **un singolo sinistro avvenuto e pagato** in vigenza della presente copertura.

La somma assicurata è pari all'ammontare dell'importo dovuto dall'Assicurato all'Assicuratore RCA per l'applicazione del malus, relativo a un singolo sinistro, con il limite massimo di euro 300,00.

La garanzia è attivabile su veicoli che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, siano inseribili, in base alle risultanze dell'attestato di rischio, tra la prima e la dodicesima Classe Ministeriale CU (Classe di Conversione Universale).

L'Assicurazione non comprende le perdite pecuniarie conseguenti a:

- **dolo da parte del Contraente/Assicurato;**
- **sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della presente copertura, anche se pagati successivamente alla stessa;**
- **irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti l'attestato di rischio RCA;**
- **pagamento del premio di rinnovo della copertura RCA effettuato da soggetti diversi dal Contraente della presente polizza;**
- **contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte dell'assicuratore RCA;**
- **violazioni di legge o amministrative;**
- **maggior importo derivante dal malus afferente al/i sinistro/i successivo/i al primo denunciato e pagato nel corso della vigenza del presente contratto.**

Sinistro Sicuro

NOBIS indennizza l'Assicurato del **danno materiale e diretto** all'autoveicolo patito in conseguenza di una collisione verificatasi durante la circolazione su strada pubblica, con altro veicolo identificato ma non assicurato per la Responsabilità Civile Auto.

L'Impresa, **con un massimale di euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**, si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal veicolo assicurato purché la relativa riparazione sia avvenuta presso la Rete Convenzionata NOBIS (l'elenco dei riparatori è disponibile sul sito internet www.nobis.it).

L'Assicurazione non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a:

- **dolo da parte del Contraente/Assicurato;**
- **sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;**
- **violazioni di legge o amministrative;**
- **incidenti di qualsivoglia natura contro veicoli non identificati;**
- **sinistri verificatisi su strade non pubbliche;**
- **incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.**

Fattura Rimborsata

In caso di furto totale o di rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, l'Impresa indennizza l'Assicurato di quanto questi abbia speso per le riparazioni o per l'acquisto dei ricambi nei 12 mesi precedenti l'evento.

Resta espressamente inteso come la presente copertura opererà unicamente in relazione a quei costi che l'Assicurato sarà in grado di documentare attraverso idonea documentazione fiscale.

La garanzia è soggetta al limite di indennizzo di euro 1.000,00 per ciascuna fattura, per sinistro e per anno assicurativo.

• Modalità per rendere operante la garanzia

Per ogni fattura devono essere trascritti i dati identificativi del cliente/Assicurato, la data di emissione, il numero, l'importo (Iva compresa) della fattura nonché la descrizione dei servizi resi e/o dei beni ceduti.

• Esclusioni e limitazioni

La garanzia è valida a condizione la fattura oggetto di rimborso:

- Sia stata emessa nei 12 mesi precedenti il sinistro da un centro autorizzato dalla casa madre in relazione al veicolo riparato;
- Non sia già stata rimborsata a seguito del medesimo sinistro;
- Risulti regolarmente annotata dal Riparatore/Venditore nel Registro delle fatture emesse (ai sensi dell'art. 23 del DPR 633/72).

L'Impresa non indennizza i sinistri causati da:

- Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Dolo dell'assicurato e dei suoi famigliari conviventi, purché risultanti dallo stato di famiglia;
- Colpa grave dell'assicurato e dei suoi famigliari conviventi, purché risultanti dallo stato di famiglia.

Mobilità

In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato (escluso il caso di furto e) di utilizzare il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed **entro il massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo**, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall'assicurato:

- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista, sostenute e documentate per un **massimo giornaliero di euro 35,00**;
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura *pro rata temporis* per il periodo di mancato utilizzo;
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi della impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un **massimo di € 500,00**;
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.

Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall'assicurato della quale è richiesto il rimborso.

L'elenco delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione sul sito internet di NOBIS www.nobis.it.

2.12 ESCLUSIONI VALIDE PER LA SEZIONE "DANNI AL VEICOLO"

NOBIS non indennizza i danni causati al veicolo da:

- a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l'azione diretta del fulmine e salvo quanto previsto all'art. 3.10 (garanzia "Fenomeno elettrico");
- e) dolo del Contraente/Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il veicolo. Per la garanzia "furto" sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- f) aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- g) colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie di cui ai punti 3.7) Danni Accidentali - Collisione e 3.8) Danni Accidentali - Kasko;
- h) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Eventi Speciali - Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici di cui al punto 3.5);
- i) trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali, fermo quanto previsto al precedente punto 3.6), tranne che per le garanzie Eventi Speciali - Eventi Naturali di cui al punto 3.6) a patto che, per le suddette circostanze, non venga diramata dichiarazione da parte delle Autorità competenti dello "stato di calamità".

Sono sempre escluse le spese sostenute dall'Assicurato o da chi per esso al fine di apportare al veicolo modifiche e/o aggiunte e/o migliorie di qualsivoglia natura.

Sono sempre esclusi i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento), i danni consequenziali e i danni non materiali.

Sono sempre esclusi i danni derivanti dall'appropriazione indebita commessa da qualsivoglia soggetto e i danni derivanti dal furto e/o dalla rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente.

3.13 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Se il veicolo di prima immatricolazione è assicurato in concomitanza del suo acquisto, il Valore Assicurato è pari alla somma in Euro – corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo oltre al prezzo degli accessori (optionals) e degli audiofonovisivi, senza detrarre sconti, promozioni, incentivi e contributi ad ogni titolo rilasciati – risultante dalla fattura di acquisto del veicolo stesso emessa dal venditore.

Se il veicolo non è di prima immatricolazione, il Valore Assicurato è pari al valore commerciale, risultante dai listini di settore, al momento della stipula del contratto di assicurazione.

Se il veicolo è assicurato non in concomitanza dell'acquisto o l'Assicurato non sia in possesso della fattura, **il Valore Assicurato è pari al valore commerciale, risultante dai listini di settore, al momento della stipula del contratto di assicurazione.** In ogni caso, il valore assicurato indicato nel modulo di polizza, o nella quietanza, deve comprendere anche il valore degli eventuali accessori non di serie risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nella polizza. Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili mediante apposita pattuizione in polizza, solo se stabilmente installati sul veicolo.

3.14 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e alla Direzione – Servizio Sinistri – di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21 – 20864 Agrate Brianza, Fax: 039.9890690), entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Nei casi di furto, rapina ed Eventi Speciali-Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a NOBIS, copia della stessa, vistata dall'Autorità. Se gli eventi si sono verificati all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità Italiana. Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie. Su richiesta di NOBIS, inoltre, il Contraente/Assicurato deve presentare la seguente documentazione, ove necessaria all'istruzione del sinistro:

- l'estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;*
- la procura a vendere o a demolire il veicolo a favore dell'Impresa: l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato, restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;*
- fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso rilasciata dal PRA, se presente, o la ricevuta con il codice di accesso alla Banca Dati del PRA;*
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le chiavi in dotazione di serie allo stesso;*
- fornire prova dell'esistenza e della operatività degli impianti antifurto nonché dell'esistenza e della disponibilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;*
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente purché avente validità fiscale.*

In caso di sinistro relativo alla garanzia Danni Accidentali - Collisione, alla denuncia di sinistro inoltrata a NOBIS, deve far seguito l'invio in originale a NOBIS del modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente, compilato in tutte le sue parti.

Il Contraente o l'Assicurato non deve provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato materialmente accertato da NOBIS, salvo le riparazioni di prima urgenza.

3.15 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto a NOBIS appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.

*L'Assicurato ha facoltà di chiedere e NOBIS di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il **veicolo** resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se NOBIS ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del **veicolo** recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra NOBIS e l'Assicurato.*

Qualora il **veicolo** venga ritrovato prima **dell'erogazione dell'indennizzo**, NOBIS liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui **l'Assicurato** abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del **veicolo** assicurato.

3.16 ACCERTAMENTO ED INDENNIZZO DEL DANNO

L'accertamento dell'indennizzo e il suo ammontare sono concordati dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante **periti nominati uno dalla NOBIS e uno dal Contraente**.

I due periti hanno facoltà di nominarne un terzo imparziale quando **si verifichi disaccordo tra di essi**.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi vengono prese a maggioranza.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola parte, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione in sinistro si è verificato.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese delle competenze del terzo.

Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

3.17 DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE

Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:

- furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- eventi fra quelli assicurati che determinino al veicolo danni di importo pari o superiore all'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

3.18 DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE

Per danno parziale si intende il danno che non rientra nella definizione di "danno totale" a sensi del precedente art. 3.17.

3.19 RELITTO

Qualora la riparazione del veicolo sia da considerarsi antieconomica, il bene che residua dal sinistro verrà considerato come "relitto".

Al verificarsi della circostanza poc'anzi indicata, NOBIS ha la facoltà di subentrare nella proprietà dello stesso liquidando all'Assicurato anche il relativo valore. Resta espressamente inteso come l'Assicurato – a semplice richiesta di NOBIS – dovrà produrre il certificato del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

3.20 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni della presente polizza, le modalità di liquidazione possono avvenire tramite:

3.20.1 Rete Convenzionata- (Valido solo per Autocarri fino a 35 q.li p.c.p.c., Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico fino a 35 q.li p.c.p.c. e per Autocaravan-Camper)

L'assicurato deve contattare l'Impresa la quale autorizza la riparazione e provvede al pagamento diretto del sinistro presso la rete delle carrozzerie convenzionate. Restano comunque a carico dell'assicurato eventuali scoperti/franchigie previsti in polizza.

Per i danni avvenuti e riparati all'estero, l'Impresa liquida il sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata, ad eccezione della procedura di pagamento che sarà effettuata in modo indiretto.

3.20.2 Fuori Rete Convenzionata (Sempre valida per i veicoli non elencati al punto precedente).

L'assicurato deve contattare l'Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della denuncia del sinistro.

L'Impresa, accertato il diritto all'indennizzo, rimborsa direttamente l'assicurato, detraendo gli scoperti/franchigie previsti in polizza.

Nel caso in cui una carrozzeria convenzionata segnalata dall'Impresa abbia sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.

3.21 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

3.21.1 Danno Parziale

a) Rete Convenzionata - (Valido solo per Autocarri fino a 35 q.li p.c.p.c., Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico fino a 35 q.li p.c.p.c. e per Autocaravan-Camper)

Nel caso in cui il veicolo fosse riparato utilizzando la Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l'indennizzo, **per danni occorsi entro i prime sette (7) anni di età del veicolo**, verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado. Per i sinistri occorsi **successivamente a tale periodo**, l'indennizzo verrà determinato sulla base del **valore commerciale al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà ed allo stato d'uso del veicolo. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero. L'indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.**

b) Rete Non Convenzionata - (Sempre valida per i veicoli non elencati al punto precedente). Nel caso in cui il veicolo fosse riparato al di fuori della Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che **l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale degli stessi al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà e allo stato d'uso del veicolo. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero. L'indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.**

In ogni caso, l'Impresa rimborserà il costo orario della mano d'opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata dell'Impresa [massimo Euro 35,00 (trentacinque/00) + IVA all'ora].

Qualora l'assicurato non intendesse provvedere alle riparazioni, l'Impresa applicherà gli scoperti e le franchigie previsti in polizza per le riparazioni effettuate fuori rete.

3.21.2 Danno Totale

L'Impresa rimborsa il **valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, desumibile dalla rivista specializzata "Eurotax", aumentato del valore degli optional (se espressamente richiamati in polizza), applicando anche ad essi il degrado, in egual proporzione rispetto a quella applicata al veicolo, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.**

In caso di perdita totale conseguente a furto o incendio avvenuta **entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione** l'indennizzo verrà determinato sulla base del "valore a nuovo", fermo l'eventuale minor valore assicurato.

Resta espressamente inteso come l'eventuale indennizzo verrà erogato con l'applicazione dell'eventuale franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.

3.22 OPZIONE RIMPIAZZO DEL VEICOLO ENTRO 12 MESI DALLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE

(Valido solo per Autocarri fino a 35 q.li p.c.p.c., Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico fino a 35 q.li p.c.p.c. e per Autocaravan-Camper)

3.22.1 Entro 12 mesi (365 giorni) dalla data di prima immatricolazione:

L'Assicurato, a seguito di danno totale che **avvenga entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, può optare per il rimpiazzo del veicolo** con un altro, **nel limite del possibile equivalente o comunque simile per caratteristiche (marca, modello, cilindrata, allestimento eccetera), da scegliersi, ad opera del cliente, fra una rosa di 3 (tre) veicoli proposta da NOBIS e da ritirare presso un Concessionario convenzionato con la stessa.**

NOBIS provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, concluso in ottemperanza delle suddette condizioni, a liquidare direttamente al concessionario venditore, il valore indennizzabile **al netto degli eventuali scoperti e franchigie contrattuali e con il limite del valore assicurato indicato sul Modulo di Polizza.**

L'opzione rimpiazzo, così come descritta, è esercitabile se il veicolo rubato, rapinato o distrutto risulti, al momento del sinistro, in regola con gli interventi manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice e non abbia percorso più di 25.000 (venticinquemila) km/anno.

La Compagnia provvederà, su richiesta dell'Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo giorni 30 (trenta).

Nel caso in cui non fosse possibile da parte di NOBIS proporre un rimpiazzo con le caratteristiche sopra descritte, la Compagnia si riserva il diritto di procedere alla liquidazione di un indennizzo pari al valore "a nuovo" del veicolo che avrebbe dovuto rimpiazzare.

3.23 OPZIONE RIMPIAZZO DEL VEICOLO OLTRE 12 MESI DALLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE

(Valido solo per Autocarri fino a 35 q.li p.c.p.c., Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico fino a 35 q.li p.c.p.c. e per Autocaravan-Camper)

3.23.1 Oltre 12 mesi (365 giorni) dalla data di prima immatricolazione:

L'Assicurato, a seguito di danno totale che avvenga oltre 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, può optare per il rimpiazzo del veicolo con un altro, nel limite del possibile equivalente o comunque simile per caratteristiche (marca, modello, cilindrata, allestimento eccetera), da scegliersi, ad opera del cliente, fra una rosa di 3 (tre) veicoli proposta da NOBIS e da ritirare presso un Concessionario convenzionato con la stessa.

NOBIS provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, concluso in ottemperanza delle suddette condizioni, a liquidare direttamente al concessionario venditore, il valore indennizzabile al netto degli eventuali scoperti e franchigie contrattuali risultanti dal Modulo di polizza, pari al valore commerciale al momento del sinistro, desumibile dalla rivista specializzata "Eurotax", aumentato del valore degli optional (se espressamente richiamati in polizza), applicando anche ad essi il degrado, in egual proporzione rispetto a quello applicato al veicolo, con il limite del valore assicurato indicato sul Modulo di Polizza. L'opzione rimpiazzo, così come descritta, è esercitabile se il veicolo rubato, rapinato o distrutto risulti, al momento del sinistro, in regola con gli interventi manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice e non abbia percorso mediamente più di 25.000 (venticinquemila) km all'anno.

La Compagnia provvederà, su richiesta dell'Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo giorni 30 (trenta). Nel caso in cui non fosse possibile da parte di NOBIS proporre un rimpiazzo con le caratteristiche sopra descritte, la Compagnia si riserva il diritto di procedere alla liquidazione di un indennizzo pari al valore "commerciale" al momento del sinistro, del veicolo che avrebbe dovuto rimpiazzare.

3.24 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'atto di liquidazione in originale debitamente firmato e sottoscritto.

3.25 SOMME ASSICURATE AL NETTO DI I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto) O CON I.V.A. PARZIALE

Su specifica richiesta del Contraente/Assicurato – a condizione che lo stesso sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge ed a patto che tale detrazione sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale – le somme assicurate si intendono al netto di IVA o con IVA parziale.

Conseguentemente, si conviene che, sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, la liquidazione dell'importo indennizzabile verrà effettuata, a seconda dei casi, al netto dell'I.V.A. o al lordo della quota parte dell'imposta non recuperabile dal Contraente/Assicurato.

3.26 DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio è determinato in base ai dati indicati nel Modulo di polizza con riferimento al tipo di veicolo, uso, marca, modello e allestimento (utilizzando il valore di listino per i veicoli nuovi ed il valore commerciale, desumibile dalla rivista specializzata di riferimento per i veicoli usati), al luogo di residenza del proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla polizza stessa.

In caso di leasing, ferme le norme poc'anzi indicate, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario.

3.27 GARANZIE PRESTATE E RELATIVI SCOPERTI E FRANCHIGIE

Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle richiamate nel modulo di polizza.

Le franchigie e gli scoperti relativi alle garanzie prestate sono riportati nel Modulo di Polizza o in mancanza si intendono operanti quelli riportati nelle seguenti tabelle:

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, FURTO, EVENTI ATMOSFERICI E ATTI VANDALICI/SOCIOPOLITICI AUTOCARRI FINO A 35 Q.LI PCPC, AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE E/O SPECIFICO FINO A 35 Q.LI PCPC		
PROVINCIA DI RESIDENZA INTEST.RIO AL P.R.A.	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"
Tutte le Regioni e le Province	NESSUNO	Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00
Targhe Speciali	NESSUNO	Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, FURTO, EVENTI ATMOSFERICI ED ATTI VANDALICI/SOCIOPOLITICI AUTOCARRI OLTRE I 35 Q.LI PCPC, AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE R/O SPECIFICO OLTRE I 35 Q.LI PCPC		
PROVINCIA DI RESIDENZA INTEST.RIO AL P.R.A.	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"
Tutte le Regioni e le Province	Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00	Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00
Targhe Speciali	Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00	Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, FURTO, EVENTI ATMOSFERICI ED ATTI VANDALICI/SOCIOPOLITICI RIMORCHI OLTRE I 35 Q.LI PCPC		
PROVINCIA DI RESIDENZA INTEST.RIO AL P.R.A.	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"
Tutte le Regioni e Province	Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00	Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00
Targhe Speciali	Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00	Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, FURTO, EVENTI ATMOSFERICI ED ATTI VANDALICI/SOCIOPOLITICI CAMPER		
PROVINCIA DI RESIDENZA INTEST.RIO AL P.R.A.	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione Rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Opzione "CON SCOPERTO"
Tutte le Regioni e Province	NESSUNO	Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00
Targhe Speciali	NESSUNO	Rimane a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di € 1.500,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE DANNI ACCIDENTALI - COLLISIONE E KASKO VALIDI PER AUTOCARRI FINO A 35 Q.LI PCPC, AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE E/O SPECIFICO FINO A 35 Q.LI PCPC			
GARANZIA DANNI ACCIDENTALI	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS	SCOPERTI/FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS
Collisione	TUTTE	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00
Kasko	TUTTE	Rimane a carico dell'Assicurato una franchigia assoluta per ciascun sinistro di € 500,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 5.000,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE DANNI ACCIDENTALI - KASKO VALIDI PER RIMORCHI OLTRE I 35 Q.LI PCPC			
GARANZIA DANNI ACCIDENTALI	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS	SCOPERTI/FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS
Kasko	TUTTE	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE DANNI ACCIDENTALI - COLLISIONE VALIDI PER AUTOCARAVAN-CAMPER			
GARANZIA DANNI ACCIDENTALI	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS	SCOPERTI/FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS
Collisione	TUTTE	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIA CRISTALLI VALIDI PERAUTOCARRI, AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE E/O SPECIFICO E CAMPER DI OGNI PESO			
PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL P.R.A.	SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS	SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS	MASSIMALE per sinistro e per anno
Tutte le Regioni e Provincie	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia fissa ed assoluta di € 350,00 per ciascun sinistro	€ 1.000,00
Targhe Speciali	NESSUNO	Rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia fissa ed assoluta di € 350,00 per ciascun sinistro	€ 1.000,00

L'elenco delle Strutture e delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli **Intermediari** o sul sito internet www.nobis.it.

3.28 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (per le garanzie Kasko, Collisione e Collisione a P.R.A.)

Relativamente alle garanzie 3.7) Danni Accidentali – Collisione e 3.8) Danni Accidentali - Kasko, NOBIS rinuncia, nei confronti del **conducente** debitamente autorizzato alla guida del **veicolo** e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile.

3.29 REGOLA PROPORZIONALE

Se al momento del sinistro il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti all'art. 3.13) "Determinazione del valore assicurato", risulti maggiore del valore assicurato, NOBIS risponde dei danni **in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori**. In nessun caso NOBIS, **indennizzerà un valore superiore a quello indicato sul Modulo di Polizza**.

NOTA BENE:

le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE 4. ASSISTENZA

4.1 GARANZIA ASSISTENZA

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L'assistenza è materialmente erogata dalla Struttura Organizzativa dell'Impresa presso la quale opera la struttura organizzativa dell'assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.

Modalità per l'erogazione dell'assistenza

L'assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde 800.894147; dall'estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico +39.039.9890.720 ed in caso di chiamate dall'estero l'Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno per accogliere le richieste dell'assicurato. L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'assicurato, su richiesta dell'Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

Obblighi dell'assicurato

L'assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l'inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell'officina incaricata delle riparazioni.

L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'assicurato.

4.2 GARANZIE PRESTATE

Soccorso Stradale per guasto

Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all'officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli

interventi ed ogni altra spesa di riparazione.

Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.

Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).

Per gli autocarri oltre 35 q.li, la presente prestazione è operante con una franchigia di Euro 500,00 e con un limite massimo per evento di Euro 5.000,00.

La franchigia di Euro 500,00 deve essere corrisposta obbligatoriamente al momento della erogazione della prestazione di soccorso.

In caso contrario l'Impresa si riserva la facoltà di non procedere all'erogazione del servizio. La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento.

Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto

Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla "Rete Convenzionata" le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato).

E' data facoltà all'assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell'immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete.

Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. **Restano a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.**

Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.

Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'assicurato qualora l'evento avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).

Per gli autocarri oltre 35 q.li, la presente prestazione è operante con una franchigia di Euro 500,00 e con un limite massimo per evento di Euro 5.000,00.

La franchigia di Euro 500,00 deve essere corrisposta obbligatoriamente al momento della erogazione della prestazione di soccorso.

In caso contrario l'Impresa si riserva la facoltà di non procedere all'erogazione del servizio.

Recupero fuori strada del veicolo

Qualora il veicolo, a seguito di incidente stradale, fuoriuscisse dalla sede stradale senza essere in grado di rientrarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi idonei a riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di:

- Euro 1.000,00 per autocarri inferiori a 35 q.li e camper;
- Euro 2.500,00 (da intendersi compreso nel massimale di Euro 5.000,00 relativo alla prestazione "Soccorso stradale" ed a consumo del medesimo) per autocarri superiori a 35 q.li e rimorchi.

La prestazione potrà essere erogata per un singolo evento per ciascun anno assicurativo.

Invio pezzi di ricambio all'estero

Se il veicolo si trova all'estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l'evento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l'Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. **Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice.**

La prestazione non è operante nel caso in cui l'assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

Spese di albergo

Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell'assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Struttura Organizzativa organizza e l'Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al **massimale di Euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'assicurato.**

Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio

Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. **Il massimale è sia in Italia che all'estero di Euro 500,00 per evento.**

Invio taxi

Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Struttura Organizzativa invia un taxi fino all'officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l'immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. **L'Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di Euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri.**

Trasporto/Rimpatrio del veicolo

(valido solo per i camper)

Se il veicolo è immobilizzato all'estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Struttura Organizzativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall'assicurato. **L'Impresa terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell'eventuale custodia del veicolo entro un massimale di Euro 2.500,00.**

Trasporto in autoambulanza

Qualora l'assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza.

Le spese di trasporto sono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). **La prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l'anno ed è valida soltanto in Italia.**

4.3 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA

- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente.

Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.

- Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono.
- L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'assicurato.
- L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'assicurato.
- L'Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell'evento sinistro.
- Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
- Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

4.4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800.894147 o, se dall'estero, +39.039.9890720.

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- 1.il tipo di assistenza di cui necessita;
- 2.nome e cognome;
- 3.numero di Polizza;
- 4.targa del veicolo;
- 5.modello del veicolo;
- 6.indirizzo del luogo in cui si trova il veicolo;
- 7.il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

SEZIONE 5 - TUTELA LEGALE

NOTA BENE:

le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

(Operante solo se riportata sul Modulo di Polizza)

5.1 CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA "TUTELA LEGALE"

L'Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dai successivi artt. 5.5 e 5.7. L'assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall'assicurato, quali:

- l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio;
- le spese peritali per un perito di parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese liquidate in favore del Consulente d'Ufficio (CTU) dal Giudice;
- le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
- le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp);
- per un legale di controparte, in caso di soccombenza dell'assicurato con condanna alle spese;
- per arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000;
- per transazioni preventivamente autorizzate dall'Impresa;
- per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti.

5.2 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA "TUTELA LEGALE"

Sono esclusi dalla garanzia:

- **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- gli oneri fiscali;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore;
- le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;
- le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
- le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione;
- spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto)
- tasse di registro

5.3 INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini dell'operatività della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Garanzia postuma: la garanzia è operante per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati entro 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto.

5.4 GESTIONE DEL SINISTRO

L'assicurato, dopo avere fatto all'Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l'Impresa comunicherà proprio benestare e l'assicurato procederà alla nomina.

L'Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni.

L'assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell'Impresa (che dovrà pervenire all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall'Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.

L'assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all'Impresa.

In caso di controversia fra il contraente/assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del contraente/assicurato.

In caso di disaccordo tra il contraente/assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

SOTTO SEZIONE 1 – TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

5.5 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con riferimento all'art. 5.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione della Sezione Tutela Legale, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino ad un massimale di Euro 10.000,00 per ogni sinistro e senza limite annuo. Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo identificato.

La garanzia è operante nei seguenti casi:

1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni.
Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito alla applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:
 - inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell'offerta
 - mancata comunicazione o diniego di offerta;
 - mancato accordo tra le parti.
2. danni subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo;
3. danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo;
4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo;
5. istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;

5.6 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA "TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE"

La garanzia non è operante:

- a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizioni vigenti;
- c) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso;
- d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo;
- f) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private

SOTTO SEZIONE 2 – TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

5.7 PATENTE A PUNTI

La garanzia Recupero punti patente è operante solo se l'assicurato al momento dell'effetto della presente polizza è in possesso di almeno 15 punti sulla propria patente di guida.

Per la verifica della presenza di 15 punti saranno considerate valide solo le decurtazioni punti relative ad infrazioni commesse dopo l'effetto della presente polizza.

Oggetto della garanzia

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero dei punti e/o le spese sostenute per sostenere l'esame per la revisione della patente **fino alla concorrenza di Euro 1000** per evento e per anno assicurativo in conseguenza alla perdita di:

- punti 6 per le patenti A e B;
- punti 9 per le patenti superiori.

dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

5.8 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE

La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli:

Art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell'esame di revisione

Art. 141 – Gare di velocità

Art. 186 – Guida in stato d'ebbrezza

Art. 187 – Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

Art. 189 – Omissione di soccorso

Art. 192 – Violazione di posti di blocco

5.9 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'assicurato dovrà trasmettere all'Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell'avvenuta conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile. In ogni caso l'assicurato deve trasmettere all'Impresa, con la massima urgenza, i provvedimenti, le notifiche e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni - ufficio Tutela Legale - viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB). Tel. 039/9890.001 o via posta elettronica all'indirizzo e mail: tutela@nobis.it

5.10 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Il rimborso viene corrisposto in seguito alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute ed entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Struttura Organizzativa dell'Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, telefonando al seguente numero verde

dall'estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa telefonando al numero +39.039.9890710 comunicando subito le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome;
- Numero di polizza;
- Targa del veicolo e la sua reperibilità;
- Motivo della chiamata;
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Sinistri - Centro Colleoni

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

Per eventuali reclami scrivere a NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. con le modalità descritte al punto 20 della Nota Informativa, allegando alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

IN CASO DI TUTELA LEGALE

Occorre inviare all'Impresa una descrizione dettagliata dei fatti che hanno originato la controversia legale, l'imputazione del reato, il sequestro del mezzo fornendo tutte le notizie, documenti, verbali od eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Se l'assicurato è sottoposto a procedimento penale o pensa che ciò possa accadere, deve attivarsi celermente nella denuncia del sinistro affinché l'Impresa possa intervenire con la massima efficacia.

NOTA IMPORTANTE

Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.

L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.

E' necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).

Importante! In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

SEZIONE 6 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE

NOTA BENE:

le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

(La garanzia è valida solo per Autocarri, Autocaravan, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici, Tricicli, Quadricicli e Motocarri e solo se richiamata nel Modulo di Polizza)

6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura il Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo sino al momento in cui ne discende.

Le garanzie prestate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. nei limiti dei valori assicurati riguardano:

- l'invalidità permanente, con franchigia fissa ed assoluta del 5%
- la morte

6.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente rinnovi il documento di guida nei tre mesi successivi alla data del sinistro;
- in conseguenza di sue azioni delittuose, tentate o commesse, o di sue imprese temerarie;
- derivanti da guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti;

- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
- in caso di dolo del Conducente.

6.3 INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE

La garanzia Infortuni è stipulata liberamente fra le Parti indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito dalla legge.

6.4 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.

6.5 GRADO DI INVALIDITA' PERMANENTE E RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA'

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, paga all'Assicurato un'indennità in funzione dell'invalidità permanente accertata, **al netto della franchigia contrattuale del 5%.**

Vengono indennizzate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l'infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall'infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.

Se l'Assicurato, al momento dell'infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella allegata per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell'invalidità preesistente.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l'indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l'asportazione totale.

Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l'indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.

6.6 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Sulla base della documentazione ricevuta, degli accertamenti effettuati e del valore assicurato, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. formula un'offerta di indennizzo. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.

6.7 RISOLUZIONE DELLE CONTRAVERSIE SUL GRADO DI INVALIDITA'

La quantificazione dell'indennità spettante all'Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall'Assicurato e da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a due medici, nominati uno per parte.

Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi a cura dello stesso Collegio; in tal caso il Collegio può anche convenire sulla opportunità di concedere un anticipo sull'indennizzo dovuto dall'Impresa.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti sia per NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. che per il Contraente/Assicurato.

6.8 MORTE DA INFORTUNIO

L'indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta anche se la morte si verifica, a causa dell'infortunio subito, – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall'evento lesivo.

L'indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente.

SEZIONE ESTENSIONE DELLA GARANZIA INFORTUNI AI TRASPORTATI E AL RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

NOTA BENE:

le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

(La garanzia è valida solo per Autocarri, Autocaravan, Autoveicoli per uso speciale, Autoveicoli per trasporti specifici, Tricicli, Quadricicli e Motocarri, solo se richiamata nel Modulo di Polizza contestualmente alla garanzia infortuni del guidatore)

6.9 OGGETTO DELLA GARANZIA INFORTUNI TRASPORTATI

La garanzia Infortuni del Guidatore di cui alla sezione Infortuni del Conducente, è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato.

L'estensione di garanzia vale per il caso di **morte** o di **invalidità permanente** a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. **Per l'accertamento e la liquidazione dei danni valgono le norme riportate ai precedenti articoli 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.7 – 6.8.**

Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, **entro il limite massimo della somma assicurata in polizza.**

Nel caso l'ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all'entità del danno sofferto da ciascuno.

6.10 OGGETTO DELLA GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura **fino alla concorrenza di €2.500,00**, per ogni evento e per ogni anno assicurativo, **il rimborso delle spese mediche rese necessarie a seguito infortunio**, subito dal Conducente il veicolo assicurato e/o dai trasportati, e sostenute per:

- esami strumentali a scopo diagnostico ed analisi di laboratorio compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti;
- gli onorari dei medici, nonché in caso di intervento chirurgico, effettuato anche in ambulatorio o in regime di day hospital, onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento;
- le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- le rette di degenza;
- il trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'Istituto di Cura o all'ambulatorio e viceversa.

Il rimborso delle spese suindicate si intende operante anche in assenza di ricovero o di intervento chirurgico.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle spese sanitarie sopportate dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all'ammontare delle spese sostenute da ciascuno.

Il rimborso verrà effettuato da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a guarigione clinica avvenuta su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate nonché, ove ne ricorrano gli estremi, di regolare attestato di degenza in Istituto di Cura. Il rimborso verrà effettuato con l'applicazione di uno scoperto pari al 25% (venticinque per cento) delle spese con un minimo di €250,00 per sinistro.

Nel caso in cui il Conducente e/o i trasportati si avvalgano del "Servizio Sanitario Nazionale", la Società rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio e sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte, senza deduzione di scoperto alcuno.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

La documentazione in originale delle spese sostenute trasmessa all'Impresa verrà restituita contestualmente alla liquidazione.

Qualora il Conducente e/o i trasportati debbano presentare l'originale delle notule, distinte e ricevute al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso, la Società effettua il rimborso dietro presentazione di copia delle notule, distinte e ricevute delle spese sostenute o del documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente: ovviamente dal rimborso dovuto dalla Società verrà detratto quanto già riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente.

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI INVALIDITA' PERMANENTE

L'indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità, facendo riferimento ai valori sotto elencati:

DESCRIZIONE		PERCENTUALE	
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:		des	sin
	Un arto superiore	70%	60%
	Una mano o un avambraccio	60%	50%
	Un pollice	18%	16%
	Un indice	14%	12%
	Un medio	8%	6%
	Un anulare	8%	6%
	Un mignolo	12%	10%
	Una falange ungueale del pollice	9%	8%
	Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
Amputazione di un arto inferiore:			
	Al disopra della metà della coscia	70%	
	Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio	60%	
	Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba	50%	
	Amputazione di un piede	40%	
	Amputazione di ambedue i piedi	100%	

	Amputazione di un alluce	5%
	Amputazione di un altro dito del piede	1%
	Amputazione della falange ungueale dell'alluce	2,5%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25%
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100%
Sordità completa di un orecchio		10%
Sordità completa di entrambi gli orecchi		40%
Stenosi nasale assoluta monolaterale		4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale		10%
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:		
	Una vertebra cervicale	12%
	Una vertebra dorsale	5%
	12° dorsale	10%
	Una vertebra lombare	10%
Esiti di frattura di un meta mero sacrale		3%
Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme		5%
Perdita anatomica di un rene		15%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per i destrorsi varranno per il lato sinistro e viceversa.

DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI

SETTORE III

Autobus e autosnodati.

SETTORE IV

Motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici, motoveicoli per uso speciale, quadricicli a motore, ciclomotori destinati al trasporto di merci, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan e mezzi d'opera.

SETTORE VI

Macchine operatrici e carrelli.

SETTORE VII

Macchine agricole.

APPENDICE NORMATIVA

ART. 129 > SOGGETTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
- Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed all'articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;
 - il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

ART. 134 > ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'Impresa deve consegnare al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
- 1 -bis I contraenti hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP con regolamento.
2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L'attestazione è consegnata dal Contraente all'Impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.
- 4 - bis L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
- 4 - ter Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le Imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.
- 4 - quater È fatto comunque obbligo alle Imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al Contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

ART. 144 > AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'Impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

ART. 2 - "CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO"

- Regolamento IVASS 19 maggio 2015 N. 9/2015

1. L'attestazione contiene:
 - a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
 - b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
 - c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
 - d) il numero del contratto di assicurazione;
 - e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
 - f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
 - g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
 - h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
 - i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
 - j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
 - k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.
2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
4. Ai sensi del comma 1, lett. i), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.

La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus.

In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus.

In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del malus.

Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELLA SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia") intende trattare dati personali che La riguardano, nell'ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia.

1. Titolarità e contatti

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO). E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) presso la Direzione Risorse Umane, Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21, 20864 Agrate Brianza (MB).

2. Trattamenti e finalità

I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o acquisiti, saranno utilizzati per:

finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta;

finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce;

finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso;

finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso.

3. Profilazione

Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art.4 del reg. UE 2017/679 svolte sono unicamente asservite alla esecuzione dei trattamenti attinenti le pratiche assicurative di cui al punto (a) del paragrafo 2 nonché rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti di cui al punto (c) e all'esecuzione di attività di contatto per promuovere offerte di prodotti della Compagnia di cui al punto (d) del paragrafo 2.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e autocarrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati

In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa.

I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

6. Diritti dell'interessato

L'interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l'esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi, mediante raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.



Sede Legale:
Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:
Via Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)
T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 ottobre 2019



Contratto di Assicurazione Multirischi Auto Storiche

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Modulo di proposta, ove previsto
deve essere consegnato alla Contraente prima
della sottoscrizione del contratto o, dove prevista,
della proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa.

Auto Storiche - Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

Contratto di Assicurazione Multirischi

AUTO STORICHE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

GLOSSARIO	
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, come declinato nelle singole sezioni.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Contraente	La persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance	L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A..
Franchigia	L'importo o la percentuale di invalidità prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia	L'Assicurazione, diversa dall'Assicurazione assistenza, per la quale in caso di Sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell'Indennizzo.
Indennizzo	La somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma assicurata	L'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Modulo di Polizza	Il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante.
Premio	La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.
Prestazione	L'Assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nell'accadimento di un Sinistro rientrante nell'Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la Prestazione/Garanzia.

Mod. 18085 - Nota Informativa AUTO STORICHE

Data ultimo aggiornamento 15.03.2018

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
b) sede legale: Milano - Piazza Trento, 8 - 20135 - Italia;
c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: www.europassistance.it, e-mail servizio.clienti@europassistance.it;
d) l'Impresa di assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 nr. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 71.868.456,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.010.523,00.
L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 155% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 82.781.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 53.436.000,00.
I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016.
Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito www.europassistance.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Avvertenza

La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata da una delle parti all'altra, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della polizza.
Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi al veicolo e alla persona dell'Assicurato. Il Contraente troverà le garanzie non modificabili previste nelle seguenti II Sezioni:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza Base - vedi artt. 16 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II - Assicurazione Tutela Legale Circolazione - vedi artt. 22 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione III - Assicurazione Tutela Legale Parco Veicoli Storici - vedi artt. 33 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle Garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della Garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo.

Le principali limitazioni sono riportate, all'interno delle Condizioni di Assicurazione art. 15 e di ciascuna Sezione, negli articoli di seguito indicati:

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza Base - artt. 17 e 21;
- Sezione II - Assicurazione Tutela Legale Circolazione - art. 27;
- Sezione III - Assicurazione Tutela Legale Parco Veicoli Storici - vedi artt. 38 e 39.

Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna Sezione in un apposito articolo denominato "Esclusioni".

Auto Storiche - Nota Informativa

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza Base - art. 19;
- Sezione II - Assicurazione Tutela Legale Circolazione - art. 32;
- Sezione III - Assicurazione Tutela Legale Parco Veicoli Storici - vedi art. 43.

Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione può prevedere specifiche esclusioni.

Per tutte le Sezioni, è prevista una condizione di sospensione della Garanzia ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio.

Si veda l'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza Base - art. 17 punti 1, 2, 3;
- Sezione II - Assicurazione Tutela Legale Circolazione - art. 27;
- Sezione III - Assicurazione Tutela Legale Parco Veicoli Storici - vedi art. 38.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Avvertenza

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, anche a pena di decadenza, ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del C.C..

Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni. Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il cambio di residenza del proprietario del veicolo dopo la stipula del contratto.

6. Premi

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo anche in rate semestrali. In caso di pagamento semestrale del premio verrà prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del 2%.

Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:

- assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (**escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza**);
- accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Ove l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito.

I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di Euro 750,00 (**escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza**).

Avvertenza

Europ Assistance o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Non sono previsti adeguamenti del premio.

8. Rivalse

Avvertenza

Il contratto non prevede specifiche azioni di rivalsa, fatto salvo il diritto dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 C.C..

9. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede, sia per il Contraente che per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dello stesso, dandone comunicazione all'altra parte. Si rinvia all'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

Per la sola Tutela Legale è **obbligo dell'Assicurato informare tempestivamente per iscritto Europ Assistance di ogni evento relativo al sinistro secondo quanto previsto dall'art. "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro" della Sezione - Assicurazione Tutela Legale Circolazione.**

In caso di apertura del sinistro permane sempre l'obbligo dell'assicurato di interrompere i termini prescrizione in forma scritta nelle forme di cui all'art. sopra richiamato. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

Avvertenza

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del C.C. per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

12. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze

Per la Sezione I - Assicurazione Assistenza Base, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Auto Storiche - Nota Informativa

Per la Sezione II - Assicurazione Tutela Legale Circolazione, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro dipende dal diritto oggetto della causa/vertenza per la quale viene garantita la Tutela Legale; la denuncia deve essere fatta per iscritto al verificarsi del sinistro.

Per la Sezione III - Assicurazione Tutela Legale Parco veicoli Storici, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro dipende dal diritto oggetto della causa/vertenza per la quale viene garantita la Tutela Legale; la denuncia deve essere fatta per iscritto al verificarsi del sinistro.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza Base - art. 20;
- Sezione II - Assicurazione Tutela Legale Circolazione - artt. 23, 24 e 26;
- Sezione III - Assicurazione Tutela Legale Parco Veicoli Storici - vedi art. 33, 34 e 36.

14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 - pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversia relativa alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

15. Arbitrato

Per la Sezione II - Assicurazione Tutela Legale Circolazione, e la Sezione III - Assicurazione Tutela Legale Parco Veicoli Storici in caso di disaccordo tra l'Assicurato ed Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, è prevista la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

Si rinvia agli artt. 26 e 36 per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore [Europ Assistance Italia S.p.A.] impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso". Ai sensi dell'art. 67-quater del D. Lgs. 206/05 (Codice del Consumo) Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.

Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1° luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8 - 20135 - Milano.

Il contratto di Assicurazione proposto è descritto nella condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato. Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa.

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Fabio Carsenzuola



Auto Storiche - Condizioni di Assicurazione

■ INDICE

	pag.
DEFINIZIONI	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO BASE	3
SEZIONE II - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE	4
SEZIONE II - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PARCO VEICOLI STORICI	6
COME RICHIEDERE ASSISTENZA	9

Auto Storiche - Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Europ Assistance: l'Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

Garanzia: l'Assicurazione, diversa dall'Assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante.

Polizza: il documento contrattuale composto dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Polizza allegato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nell'accadimento di un sinistro rientrante nell'Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la Prestazione/Garanzia.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C..

Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto ad Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

stenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo. Il contratto è risolto di diritto ex Art. 1901 comma 3 C.C., se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. Fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I Premi devono essere corrisposti ad Europ Assistance o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

Art. 4. - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle Parti all'altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.

Art. 5. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento del Rischio. *Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..*

Art. 6. - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7. - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

Se il Contraente è un'Azienda, in caso di alienazione dell'Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. *Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente Polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi a Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone*

comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la Polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro - rata.

Art. 8. - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 9. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 10. - FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 11. - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.

Art. 12. - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata della polizza per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO" e "AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO", spetta ad Europ Assistance l'intero ammontare del premio relativo al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 C.C..

Art. 13. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Auto Storiche - Condizioni di Assicurazione

Art. 14. - CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermedie da Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.

Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

Art. 15. - COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE (Articolo valido per la Sezione II Assicurazione TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE)

Qualora esista e sia operante un'altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell'Assicurato, l'Assicurazione prevista dalla Sezione Tutela Legale Circolazione, nei limiti delle prestazioni garantite, opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'Assicuratore di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi e nel caso di costituzione civile nell'ambito di un processo penale, la polizza opera a primo rischio.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA BASE

(Acquistabile solo in abbinamento alla Sezione "Tutela Legale Circolazione" o "Parco veicoli Storici")

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Guasto: Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. **Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l'esaurimento della batteria.**

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Veicolo: per Veicolo si intende un'auto o un moto-veicolo d'epoca, di interesse storico e collezionistico, così come definito dall'Art. 60 del nuovo Codice della Strada (D. LGS 30/04/1992, n. 285).

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 16. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica Contraente della Polizza che conduce il Veicolo, così come definito all'Art. 60 del nuovo Codice della Strada (D. LGS 30/04/1992, n. 285) e/o la persona fisica da questa autorizzata come secondo conducente (nell'ipotesi di scelta di circolazione doppia) alla guida dello stesso, il cui nominativo è riportato nel Simplo di Polizza.

Art. 17. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza sono fornite a veicoli storici così come definiti all'Art. 60 del nuovo Codice della Strada (D. LGS 30/04/1992, n. 285).

Le prestazioni sono fornite **fino a tre volte** per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e

sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risultata dalla carta di Circolazione ad esclusione delle prestazioni "SOCCORSO STRADALE", "AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE IN ITALIA" e "SOS INCIDENTE". Sono esclusi i veicoli ad uso noleggio.

PRESTAZIONI MOBILITÀ BASE

1. SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente e/o errato rifornimento, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all'officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall'Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo, per i sinistri avvenuti in Italia.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- **fino alle destinazioni elencate in precedenza**, per i sinistri avvenuti in Italia;
- **fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistro** avvenuto all'Estero.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).

2. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, **fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi.**

Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;

- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.

3. RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.

Massimale

Europ Assistance tiene a proprio carico i costi **fino ad un importo massimo di Euro 300,00.**

Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

Esclusioni

Sono escluse dalla Prestazione:

- i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.

4. SOS INCIDENTE

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:

- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all'estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.

Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

Art. 18. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (**esclusi i Monti Urali**), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Auto Storiche - Condizioni di Assicurazione

Art. 19. - ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a. non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- c. guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- e. dolo dell'Assicurato;
- f. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
- g. tentato suicidio o suicidio.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza>, che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentano a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

Art. 20. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Art. 21. - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la Prestazione.

SEZIONE II - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE

(Acquistabile solo in abbinamento alla Sezione "Assistenza Base". La presente garanzia è acquistabile in alternativa alla Sezione "Parco veicoli Storici")

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. **Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell'Assicurato.**

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto: la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena la reclusione o la multa.

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto Doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA"). **Transazione:** accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 22. - INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituita e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presente polizza.

In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 23. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento, 8, fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.

In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Auto Storiche - Condizioni di Assicurazione

Art. 24. - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 25. - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti. Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitro vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

Art. 26. - RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE "CIRCOLAZIONE"

Art. 27. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto

previsto dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;

- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;

- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;

- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);

- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;

- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B).

- le spese di giustizia;

- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;

- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;

- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 28. - DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
- spese di trasferta.

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Auto Storiche - Condizioni di Assicurazione

Art. 29. - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- la persona fisica Contraente della Polizza che conduce il Veicolo, così come definito all'Art. 60 del nuovo Codice della Strada (D. LGS 30/04/1992, n. 285) e/o la persona fisica da questa autorizzata come secondo conducente (nell'ipotesi di scelta di circolazione doppia) il cui nominativo è riportato nel Simplo di Polizza.

Le garanzie sono prestate per fatti relativi:

- al veicolo a motore, così come definito all'Art. 60 del nuovo Codice della Strada (D. LGS 30/04/1992, n. 285).

In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 30. - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza in relazione alle seguenti fattispecie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, derivanti da incidenti stradali, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
5. l'azione per il recupero danni dei confronti della Compagnia di RCA che opera la liquidazione del danno in ambito di risarcimento diretto: la garanzia è prestata sul presupposto che sussista contestazione sul diritto dell'Assicurato al risarcimento, sulla quantificazione del danno e nel caso di mancato rispetto dei termini, modalità e applicabilità della procedura di risarcimento ex Artt. 148-150 L. 209/05 e successive modifiche. La garanzia comprende altresì la presentazione della domanda di reintegrazione nella classe di merito originaria;
6. l'azione per il recupero danni dei confronti della Compagnia di RCA che opera la liquidazione del danno non risarcibile in ambito di risarcimento diretto;

7. l'arbitrato ed azione legale nei confronti di compagnie assicuratrici per polizze ard, infortuni stipulate dal Contraente per il caso morte o inabilità permanente conseguente a fatti della circolazione stradale, al fine di far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o la quantificazione del danno, ove sussista contestazione. Per quanto attiene l'arbitrato, la garanzia prevede il pagamento dell'arbitro di parte e del terzo arbitro per la quota a carico dell'Assicurato. La società esperirà un tentativo preliminare di definizione, esaurito infruttuosamente il quale attiverà la procedura arbitrale. Qualora sia presente analogia copertura sul contratto oggetto dell'assicurazione, la garanzia Europ Assistance opera a seconda rischio;
8. la formulazione di ricorsi ed istanze in ogni stato e grado strumentali alla definizione del sinistro in caso di incidente stradale.

Art. 31. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 32. - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata per:

- a. le controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
 - b. le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
 - c. le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
 - d. il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
 - e. le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
 - f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
 - g. il recupero crediti, controversie contrattuali ivi comprese;
 - h. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".
- L'assicurazione non vale, inoltre:
- i. se per il veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
 - j. quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

- k. quando il veicolo viene utilizzato in diffinità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- l. quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 Nuovo Codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del Nuovo Codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

SEZIONE III - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PARCO VEICOLI STORICI

(La presente garanzia è acquistabile in alternativa alla Sezione "Tutela legale Circolazione" oppure è acquistabile singolarmente)

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. **Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell'Assicurato.**

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto: la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena la reclusione o la multa.

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto Doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Auto Storiche - Condizioni di Assicurazione

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA").

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 174.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 33. - INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituita e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presente polizza.

In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza,

entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetta da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto; - le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 34. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento, 8, fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.

In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Art. 35. - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 36. - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno

sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti. Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;

Auto Storiche - Condizioni di Assicurazione

- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

Art. 37. - RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TUTELA LEGALE "PARCO VEICOLI STORICI"

Art. 38. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle **con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;**
- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle **con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;**
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00.** Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle **con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;**
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle

richiamate tabelle **con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;**

- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00.**

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 39. DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;*
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale)*
- spese di trasferta.*

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 40. - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Contraente;
- i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
- il conducente autorizzato;
- i trasportati;

Le garanzie sono prestate per fatti relativi:

- ai Veicoli a motore, così come definiti all'Art. 60 del nuovo Codice della Strada (D.LGS 30/04/1992, n. 285).

In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 41. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del Veicolo indicato in Polizza in relazione alle seguenti fattispecie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni

(omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
6. le controversie contrattuali inerenti i veicoli/nautanti di proprietà/leasing/noleggio a lungo termine del nucleo familiare;
7. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/nautante in seguito ad incidente stradale/nautico;
8. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per i punti 7 e 8 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La Società garantisce inoltre **(ad esclusione dei nautanti):**

- l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento

Auto Storiche - Condizioni di Assicurazione

riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.

Art. 42. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 43. - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata per:

- a. le controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- b. le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c. le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- d. il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";
- e. le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- f. controversie contrattuali con Europ Assistance;

g. il recupero crediti, controversie contrattuali ivi comprese;

h. controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

L'assicurazione non vale, inoltre:

- i. se per il Veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- j. quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- k. quando il Veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- l. quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 Nuovo Codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del Nuovo Codice della strada per quanto riguarda l'adempiimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.

Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE:

Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- ☐ tipo di intervento richiesto;
- ☐ nome e cognome;
- ☐ numero della Polizza;
- ☐ recapito telefonico.

Per i sinistri di Assistenza Stradale:

dall'Italia **800.066.339**

dall'Italia o dall'estero Tel.: **02.58.24.57.89**

Fax: **02.58.47.72.01**

Per i sinistri di Tutela Legale contattare:

dall'Italia **800.085.820**

dall'Italia e dall'estero Fax: **02.58.38.42.10**

Telegramma - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.

Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall'Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Auto Storiche - Informativa Privacy

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi¹ richiesti o in Suo favore previsti (cd **fini assicurativi**), ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative. Senza i Suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi assicurativi.

La informiamo inoltre che Lei può autorizzare la nostra Società a trattare i Suoi dati personali per le seguenti ulteriori finalità (**fini commerciali**):

- 1) invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei nostri servizi, mediante tutte le tecniche di comunicazione (posta cartacea, e-mail, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms, app); il consenso le viene richiesto anche in adempimento alla normativa assicurativa di cui al Regolamento ISVAP 34/10 (art.15);
- 2) comunicazione dei Suoi dati personali comuni a Europ Assistance Vai S.p.A. che, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, effettuerà il trattamento per le stesse finalità e con le medesime tecniche di comunicazione indicate al Punto 1);
- 3) analisi dei prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso elaborazioni elettroniche, con lo scopo di individuare le Sue reali esigenze/preferenze e migliorare la nostra offerta.

Il conferimento dei Suoi dati per le finalità indicate ai Punti 1), 2) e 3) è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei servizi assicurativi.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati dalle nostre Società in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa².

Nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero³.

I Suoi dati non saranno diffusi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso Europ Assistance Italia ed Europ Assistance Vai e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) nonché opporsi in tutto o in parte al loro uso a fini commerciali rivolgendosi al Responsabile ex art. 7: Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, UfficioProtezioneDati@europassistance.it.

L'opposizione al trattamento per finalità commerciali potrà riguardare anche solo le modalità automatizzate (telefonate senza operatore, email, sms, mms e fax) mediante le quali il trattamento viene posto in essere. In tal modo potrà continuare a ricevere le comunicazioni commerciali tramite i mezzi tradizionali (telefonate con operatore e posta cartacea).

Sui siti delle nostre Società troverà l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati nonché le politiche privacy delle Società Europ Assistance in Italia.

¹ Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

² Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

³ Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Auto Storiche - Modulo Proposta di Polizza


Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.
Preventivo di Polizza Assicurativa – MULTIRISCHI – AUTO STORICHE
INTESTATARIO DI POLIZZA

Cognome e Nome/ Ragione sociale:			
Indirizzo:		Città:	Cap: Prov:
Data nascita:	Comune di nascita:	Prov:	Codice fiscale/ P.IVA:

NOMINATIVO SECONDO CONDUCENTE (da indicare esclusivamente nel caso in cui sia stata scelta la versione "CIRCOLAZIONE DOPPIA")

Cognome e Nome:

DATI DI PREVENTIVO

Decorrenza ore 24 del:	Scadenza ore 24 del:	Durata	Frazionamento	Tacito rinnovo	Rata successiva	Pol. sostituita n°
		anni: mesi: gg:				

PREVENTIVO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE (dati riservati alla Direzione)

Cod Prod	PdV	Denominazione	Cod Convenzione

TIPO CIRCOLAZIONE:
GARANZIE/SOMME ASSICURATE/MASSIMALI/PREMIO PER GARANZIA

GARANZIE	Somme assicurate/massimali (Euro)	Premio Imponibile (Euro)	Imposte (Euro)	Premio Lordo (Euro)

PREMIO (Euro)

Premio Imponibile	Imposte	Premio Lordo
Premio alla firma		
Rate successive		

L'Intestatario di Polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Fascicolo Informativo Mod. 18085, contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di Assicurazione, l'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) predisposto da Europ Assistance, s' impegna a farlo conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.

Firma

Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali e acconsento, con la mia firma, al trattamento dei dati da parte di Europ Assistance Italia SpA e dei soggetti ivi indicati per fini assicurativi e mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia SpA, in adempimento a quanto previsto nel presente contratto, del contenuto dell'Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia SpA.

Inoltre, con riguardo al trattamento per fini commerciali:

- ☐ desidero ricevere offerte promozionali e partecipare a iniziative di Europ Assistance Italia (acconsento pertanto al trattamento di cui al punto 1 dell'informativa);
- ☐ desidero che Europ Assistance Italia comunichi i miei dati a Europ Assistance Vai affinché la stessa mi proponga offerte promozionali di suoi prodotti (acconsento pertanto al trattamento di cui al punto 2 dell'informativa);
- ☐ desidero che Europ Assistance Italia studi i miei acquisti e possa così formulare offerte pensate appositamente per me (acconsento pertanto al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa).

(*Le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici di Europ Assistance Italia: potrai in ogni momento modificarle scrivendo a UfficioProtezioneDati@europassistance.it o collegandoti alla tua area riservata sul sito www.europassistance.it)

(Luogo e data)

(Nome e cognome leggibile)

(Firma)

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia

Europ Assistance Italia S.p.A.

Data emissione preventivo:

Validità preventivo: